

ATTUAZIONE DEL PACCHETTO MiFID2/MiFIR

DISPOSIZIONI DELLA BANCA D'ITALIA DI ATTUAZIONE DEL TUF

Documento per la consultazione Agosto 2018

Il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, ha dato attuazione al pacchetto europeo MiFID2/MiFIR (direttiva 2014/65/UE, regolamento (UE) n. 600/2014 e relativi atti di esecuzione) apportando modifiche al Testo Unico della Finanza (TUF) e al Testo Unico Bancario (TUB).

Si sottopone a consultazione pubblica uno schema di disposizioni, volte a completare l'adeguamento del quadro normativo italiano al pacchetto MiFID2/MiFIR nelle materie assegnate alla competenza esclusiva della Banca d'Italia. Lo schema di disposizioni modifica e integra la disciplina vigente e provvede a un riordino dei provvedimenti che attualmente disciplinano gli obblighi degli intermediari che prestano servizi e attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio in queste materie.

La presente consultazione verte esclusivamente sulle modifiche alle disposizioni vigenti; essa non riguarda, quindi, le previsioni che sono rimaste invariate nei contenuti, anche se, per ragioni di coordinamento con i testi europei, possono aver subito modifiche formali.

I principali interventi rispetto alla normativa attuale sono rappresentati nella relazione illustrativa e appositamente segnalati nello schema di disposizioni (con una annotazione o con evidenza delle modifiche apportate).

Lo schema di disposizioni si compone delle seguenti parti:

- **Parte I**, contenente un nuovo regolamento della Banca d'Italia che disciplina – in attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lettere b) e *c-bis*), del TUF – gli **obblighi degli intermediari che prestano servizi e attività di investimento e gestione collettiva del risparmio** in materia di: governo societario e requisiti generali di organizzazione, compresi i sistemi interni di segnalazione delle violazioni; sistemi di remunerazione e di incentivazione; continuità dell'attività; organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione delle funzioni di controllo della conformità alle norme, gestione del rischio dell'impresa, *audit* interno; responsabilità dell'alta dirigenza; esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti; deposito e sub-deposito dei beni della clientela;
- **Parte II**, contenente le modifiche alle disposizioni della Circolare n. 285/2013 sull'**autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento** da parte delle banche italiane, nonché sulla prestazione di tali servizi da parte di banche estere in Italia e di banche italiane all'estero (c.d. operatività transfrontaliera).

Commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del

presente documento, alla Banca d'Italia:

- *in formato elettronico all'indirizzo ram@pec.bancaditalia.it, qualora si disponga di posta elettronica certificata (PEC); oppure*
- *in forma cartacea all'indirizzo Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione I e Regolamentazione II, via Nazionale 91, 00184, Roma. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata ai seguenti indirizzi e-mail:*
servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it
servizio.ram.regolamentazione2@bancaditalia.it.

Per agevolare la valutazione dei contributi alla consultazione, si invitano i rispondenti a indicare esplicitamente le parti dello schema di disposizioni (articoli o paragrafi) a cui i commenti e le proposte si riferiscono.

I contributi ricevuti saranno pubblicati sul sito *web* della Banca d'Italia al termine della consultazione. I rispondenti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima; il generico *disclaimer* di confidenzialità presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti.

I commenti e le proposte pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

Relazione illustrativa

PARTE I – REGOLAMENTO DELLA BANCA D’ITALIA DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 4-UNDECIES E 6, COMMA 1, LETTERE B) E C-BIS), DEL TUF

Lo schema di nuovo regolamento contiene le disposizioni applicabili agli intermediari che prestano servizi e attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio nelle seguenti materie: *i)* governo societario (ruolo, composizione e nomina degli organi sociali, nonché sistemi interni di segnalazione delle violazioni); *ii)* funzioni aziendali di controllo; *iii)* politiche e prassi di remunerazione e incentivazione; *iv)* esternalizzazione delle funzioni operative essenziali o importanti; *v)* continuità dell’attività; *vi)* deposito e sub-deposito dei beni della clientela nella prestazione di servizi di investimento. Conformemente alle finalità di vigilanza della Banca d’Italia, l’obiettivo è pervenire a sistemi organizzativi idonei ad assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale degli intermediari.

Queste materie sono oggi disciplinate in distinti provvedimenti: le materie da *i)* a *v)* sono contenute nel regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob, che viene superato dal nuovo assetto di competenze delineato dal TUF; la materia di cui al punto *vi)* è disciplinata nel regolamento della Banca d’Italia del 29 ottobre 2007. La scelta di realizzare un regolamento unitario per dare attuazione agli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lettere b) e *c-bis*), del TUF, è volta a favorire l’organicità del quadro normativo.

Le disposizioni del nuovo regolamento, in continuità con l’attuale quadro normativo, si applicano a SIM e gruppi di SIM, nonché, limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, a banche e gruppi bancari, intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB, Bancoposta e agenti di cambio. Le disposizioni si applicano inoltre a SGR, SICAV e SICAF nell’esercizio della gestione collettiva del risparmio e di eventuali servizi e attività di investimento.

Oltre al recepimento delle regole della direttiva, con l’attuazione del pacchetto MiFID2/MiFIR si è provveduto al coordinamento delle disposizioni nazionali con le previsioni europee direttamente applicabili, per evitare sovrapposizioni e disallineamenti: le norme dei regolamenti europei sono richiamate ove opportuno per fini ricognitivi e per assicurarne l’omogenea applicazione a tutti gli intermediari sopra richiamati.

Le disposizioni tengono infine conto degli Orientamenti in materia di *governance* interna e delle Raccomandazioni in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi *cloud*, emanati dall’EBA, a cui gli intermediari sono comunque chiamati a fare riferimento per la corretta applicazione delle nuove regole.

Tra le principali scelte compiute nella revisione della normativa si segnala il rafforzamento dei presidi di governo societario dei gestori (es. ruolo del Presidente, presenza degli amministratori indipendenti nell’organo con funzione di supervisione strategica), nonché del sistema dei controlli interni, che non discende direttamente dalle regole europee del pacchetto MiFID2/MiFIR ma appare opportuno in ragione della rilevanza dell’attività svolta dai gestori e in un’ottica di allineamento tra tutti i soggetti che prestano servizi di investimento. Per un’analisi più dettagliata della nuova disciplina di governo societario dei gestori si rinvia al riquadro contenuto nella presente relazione illustrativa, che riporta anche gli esiti dell’analisi di impatto della regolamentazione semplificata condotta su queste previsioni.

Le nuove disposizioni si applicano secondo un principio di proporzionalità. In particolare, per la graduazione delle regole di *governance* sono individuate le categorie di intermediari e di gestori di

maggiori dimensioni, tra cui rientrano quelli quotati, destinatari di regole di maggior dettaglio (cfr. *infra*).

Le disposizioni del nuovo regolamento si inseriscono in un più ampio sistema di norme, emanate dalla Banca d'Italia in attuazione del TUB, delle quali si è tenuto conto nell'elaborazione delle nuove disposizioni con l'obiettivo di assicurarne la coerenza. Nel regolamento è previsto un meccanismo di raccordo tra le disposizioni di attuazione del TUF e del TUB, ripreso da quello già previsto nel regolamento congiunto. Il regolamento richiama, infine, le previsioni emanate dalla Consob in attuazione del pacchetto MiFID2/MiFIR, per le finalità di tutela degli investitori.

* * *

Si illustrano di seguito i contenuti e la *ratio* delle principali modifiche alla normativa vigente, sulle quali i rispondenti alla consultazione sono invitati a trasmettere commenti e proposte. Tra queste non rientrano le disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione, in quanto non oggetto di interventi.

• **Governo societario**

Il regolamento contiene nuove previsioni in materia di governo societario degli intermediari che prestano servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.

- Relativamente agli intermediari che prestano servizi di investimento (Parte 2, Titolo II, dello schema di regolamento), le disposizioni di principio già contenute nella attuale normativa sono arricchite da previsioni più puntuali, in conformità con quanto previsto dalla MiFID2 – che, peraltro, sul punto rinvia alle regole in materia di governo societario contenute nella CRD4 – e dagli Orientamenti delle Autorità di vigilanza europee in materia di organizzazione interna. Le principali novità riguardano: *i*) i criteri sulla composizione e la nomina degli organi sociali, ivi compresa la presenza nell'organo con funzione di supervisione strategica (c.d.a.) di un numero adeguato di amministratori indipendenti; *ii*) i compiti del Presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica; *iii*) il divieto di cumulare la carica di Presidente con quella di amministratore delegato.

In base al principio di proporzionalità, agli intermediari di maggiori dimensioni e complessità operativa si applicano ulteriori previsioni, riguardanti: *iv*) l'istituzione di comitati endo-consiliari (in forza dei rinvii alla disciplina bancaria, sono previsti margini di flessibilità per gli intermediari appartenenti a gruppi); *v*) la nomina all'interno del *board* di almeno un quarto di consiglieri indipendenti; *vi*) il processo di auto-valutazione degli organi sociali. Si considerano intermediari di maggiori dimensioni e complessità operativa quelli appartenenti alla prima macro-categoria SREP e, in ogni caso, gli intermediari quotati su un mercato regolamentato o controllati da una società quotata su un mercato regolamentato.

Con specifico riguardo alle SIM, le modifiche alla disciplina di *governance* danno attuazione al composito quadro europeo (direttive e Orientamenti delle Autorità di vigilanza europee, applicabili dal 30 giugno 2018) che definisce, anche in modo dettagliato, gli aspetti di *governance* e organizzativi degli intermediari, essenziali per la sana e prudente gestione degli intermediari nonché per la tutela degli investitori. Le disposizioni potranno costituire oggetto di ulteriori valutazioni in relazione agli esiti della proposta della Commissione europea volta, tra l'altro, a modificare le norme prudenziali delle imprese di investimento, in aderenza al principio di proporzionalità.

- Per quanto attiene ai gestori, sebbene questi non siano destinatari delle norme in materia di governo societario contenute nella MiFID2 (né di quelle della CRD4), si ritiene necessario rivedere anche per

essi il quadro normativo di riferimento (Parte 4, Titolo II, dello schema di regolamento), attraverso l'applicazione delle regole introdotte per gli intermediari che prestano servizi di investimento. Il rafforzamento dei presidi di *governance* è giustificato dalla rilevanza dell'attività svolta dai gestori, nonché dall'esigenza di evitare un dislivello normativo con gli altri intermediari che prestano servizi e attività di investimento, ed è operato nell'interesse dell'impresa e di tutti gli *stakeholders*. Le nuove previsioni sono coerenti con i principi in materia di governo societario contenuti nella normativa di settore (direttive UCITS e AIFM) e definiscono in dettaglio le modalità per la loro corretta attuazione.

Anche per i gestori le disposizioni sul governo societario si applicano secondo il principio di proporzionalità: analogamente a quanto previsto per i prestatori di servizi di investimento, sono introdotte regole di maggior dettaglio per i gestori più rilevanti, individuati come quelli con patrimonio netto gestito almeno pari a 5 miliardi di euro e, in ogni caso, quotati o controllati da una società quotata. Per maggiori dettagli sugli interventi riguardanti i gestori, si rinvia al riquadro contenuto nella presente relazione illustrativa.

Nell'elaborare le disposizioni di *governance* per tutti gli intermediari si è tenuto conto delle disposizioni per le banche previste nella Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 (ai cui contenuti, ove opportuno, si fa rinvio) nell'obiettivo di assicurare la coerenza e l'organicità dell'intera normativa applicabile ai soggetti vigilati.

- ***Whistleblowing***

La disciplina del TUF in materia di *whistleblowing* è stata modificata in occasione del recepimento del pacchetto MiFID2/MiFIR; è previsto che la Banca d'Italia emani, secondo le proprie competenze, disposizioni di attuazione. Lo schema di regolamento definisce aspetti di natura procedurale e organizzativa per la predisposizione dei sistemi interni che il personale può impiegare per segnalare possibili violazioni delle norme sull'attività svolta dall'intermediario. In linea con il principio di proporzionalità, le disposizioni sono di principio e rimettono agli intermediari la scelta delle soluzioni tecniche e organizzative idonee in relazione alle loro caratteristiche. L'impostazione adottata è analoga a quella già prevista ai sensi del TUB per il *whistleblowing* inerente all'attività bancaria; in particolare, ai sensi del regolamento, i sistemi di segnalazione delle violazioni sono approvati dall'organo con funzione di supervisione strategica; gli intermediari individuano, altresì, un soggetto responsabile di questi sistemi con il compito di assicurare il corretto svolgimento del procedimento.

- **Istituzione delle funzioni aziendali di controllo**

Lo schema di regolamento posto in consultazione adegua la disciplina dei requisiti delle funzioni aziendali di controllo, prima contenuta nel regolamento congiunto, per tener conto della diretta applicazione delle previsioni del Regolamento delegato della Commissione europea n. 565/2017/UE, che integra la MiFID2. Lo schema conferma l'impostazione seguita nel regolamento congiunto, inclusa la scelta di mantenere separate sotto un profilo organizzativo le funzioni aziendali di controllo. Inoltre, le disposizioni recepiscono per tutti gli intermediari, mediante rinvio, gli Orientamenti dell'EBA in materia di *governance* interna, che specificano alcuni aspetti applicativi della disciplina del sistema dei controlli interni (ad esempio, le condizioni al ricorrere delle quali il ruolo di referente di una funzione di controllo può essere affidato ad un componente dell'organo amministrativo).

- **Esternalizzazione**

Le disposizioni in materia di esternalizzazione sono oggetto di alcuni interventi formali volti ad allineare il contenuto e l'ambito applicazione delle norme attualmente contenute nel Regolamento congiunto a quanto disposto dal Regolamento delegato della Commissione europea (UE) n. 565/2017. Per tenere conto del progresso tecnologico e assicurare che i relativi rischi siano adeguatamente presidiati, con l'occasione sono recepite nello schema di regolamento per tutti gli intermediari le Raccomandazioni dell'EBA in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi *cloud*. In forza di queste Raccomandazioni, le generali regole in materia di esternalizzazione sono integrate, tra l'altro, con requisiti specifici in materia di sicurezza dei dati e dei sistemi e di piani di emergenza. Gli intermediari sono inoltre tenuti a comunicare all'autorità di vigilanza l'intenzione di esternalizzare a fornitori di servizi *cloud*.

- **Continuità dell'attività**

In continuità con il regime vigente, il Regolamento delegato della Commissione n. 565/2017/UE richiede agli intermediari di dotarsi di una politica e di sistemi e procedure per assicurare la continuità dell'attività svolta. Nello schema di disposizioni si prevede che, nell'ottemperare a questi obblighi, tutti gli intermediari si attengano altresì alle previsioni dettate dall'EBA in materia negli orientamenti sulla *governance* interna (ad esempio, si prevede l'adozione di un piano di continuità operativa).

- **Deposito e sub-deposito dei beni dei clienti nella prestazione dei servizi di investimento**

La disciplina secondaria in materia di deposito e sub-deposito dei beni dei clienti da parte degli intermediari che prestano servizi e attività di investimento – attualmente contenuta nel regolamento della Banca d'Italia del 29 ottobre 2007 – è rivista alla luce della direttiva delegata (UE) n. 2017/593 della Commissione, che integra la MiFID2 per i profili riguardanti la salvaguardia dei beni dei clienti.

Le novità prefigurate nello schema di regolamento sono limitate, atteso che la vigente normativa risulta già sostanzialmente conforme a quella europea. Gli interventi attengono a: *i*) la complessiva riorganizzazione delle disposizioni in un'ottica di semplificazione; *ii*) la specificazione di alcune previsioni di dettaglio introdotte dalla direttiva delegata (es. in materia di utilizzo degli strumenti finanziari; limite quantitativo per i depositi presso soggetti del medesimo gruppo di appartenenza dell'intermediario depositante); *iii*) la limitazione della definizione di “depositari abilitati” alla detenzione di strumenti finanziari (solo banche e banche centrali), in conformità con la normativa europea e in linea con le principali prassi di mercato.

PARTE II – MODIFICHE ALLA CIRCOLARE DELLA BANCA D'ITALIA N. 285/2013 RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA

In attuazione del pacchetto MiFID2/MiFIR, la Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 è integrata per i profili attinenti all'autorizzazione delle banche alla prestazione di servizi e attività d'investimento, nonché alla prestazione di questi servizi e attività da parte di banche estere in Italia e di banche italiane all'estero (c.d. operatività transfrontaliera).

Le principali modifiche attengono ai seguenti profili:

- autorizzazione alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento delle banche italiane: le disposizioni attuali sono integrate per *(i)* precisare la disciplina delle domande di autorizzazione, o

di estensione dell'autorizzazione esistente, presentate successivamente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, (ii) chiarire il contenuto informativo delle domande di autorizzazione e (iii) disciplinare la decadenza e revoca dell'autorizzazione ai sensi del TUF;

- prestazione transfrontaliera di servizi e attività d'investimento nell'UE attraverso il ricorso ad agenti collegati: sono richiamati espressamente due regolamenti della Commissione europea di integrazione della MiFID2, che specificano i contenuti e le modalità di trasmissione dell'informativa preliminare all'autorità di vigilanza per la prestazione transfrontaliera di servizi e attività;
- autorizzazione alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento delle banche non-UE: le modifiche riguardano in particolare le modalità di rilascio e revoca dell'autorizzazione e di operatività in Italia (con o senza stabilimento di succursali) delle banche non-UE.

Con l'occasione, il contenuto dei Capitoli interessati dalle modifiche derivanti da MiFID2/MiFIR, è stato oggetto di alcuni affinamenti ulteriori volti a tenere conto delle competenze attribuite alla BCE nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico e dell'esigenza di allineare gli oneri informativi imposti alle banche extra-comunitarie all'atto dell'autorizzazione a quelli applicati alle banche italiane.

LA DISCIPLINA DI GOVERNO SOCIETARIO DEI GESTORI DI FONDI

La revisione organica della disciplina secondaria della Banca d'Italia per l'adeguamento del quadro normativo italiano al pacchetto MiFID2/MiFIR rappresenta l'occasione per aggiornare le disposizioni in materia di organizzazione e governo societario dei gestori.

IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO. I gestori non rientrano direttamente nel campo di applicazione del pacchetto MiFID2/MiFIR. Tuttavia, alcune previsioni della direttiva e dei regolamenti di attuazione (*i.e.*, Regolamento delegato (UE) n. 565/2017) si applicano anche ad essi in virtù dei rinvii contenuti nelle direttive settoriali UCITS e AIFM (che, per parte loro, contengono poche disposizioni di principio in materia di governo societario). Tra le norme del pacchetto MiFID2/MiFIR applicabili ai gestori non è ricompreso l'art. 9 della direttiva, che estende a tutte le imprese di investimento le regole, più dettagliate, della CRD.

IL QUADRO NORMATIVO ITALIANO VIGENTE. Le regole in materia di governo societario dei gestori sono contenute nel Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob; questo prevede alcune disposizioni in materia di: (i) requisiti generali di organizzazione e (ii) organi sociali. Relativamente ai primi, è richiesto che i gestori si dotino di un'organizzazione volta ad assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale; a tal fine i gestori devono assicurare una adeguata ripartizione di compiti fra gli organi sociali, tale da evitare, fra l'altro, indebite concentrazioni di poteri e sovrapposizioni inefficienti. Le norme in tema di organi sociali precisano, invece, i compiti e i poteri delle funzioni di supervisione strategica e di gestione, nonché della funzione di controllo. Accanto a queste disposizioni di carattere organizzativo-generale vi sono poi regole dettagliate in materia di remunerazione, che includono l'obbligo per i gestori significativi e per quelli quotati (o controllati da una società quotata) di dotarsi di un comitato remunerazioni (previsione da cui discende la presenza in questi gestori di consiglieri indipendenti). Nel complesso, le regole oggi applicabili ai gestori si caratterizzano per un sostanziale allineamento rispetto a quanto attualmente previsto per gli intermediari che prestano servizi di investimento.

LE PROPOSTE DI MODIFICA ALLA NORMATIVA DI GOVERNANCE DEI GESTORI. Le principali innovazioni riguardano le previsioni in materia di: (i) **flussi informativi**, con una particolare enfasi sulle riunioni degli organi sociali, e **percorsi formativi**, volti ad assicurare l'aggiornamento delle conoscenze e competenze del *board* nel tempo; (ii) **processo di autovalutazione** periodico degli organi sociali, avente ad oggetto una verifica qualitativa circa l'efficacia e l'efficienza dell'azione degli organi stessi; (iii) **composizione quali-quantitativa degli organi sociali**, in termini di diversificazione del *board*, anche attraverso la presenza di consiglieri non esecutivi e indipendenti dotati di compiti specifici, di competenze richieste a tutti i consiglieri, di processo di nomina e revoca degli stessi; iv) **divieto di cumulare la carica di presidente del c.d.a. con quella di AD**, in un'ottica di salvaguardia del ruolo *super partes* del presidente e della dialettica interna al *board*. Infine, i gestori di maggiori dimensioni – ossia quelli “significativi” ai sensi delle vigenti regole sulle remunerazioni e quelli quotati o controllati da una società quotata – sono destinatari di **regole di maggior dettaglio**, in linea con il principio di proporzionalità (cfr. *infra*).

Per quanto riguarda gli Orientamenti dell'EBA in materia di *internal governance* questi non si applicano ai gestori; vengono ripresi da questi Orientamenti ed applicati ai gestori solo pochi principi di carattere generale (es. *risk culture*; *standard* di condotta).

MOTIVAZIONE E VALUTAZIONE DI IMPATTO DELLE NUOVE REGOLE SUL SETTORE DEL RISPARMIO GESTITO ITALIANO. L'estensione ai gestori delle novità introdotte nella disciplina di governo societario dei soggetti che prestano servizi e attività di investimento è una scelta nazionale, coerente ma non imposta dalla normativa europea; di seguito si rappresentano alcune valutazioni a sostegno di questa scelta.

- (i) **Compatibilità delle modifiche apportate rispetto al quadro normativo di riferimento:** le direttive applicabili ai gestori di fondi (UCITS, AIFMD e, in quanto richiamata, la stessa MiFID2) contengono norme “aperte” e di principio, che configurano un livello minimo di obiettivi e indirizzi e consentono quindi di prevedere a livello nazionale regole di maggior dettaglio; ciò ferme restando la coerenza con le finalità della normativa europea e la conformità agli atti delegati della Commissione europea direttamente applicabili (Regolamenti nn. 231/2007 e 565/2017). In ambito nazionale, le previsioni in materia di governo societario dei gestori rientrano nelle competenze regolamentari attribuite dal TUF alla Banca d'Italia.
- (ii) **Organicità dell'intera disciplina di *governance* dei soggetti vigilati:** il rafforzamento delle regole sul governo societario dei gestori è effettuato attraverso un allineamento sostanziale con le nuove previsioni applicabili agli intermediari che prestano servizi e attività di investimento. Queste ultime sono state a loro volta predisposte tenendo conto delle regole per le banche contenute nella Circolare n. 285/2013. Le nuove disposizioni di *governance* dei gestori rispondono dunque alla duplice esigenza di assicurare, da un lato, assetti di governo societario robusti e coerenti con la rilevanza dell'attività svolta da questi intermediari; dall'altro, la complessiva organicità della disciplina di tutti gli intermediari, in un'ottica di parità competitiva e piena tutela dei risparmiatori.
- (iii) **Coerenza con l'evoluzione degli assetti di governo societario dei gestori:** le nuove previsioni si innestano in un percorso di sviluppo dei presidi di governo societario già intrapreso da alcuni anni dall'industria, sia in virtù delle previsioni di autodisciplina (si fa ad esempio riferimento al Protocollo di autonomia elaborato da Assogestioni), sia in forza dell'azione di Vigilanza della Banca d'Italia. Una *governance* robusta favorisce una gestione dei conflitti di interesse più efficace e una migliore *performance* aziendale ed è uno degli elementi essenziali per assicurare la sana e prudente gestione degli intermediari e la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso.
- (iv) **Applicazione delle regole secondo il principio di proporzionalità:** alcune regole più stringenti sono indirizzate ai gestori di maggiori dimensioni, ossia a quelli con patrimonio netto gestito superiore a 5 miliardi e, in ogni caso, quotati o controllati da una società quotata (circa una trentina di gestori, su circa 170 oggi operanti sul mercato, a cui fa capo circa il 90 per cento delle masse gestite in Italia). Per la declinazione dei criteri di proporzionalità sono state valutate più

opzioni, tra cui l'introduzione di più fasce di gestori (es. tripartizione del sistema in gestori maggiori, intermedi e minori, al pari di quanto fatto in alcuni casi per le banche e per le SIM). Si è tuttavia preferito introdurre una sola soglia quantitativa e il criterio della quotazione del gestore o della società controllante, per evitare un'eccessiva complessità della normativa e per garantire continuità con le scelte compiute con il recepimento delle regole sui compensi contenute nelle direttive UCITS e AIFMD, quando la categoria di gestori più rilevanti fu opportunamente calibrata (es. in funzione della complessità degli assetti organizzativi e di governo societario di questi intermediari) per l'applicazione dell'obbligo di istituire il comitato remunerazioni (da cui discende quello di dotarsi di consiglieri indipendenti), ora confermato. Infine, sempre in un'ottica di proporzionalità, sono disposte alcune esenzioni per i gestori cc.dd. "sottosoglia".

Nel valutare l'introduzione delle nuove regole, particolare attenzione è stata dedicata all'analisi delle tre innovazioni più rilevanti, anche in termini di possibili costi di *compliance*: le previsioni in merito ai consiglieri indipendenti, quelle riguardanti i comitati endo-consiliari e quelle relative al divieto di cumulare la carica di AD con quella di Presidente dell'organo di supervisione strategica.

Per quanto concerne **l'obbligo di disporre di consiglieri indipendenti**, la disposizione è connotata da due elementi di flessibilità: (a) la valutazione di adeguatezza sul numero dei consiglieri indipendenti da prevedere nel *board* è affidata in prima battuta all'intermediario stesso, in modo tale che l'obbligo sia calibrato sulla complessità organizzativa di ogni singola azienda; (b) fino a quando non saranno introdotte anche per il settore del risparmio gestito le nuove norme in materia di requisiti degli esponenti (che conterranno una nozione unitaria di "indipendenza"), la definizione di "consigliere indipendente" deve essere definita negli statuti dei singoli gestori, così da favorire una transizione graduale verso i nuovi assetti. Solo per i gestori di maggiori dimensioni è introdotto un numero minimo di consiglieri indipendenti rispetto al totale dei consiglieri, pari a 1/4.

Dalle valutazioni condotte risulta che tutti i gestori più rilevanti e tutti gli altri gestori analizzati già dispone di un numero minimo di consiglieri indipendenti in linea con quello richiesto dalle nuove regole.

Le **previsioni in materia di comitati ("nomine", "rischi" e "remunerazioni")** sono rivolte ai soli gestori significativi, che, tra l'altro, dispongono di assetti organizzativi e di governo societario maggiormente in grado di sostenere questi nuovi obblighi e già sono destinatari dell'obbligo di istituire il comitato remunerazioni (da cui consegue la presenza di consiglieri indipendenti). In continuità con le previsioni riguardanti quest'ultimo, anche per l'istituzione dei comitati "nomine" e "rischi" sono applicabili – in forza dei rinvii alla disciplina degli intermediari che prestano servizi di investimento – alcune semplificazioni (*i.e.*, i gestori appartenenti a un gruppo bancario o di SIM, che non siano quotati, possono non dotarsi di tali comitati).

Dalle valutazioni condotte, risulta che – oltre al comitato remunerazioni, che i gestori più rilevanti devono già istituire ai sensi dell'attuale normativa – anche il comitato rischi è presente in alcuni gestori. Non sono invece disponibili informazioni sufficienti con riferimento all'istituzione del

comitato nomine.

Infine, quanto al **divieto di cumulare le cariche di AD e di Presidente del c.d.a.**, l'obbligo risponde all'esigenza di caratterizzare il Presidente come figura *super partes* e in grado di porsi come moderatore delle diverse istanze all'interno del collegio, nonché di promotore della dialettica all'interno del consiglio (principio già insito nella vigente regolamentazione).

Si tratta di una previsione che non dovrebbe avere impatto sugli assetti di governo dei gestori, inclusi quelli di maggiori dimensioni: dalle analisi svolte risulta infatti che ad oggi in nessun gestore le due cariche coincidono.

PARTE I – REGOLAMENTO DELLA BANCA D’ITALIA DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 4-UNDECIES E 6, COMMA 1, LETTERE B) E C-BIS), DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (“TUF”)

INDICE

PARTE 1 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Fonti normative

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Principi generali

PARTE 2 – GOVERNO SOCIETARIO, REMUNERAZIONI E CONTROLLI INTERNI NELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 4 - Definizioni

Articolo 5 - Ambito di applicazione

Articolo 6 - Requisiti generali di organizzazione

Articolo 7 - Principi di governo societario

Titolo II – Governo societario

Capo I – Ruolo degli organi sociali

Articolo 8 - Organo con funzione di supervisione strategica

Articolo 9 - Sistemi interni di segnalazione delle violazioni

Articolo 10 - Organo con funzione di gestione

Articolo 11 - Organo con funzioni di controllo

Articolo 12 - Responsabilità dell’alta dirigenza

Articolo 13 - Autovalutazione degli organi

Capo II – Composizione e nomina degli organi sociali

Articolo 14 - Composizione degli organi sociali

Articolo 15 - Comitati endo-consiliari

Articolo 16 - Ruolo del Presidente

Titolo III – Sistema dei controlli interni e funzioni aziendali di controllo

Articolo 17 – Sistema dei controlli interni e istituzione delle funzioni aziendali di controllo di conformità alle norme, di gestione del rischio e di revisione interna

Titolo IV – Requisiti organizzativo-prudenziali in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione

Articolo 18 - Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione

Titolo V – Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti

Articolo 19 - Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti

Titolo VI – Continuità dell'attività

Articolo 20 - Continuità dell'attività

PARTE 3 – DEPOSITO E SUB-DEPOSITO DI BENI DEI CLIENTI

Titolo I – Disposizioni di carattere generale, ambito di applicazione, fonti normative, definizioni

Articolo 21 - Disposizioni generali e ambito di applicazione

Articolo 22 - Fonti normative

Articolo 23 - Definizioni

Titolo II – Deposito e sub-deposito

Articolo 24 - Evidenze presso l'intermediario e obblighi informativi

Articolo 25 - Deposito delle disponibilità liquide consegnate all'intermediario

Articolo 26 - Sub-deposito degli strumenti finanziari dei clienti

Articolo 27 - Utilizzo degli strumenti finanziari dei clienti

Articolo 28 - Selezione dei depositari e dei sub-depositari

Articolo 29 - Intermediari che non possono detenere beni dei clienti

Articolo 30 - Responsabile degli obblighi di salvaguardia dei beni dei clienti

Articolo 31 - Agenti di cambio

PARTE 4 – SGR, SICAV E SICAF

Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 32 - Definizioni

Articolo 33 - Ambito di applicazione

Titolo II – Sistema organizzativo e governo societario

Articolo 34 - Requisiti generali di organizzazione

Articolo 35 - Organi sociali

Articolo 36 - Autovalutazione degli organi sociali

Articolo 37 - Composizione degli organi sociali

Articolo 38 - Comitati endo-consiliari

Articolo 39 - Ruolo del Presidente

Articolo 40 - Sistemi interni di segnalazione delle violazioni

Titolo III – Requisiti organizzativo-prudenziali in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione

Articolo 41 - Disposizioni generali

Articolo 42 - Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione

Articolo 43 - Ruolo degli organi sociali

Articolo 44 - Criterio di proporzionalità

Articolo 45 - Comitato remunerazioni

Articolo 46 - Remunerazione dei consiglieri non esecutivi, dei componenti dell'organo con funzione di controllo e dei componenti delle funzioni aziendali di controllo

Titolo IV – Funzioni aziendali di controllo

Articolo 47 - Funzione di gestione del rischio

Articolo 48 - Funzione di controllo della conformità

Articolo 49 - Funzione di revisione interna

Articolo 50 - Funzioni aziendali di controllo e principio di proporzionalità

Titolo V – Delega

Articolo 51 - Principi generali

Articolo 52 - Ragioni obiettive per la delega

Articolo 53 - Caratteristiche del delegato

Articolo 54 - Delega della gestione del portafoglio o del rischio

Articolo 55 - Vigilanza efficace

Articolo 56 - Sub-delega

Articolo 57 - Società fantasma

Articolo 58 - Rapporti con distributori, consulenti, prime broker e controparti

Articolo 59 - Conflitti di interesse

PARTE 5 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 60 - Disposizioni finali

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - COMUNICAZIONE DELL'INTENZIONE DI STIPULARE ACCORDI DI *OUTSOURCING*

ALLEGATO 2 - POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE DEI GESTORI (STRALCIO)

ALLEGATO 3 - BENI DEI CLIENTI DETENUTI DAGLI AGENTI DI CAMBIO

ALLEGATO 4 - SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

PARTE 1

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 4-*undecies*, 6, comma 1, lettere b) e c-*bis*), e 201, comma 12, del TUF.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
1. “alta dirigenza”: le persone fisiche che esercitano funzioni esecutive e che sono responsabili della gestione quotidiana e ne rispondono all’organo di gestione, compresa l’attuazione delle politiche concernenti la distribuzione di servizi e prodotti ai clienti;
 2. “Circolare n. 285/2013”: la Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti;
 3. “cliente”: persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati i servizi o sono offerti;
 4. “componenti esecutivi”: *i*) i consiglieri che sono membri del comitato esecutivo, o sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell’impresa; *ii*) i consiglieri che rivestono incarichi direttivi nell’intermediario, cioè hanno l’incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l’assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo all’organo collegiale sull’attività svolta; *iii*) i consiglieri che rivestono le cariche *sub i*) o gli incarichi *sub ii*) in qualsiasi società del gruppo bancario, del gruppo di SIM o del gruppo finanziario;
 5. “esternalizzazione”: l’esternalizzazione come definita dall’articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento 565/2017;
 6. “funzioni aziendali di controllo”: la funzione di conformità alle norme (*compliance*), la funzione di controllo dei rischi (*risk management*) e la funzione di revisione interna (*internal audit*);
 7. “gruppo bancario”: il gruppo bancario, come definito dall’articolo 60 del TUB;
 8. “gruppo di SIM”: il gruppo composto alternativamente: *i*) dalla SIM capogruppo e dalle imprese di investimento nonché dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate; *ii*) dalla società finanziaria capogruppo e dalle imprese di investimento nonché dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell’insieme delle società da essa controllate vi sia almeno una SIM. Dal gruppo di SIM sono escluse le società sottoposte a vigilanza consolidata ai sensi dell’articolo 65 del TUB;
 9. “gruppo finanziario”: il gruppo finanziario, come definito al par. 3 della Sez. I, Cap. II, Tit. I, della Circolare della Banca d’Italia n. 288 del 3 aprile 2015;
 10. “organi con funzione di controllo”: a seconda del modello di amministrazione e controllo, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
 11. “organo con funzione di gestione”: l’organo sociale o i componenti di esso ai quali – ai sensi del codice civile e per disposizione statutaria – spettano o sono delegati compiti di gestione, ossia

l'attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione;

12. “organo con funzione di supervisione strategica”: l'organo sociale a cui – ai sensi del codice civile e per disposizione statutaria – sono attribuite funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale (ad esempio, mediante esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche della società);
13. “organi sociali”: il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo;
14. “Orientamenti dell'EBA in materia di *governance* interna”: gli Orientamenti sulla *governance* interna della *European Banking Authority* del 21 marzo 2018 (EBA/GL/2017/11);
15. “Raccomandazioni dell'EBA”: le Raccomandazioni in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi in *cloud* emanate dalla *European Banking Authority* del 28 marzo 2018 (EBA/REC/2017/03);
16. “Regolamento 565/2017”: il Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;
17. “servizi accessori”: i servizi di cui all'articolo 1, comma 6, del TUF;
18. “servizi *cloud*”: i servizi forniti tramite *cloud computing*, ossia un modello che consente l'accesso in rete diffuso, conveniente e su richiesta a un gruppo condiviso di risorse informatiche configurabili (ad esempio reti, server, memorie, applicazioni e servizi), che possono essere forniti e messi a disposizione rapidamente con un minimo di attività gestionale o di interazione con il fornitore del servizio;
19. “servizi e attività di investimento”: i servizi e le attività previsti all'articolo 1, comma 5, del TUF anche ove prestati fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza, nonché alla Sezione A della tabella allegata al TUF;
20. “sistema di gestione del rischio dell'impresa”: le strategie, le politiche, i processi e i meccanismi riguardanti l'individuazione, l'assunzione, la gestione, la sorveglianza e l'attenuazione dei rischi a cui l'intermediario è o potrebbe essere esposto (tra cui il rischio di credito, di mercato, operativo, reputazionale e strategico) e per determinare e controllare il livello di rischio tollerato;
21. “sistema dei controlli”: l'insieme delle regole, funzioni, strutture, risorse, processi e procedure volti, tra gli altri, alla verifica dell'attuazione delle strategie e politiche aziendali, all'efficienza e all'efficacia dei processi aziendali, al mantenimento dell'affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche e alla identificazione, misurazione o valutazione, prevenzione o attenuazione e comunicazione dei rischi, quali, ad esempio, i rischi di mercato, di credito, operativi e reputazionali;
22. “succursale”: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un intermediario e che fornisce servizi e/o attività di investimento o servizi accessori;
23. “TUF”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, e successive modificazioni;
24. “TUB”: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni;

2. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nel TUF.

Articolo 3 **(Principi generali)**

1. I destinatari del presente Regolamento, come identificati dalle Parti 2, 3 e 4, si dotano di un sistema organizzativo idoneo ad assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale, secondo i principi, i criteri e i requisiti di cui al presente Regolamento. Essi assicurano l'unitarietà e l'idoneità del sistema organizzativo, anche in termini di trasparenza e funzionalità della complessiva struttura aziendale, tenuto conto delle disposizioni europee e nazionali applicabili alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, di servizi accessori e del servizio di gestione collettiva del risparmio.

2. Nel caso di gruppo bancario, di SIM o finanziario, la società capogruppo assicura, attraverso l'attività di direzione e coordinamento, la coerenza complessiva del sistema organizzativo di gruppo, con particolare riguardo all'esigenza di stabilire adeguate modalità di raccordo tra gli organi, le strutture e le funzioni aziendali delle diverse componenti del gruppo.

3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano in maniera proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta nonché alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati.

4. Restano ferme le disposizioni emanate dalla Consob in attuazione del TUF o di altre disposizioni di legge, applicabili ai destinatari del presente Regolamento.

PARTE 2

GOVERNO SOCIETARIO, REMUNERAZIONI E CONTROLLI INTERNI NELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

Titolo I *Disposizioni generali*

Articolo 4 (Definizioni)

1. Ai fini della presente Parte, si intende per:

- “agenti di cambio”: i soggetti iscritti nel ruolo di cui all’articolo 201, comma 7, del TUF;
- “banca”: la banca e la società capogruppo di un gruppo bancario e, per quanto applicabile, la succursale di una banca di paesi terzi stabilita in Italia;
- “Bancoposta”: la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Bancoposta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001;
- “CRR”: il Regolamento (UE) del 26 giugno 2013, n. 575, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;
- “funzioni operative essenziali o importanti”: le funzioni operative definite dall’articolo 30 del Regolamento 565/2017;
- “intermediari”: le SIM e, limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, le banche, gli intermediari finanziari, Bancoposta e gli agenti di cambio;
- “intermediario di maggiori dimensioni”: l’intermediario appartenente alla prima delle macrocategorie individuate dalla Circolare della Banca d’Italia n. 269 del 7 maggio 2008 (“Guida per l’attività di vigilanza”), Parte Prima, Sezione I, Capitolo I, par. 5.1, nonché l’intermediario con azioni quotate su un mercato regolamentato o che è controllato da una società le cui azioni sono quotate su un mercato regolamentato;
- “intermediario finanziario”: gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB o la società capogruppo di un gruppo finanziario;
- “SIM”: la SIM o la società capogruppo di un gruppo di SIM e, per quanto applicabile, la succursale di un’impresa di investimento di paesi terzi stabilita in Italia.

Articolo 5 (Ambito di applicazione)

1. La presente Parte si applica agli intermediari, ad eccezione del Titolo IV, che si applica solo alle SIM.

2. Fermo restando quanto previsto da disposizioni europee direttamente applicabili, nelle materie di cui ai Titoli da I a IV e VI e all’articolo 19, comma 4, del Titolo V, le banche, Bancoposta e gli intermediari finanziari applicano integralmente, anche con riferimento alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in attuazione del TUB o di altre norme che disciplinano i medesimi intermediari.

Articolo 6

(Requisiti generali di organizzazione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, gli intermediari adottano, applicano e mantengono solidi dispositivi di governo societario, idonei meccanismi di controllo interno, un efficace sistema di gestione del rischio e di continuità dell'attività. Per le medesime finalità, i requisiti organizzativi degli intermediari sono altresì disciplinati dall'articolo 21 del Regolamento 565/2017.
2. Gli intermediari applicano il Titolo III, Sezioni 6 e 7, degli Orientamenti dell'EBA in materia di *governance* interna.

Articolo 7

(Principi di governo societario)

1. Gli intermediari:

- a) definiscono una ripartizione di compiti tra organi sociali e all'interno degli stessi tale da assicurare il bilanciamento dei poteri e un'efficace e costruttiva dialettica;
- b) adottano idonee cautele, statutarie e organizzative, volte a prevenire i possibili effetti pregiudizievoli sulla gestione derivanti dall'eventuale compresenza nello stesso organo sociale di due o più funzioni (di supervisione strategica, di gestione, di controllo);
- c) assicurano una composizione degli organi sociali, per numero e professionalità, che consenta l'efficace assolvimento dei loro compiti;
- d) predispongono adeguati flussi informativi, in modo da assicurare la circolazione di informazioni tra gli organi sociali e all'interno degli stessi. A tal fine, individuano e formalizzano prassi operative in tema di procedure di convocazione degli organi sociali, periodicità delle riunioni e partecipazioni alle stesse, che garantiscano effettività e tempestività all'azione degli organi e dei loro comitati;
- e) realizzano percorsi formativi adeguati ad assicurare che le competenze tecniche dei componenti degli organi sociali nonché dei responsabili delle principali funzioni aziendali siano mantenute costanti e aggiornate nel tempo; in caso di nuove nomine, sono predisposti programmi di formazione specifici per agevolare l'inserimento dei nuovi componenti negli organi sociali;
- f) sviluppano una cultura del rischio integrata e diffusa in tutta la struttura aziendale, basata su una piena comprensione dei rischi connessi con l'attività svolta e delle loro modalità di gestione, anche tenendo conto del quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio dell'intermediario. A tal fine, gli intermediari applicano il Titolo III, Sezione 9, degli Orientamenti dell'EBA in materia di *governance* interna;
- g) adottano elevati *standard* di condotta, eventualmente attraverso l'elaborazione di specifici codici, ne verificano l'osservanza a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale e assicurano che il personale sia pienamente consapevole delle conseguenze del mancato rispetto di questi *standard*. A tal fine gli intermediari applicano il Titolo III, Sezione 10, degli Orientamenti dell'EBA in materia di *governance* interna.

2. I verbali delle riunioni degli organi sociali illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

Titolo II
Governo societario

Capo I – Ruolo degli organi sociali

Articolo 8
(Organo con funzione di supervisione strategica)

1. L'organo con funzione di supervisione strategica:
- a) definisce gli obiettivi e gli indirizzi strategici dell'intermediario, ne approva il modello di *business*, i profili e i livelli di rischio e le relative soglie di tolleranza, nonché le politiche aziendali, incluse quelle in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali, sistema di gestione del rischio, continuità operativa e gestione dei conflitti di interesse; ne verifica periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione dell'attività aziendale; promuove la diffusione della cultura del rischio a tutti i livelli dell'organizzazione; valuta periodicamente l'adeguatezza e l'attuazione degli obiettivi e degli indirizzi strategici e l'efficacia dei dispositivi di governo societario aziendale e assume i provvedimenti opportuni per rimediare a eventuali carenze; per quanto riguarda le politiche in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali e di gestione dei conflitti di interesse, gli intermediari applicano il Titolo III, Sezioni 8 e 12, degli Orientamenti dell'EBA in materia di *governance* interna;
 - b) approva i processi relativi alla prestazione dei servizi e attività di investimento e ne verifica periodicamente l'adeguatezza, in conformità con la tolleranza al rischio dell'intermediario e con le caratteristiche ed esigenze dei clienti, eventualmente anche attraverso lo svolgimento di adeguate prove di *stress*;
 - c) approva la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, i relativi compiti e responsabilità e i flussi informativi tra queste e gli altri organi aziendali; verifica che l'assetto delle funzioni aziendali di controllo sia definito in coerenza con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
 - d) approva e verifica periodicamente, con cadenza almeno annuale, la struttura organizzativa e l'attribuzione di compiti e responsabilità, definendo le conoscenze e le competenze richieste al personale, le risorse, le procedure e i dispositivi per la prestazione di servizi e delle attività di investimento da parte dell'intermediario, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità delle sue attività e di tutti gli obblighi che esso deve rispettare;
 - e) verifica che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo;
 - f) assicura che la struttura di remunerazione e incentivazione sia tale da non accrescere i rischi aziendali, sia coerente con le strategie di lungo periodo e incoraggi una condotta professionale responsabile e il trattamento equo dei clienti, ed eviti conflitti di interesse nelle relazioni con questi ultimi;
 - g) supervisiona il processo di informazione al pubblico e di comunicazione dell'intermediario;
 - h) approva i sistemi contabili e di rendicontazione (*reporting*).

Articolo 9
(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)

1. L'organo con funzione di supervisione strategica approva i sistemi interni di segnalazione delle violazioni, secondo quanto previsto dall'Allegato 4.

Articolo 10 (Organo con funzione di gestione)

1. L'organo con funzione di gestione:
 - a) attua le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio dell'impresa, definite dall'organo con funzione di supervisione strategica, anche controllando l'operato dell'alta dirigenza;
 - b) verifica nel continuo l'adeguatezza del sistema di gestione del rischio dell'impresa;
 - c) definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi sociali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti;
 - d) definisce in modo chiaro i compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali;
 - e) assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato.

Articolo 11 (Organo con funzioni di controllo)

Testo non modificato rispetto alle disposizioni vigenti

1. All'organo con funzioni di controllo sono attribuiti compiti e poteri necessari al pieno ed efficace assolvimento dell'obbligo di rilevare le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti la prestazione dei servizi.
2. Nello svolgimento dei propri compiti l'organo con funzioni di controllo può avvalersi di tutte le unità operative aventi funzioni di controllo all'interno dell'azienda.

Articolo 12 (Responsabilità dell'alta dirigenza)

1. L'alta dirigenza è responsabile di assicurare che le politiche e le procedure siano idonee a garantire il rispetto da parte dell'intermediario, dei suoi dipendenti e degli agenti collegati, degli obblighi previsti dalle norme in materia di servizi di investimento.
2. Le responsabilità dell'alta dirigenza sono altresì disciplinate dall'articolo 25 del Regolamento 565/2017.

Articolo 13 (Autovalutazione degli organi)

1. Gli organi con funzione di supervisione strategica, di controllo e, se collegiali, di gestione degli intermediari di maggiori dimensioni si sottopongono a un processo di autovalutazione, svolto almeno su base annuale, i cui esiti sono formalizzati in un apposito documento. Tale documento illustra almeno i risultati ottenuti dal processo di autovalutazione, evidenziando i punti di forza e di debolezza emersi, nonché le azioni correttive eventualmente necessarie.
2. Il processo di autovalutazione riguarda l'organo nel suo complesso e il contributo che i singoli

componenti apportano ai suoi lavori; la valutazione è estesa ai comitati interni, se presenti.

Capo II – Composizione e nomina degli organi sociali

Articolo 14

(Composizione degli organi sociali)

1. La composizione degli organi sociali riflette un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere.

2. I componenti degli organi sociali:

- sono pienamente consapevoli della struttura organizzativa e operativa dell'intermediario, dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che sono chiamati a svolgere e delle conseguenti responsabilità;
- sono dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e calibrate in relazione alla tipologia dei servizi prestati e alle caratteristiche operative e dimensionali dell'intermediario;
- possiedono competenze diffuse e opportunamente diversificate;
- fermo restando il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti da disposizioni di legge, regolamentari o statutarie, dedicano tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- indirizzano la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo dell'intermediario;
- operano con autonomia di giudizio.

3. La composizione degli organi e la nomina e la revoca dei relativi componenti sono disciplinate nello statuto in modo chiaro e trasparente: non sono consentiti riferimenti o richiami ad accordi, strutture o soggetti esterni alla società. Non sono adottati dispositivi che rendano eccessivamente difficoltoso il rinnovo degli organi sociali.

4. I componenti non esecutivi partecipano ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo.

5. Nell'organo con funzione di supervisione strategica è presente un numero adeguato di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza; essi vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione. I consiglieri indipendenti possiedono professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo.

6. Negli intermediari di maggiori dimensioni, almeno un quarto dei componenti possiede i requisiti di indipendenza. Qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore.

7. Le SIM di cui all'articolo 4, paragrafo 1, n. 2, lett. b) e c), del CRR possono non applicare le disposizioni di cui al comma 5, a condizione che la scelta non comprometta il corretto funzionamento dell'organo con funzione di supervisione strategica e sia adeguatamente motivata.

Articolo 15

(Comitati endo-consiliari)

1. Negli intermediari di maggiori dimensioni, all'interno dell'organo con funzione di supervisione

strategica sono costituiti tre comitati specializzati in tema di “nomine”, “rischi” e “remunerazioni”. Si applica la Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione IV, paragrafi 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 e 2.3.4.

2. La composizione, il mandato, i poteri (consultivi, istruttori, propositivi), le risorse disponibili e i regolamenti interni dei comitati sono chiaramente definiti; l’istituzione dei comitati non comporta una limitazione dei poteri decisionali e della responsabilità degli organi sociali al cui interno essi sono costituiti.

Articolo 16 (Ruolo del Presidente)

1. Il presidente dell’organo con funzione di supervisione strategica promuove il buon funzionamento dell’organo, favorisce il confronto interno e assicura il bilanciamento dei poteri, si pone come interlocutore dell’organo con funzione di controllo e, ove presenti, dei comitati endo-consiliari.
2. Il presidente dell’organo con funzione di supervisione strategica favorisce in modo neutrale la dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi e sollecita la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori dell’organo.
3. Al presidente dell’organo con funzioni di controllo si applicano, in quanto compatibili, i commi 1 e 2.
4. Si applica la Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione V, par. 2.2, lett. a) e b).
5. Qualora negli intermediari sia istituita la carica di amministratore delegato, essa non può essere cumulata con quella di presidente dell’organo con funzione di supervisione strategica.

Titolo III

Sistema dei controlli interni e funzioni aziendali di controllo

Articolo 17

(Sistema dei controlli interni e istituzione delle funzioni aziendali di controllo di conformità alle norme, di gestione del rischio e di revisione interna)

1. Gli intermediari istituiscono e mantengono funzioni permanenti, efficaci e indipendenti di controllo di conformità alle norme e, se in linea con il principio di proporzionalità, di gestione del rischio dell'impresa e di revisione interna.
2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, l'istituzione della funzione di controllo di conformità è disciplinata dall'articolo 22 del Regolamento 565/2017. La funzione di controllo di conformità alle norme presiede altresì alla gestione del rischio di non conformità a norme imperative (leggi o regolamenti) o di autoregolamentazione con riguardo a tutta l'operatività aziendale.
3. La funzione di gestione del rischio è disciplinata dall'articolo 23 del Regolamento 565/2017.
4. La funzione di revisione interna è disciplinata dall'articolo 24 del Regolamento 565/2017.
5. Alla funzione di gestione del rischio e di revisione interna si applica l'articolo 22, paragrafo 3, del Regolamento 565/2017.
6. Le funzioni aziendali di controllo sono tra loro separate, sotto un profilo organizzativo.
7. Il responsabile di funzioni aziendali di controllo può essere un componente dell'organo amministrativo, purché sia destinatario di specifiche deleghe in materia di controlli e non sia destinatario di altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia.
8. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con riferimento alla funzione di conformità alle norme, gli intermediari sono esentati dal requisito di cui al comma 6, se il suo rispetto non è proporzionato alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta nonché alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati ed è comunque assicurata l'efficacia della funzione di conformità alle norme.
9. Fermo restando quanto previsto al comma 3, con riferimento alla funzione di gestione del rischio, gli intermediari sono esentati dal requisito di cui al comma 6 e, con riferimento alla funzione di gestione del rischio, dai requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettere d) e e), del Regolamento 565/2017, se il loro rispetto non è proporzionato alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta nonché alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati ed è comunque assicurata l'efficacia della funzione di gestione del rischio.
10. Fermo restando quanto previsto al comma 4, con riferimento alla funzione di revisione interna, gli intermediari sono esentati dai requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettere d) e e) del Regolamento 565/2017, se il loro rispetto non è proporzionato alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta nonché alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati ed è comunque assicurata l'efficacia della funzione di revisione interna.
11. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e in coerenza con il principio di proporzionalità, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, gli intermediari applicano altresì quanto previsto dal Titolo V, Sezioni 15, 16, 17, 19, 20, 21 e 22, degli Orientamenti dell'EBA in materia di *governance* interna.

Titolo IV

Requisiti organizzativo-prudenziali in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione

Articolo 18

(Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione)

Testo non modificato rispetto alle disposizioni vigenti (salvo che per alcuni aggiustamenti formali)

1. Le SIM, ivi comprese le loro componenti estere ovunque insediate, applicano le regole contenute nella Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, coerentemente con le loro caratteristiche operative, dimensionali e l'attività svolta, nonché avendo riguardo alla tipologia ed entità dei rischi assunti. Osservano le suddette disposizioni secondo quanto stabilito per:

- a) le banche “di maggiori dimensioni e complessità operativa”, se appartenenti alla prima macro-categoria definita nella Guida per l'attività di vigilanza adottata dalla Banca d'Italia in materia di processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP);
- b) le banche “di minori dimensioni e complessità operativa”, se appartenenti alla quarta macro-categoria SREP;
- c) le banche “intermedie”, se appartenenti alla seconda o terza macro-categoria SREP.

2. Le SIM appartenenti ad un gruppo bancario si attengono alle politiche di remunerazione definite dalla capogruppo.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui al comma 1 che, su base individuale, prestano esclusivamente uno o più dei seguenti servizi:

- a) il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, senza detenzione di denaro o strumenti finanziari appartenenti ai clienti;
- b) il servizio di consulenza in materia di investimenti, senza detenzione di denaro o strumenti finanziari appartenenti ai clienti;
- c) servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati con sottostante non finanziario, prestati da soggetti che operano solo con clienti professionali.

Titolo V

Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti

Articolo 19

(Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti)

1. Gli intermediari, quando affidano a un terzo l'esecuzione di funzioni operative essenziali o importanti adottano misure ragionevoli per mitigare i rischi connessi.
2. L'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti non deve ridurre l'efficacia del sistema dei controlli né impedire alla Banca d'Italia e alla Consob di controllare che gli intermediari adempiano a tutti i loro obblighi.
3. L'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti è disciplinata dagli articoli 30, 31 e 32 del Regolamento 565/2017.
4. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, in caso di esternalizzazione a fornitori di servizi *cloud*, gli intermediari applicano le Raccomandazioni dell'EBA del 28 marzo 2018. Gli intermediari trasmettono alla Banca d'Italia l'informativa prevista dalla Raccomandazione 4.2 almeno 30 giorni prima di conferire l'incarico.

Titolo VI
Continuità dell'attività

Articolo 20
(Continuità dell'attività)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 del Regolamento 565/2017 e nel rispetto del principio di proporzionalità, gli intermediari applicano quanto previsto dal Titolo VI degli Orientamenti dell'EBA in materia di *governance* interna.

PARTE 3

DEPOSITO E SUB-DEPOSITO DI BENI DEI CLIENTI

Titolo I

Disposizioni di carattere generale, ambito di applicazione, fonti normative, definizioni

Articolo 21

(Disposizioni generali e ambito di applicazione)

Testo non modificato rispetto alle disposizioni vigenti (salvo che per alcuni aggiustamenti formali)

1. Le presenti disposizioni si applicano agli intermediari in relazione alla prestazione di servizi o attività di investimento quando: ricevono in deposito i beni dei clienti; li depositano (disponibilità liquide) o sub- depositano (strumenti finanziari) presso soggetti terzi; sono abilitati a disporre dei conti di deposito intestati ai clienti.
2. Le soluzioni organizzative e procedurali, la cui definizione puntuale è rimessa agli intermediari, sono adeguate in relazione al tipo e all'entità delle attività svolte e alla natura della clientela e, più in generale, esse sono idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati e la separazione patrimoniale (tra i patrimoni dei singoli clienti e tra questi e il patrimonio dell'intermediario).

Articolo 22

(Fonti normative)

Testo non modificato rispetto alle disposizioni vigenti

1. La materia è disciplinata dagli articoli 6, comma 1, lettera b), 22 e 201, comma 12, TUF.

Articolo 23

(Definizioni)

1. Ai fini della presente Parte si definiscono:
 - “beni”: le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari;
 - “conto omnibus”: il conto aperto presso un depositario abilitato, intestato all'intermediario, in cui sono depositati strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti;
 - “depositari abilitati”: le banche centrali, le banche italiane, le banche comunitarie e le banche di paesi terzi;
 - “fondi del mercato monetario riconosciuti”: si intendono gli organismi di investimento collettivo del risparmio rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2009/65/CE ovvero quelli soggetti a vigilanza e autorizzati da un'autorità di vigilanza a norma del diritto nazionale di uno Stato membro dell'UE, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) il loro obiettivo di investimento principale è quello di mantenere il valore patrimoniale netto dell'impresa costante al valore nominale (al netto degli utili) o il valore del capitale iniziale investito, maggiorato dei proventi;
 - b) ai fini del raggiungimento dell'obiettivo indicato alla lettera a), alternativamente:

- i) investono esclusivamente in strumenti del mercato monetario di elevata qualità con una durata residua non superiore a 397 giorni, o con aggiustamenti periodici del rendimento coerenti con tale durata, e con una durata media ponderata di 60 giorni;
 - ii) investono a titolo accessorio in depositi presso banche;
- c) rappresentano un investimento liquido e prevedono il rimborso delle quote il giorno stesso della ricezione della richiesta o il giorno successivo.

Uno strumento del mercato monetario è considerato di elevata qualità se il gestore svolge in proprio una valutazione documentata della loro qualità creditizia che consenta di considerarli di elevata qualità. Laddove una o più agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) registrate e vigilate dall'ESMA abbiano fornito un rating del credito dello strumento, la valutazione interna tiene conto, tra l'altro, di questi rating;

- “intermediari”: i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), TUF, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e la società Poste italiane, Divisione Servizi di Bancoposta;
- “organismi di deposito centralizzato”: la Monte Titoli S.p.A. e gli altri organismi, italiani o esteri, abilitati sulla base della disciplina del paese di origine all'attività di deposito centralizzato di strumenti finanziari.

Titolo II

Deposito e sub-deposito

Articolo 24

(Evidenze presso l'intermediario e obblighi informativi)

1. L'intermediario istituisce e conserva apposite evidenze degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide dei clienti. Le evidenze sono relative a ciascun cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestati; esse indicano, se del caso, i depositari delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari.
2. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente ed essere utilizzabili per i controlli dell'*audit* interno. Esse sono riconciliate con regolarità, anche tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni concluse nel periodo di riferimento, con gli estratti conto prodotti dai depositari e sub-depositari ovvero con i beni depositati presso l'intermediario. Nelle evidenze dell'intermediario sono indicate, con riferimento alle singole operazioni relative a beni dei clienti, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento.
3. Gli strumenti finanziari dei clienti depositati presso sub-depositari sono distinguibili da quelli dell'intermediario e del sub-depositario e iscritti in conti separati.
4. Le disponibilità liquide dei clienti sono depositate presso depositari abilitati in conti separati da quelli degli intermediari.
5. L'intermediario adotta misure organizzative per minimizzare il rischio di perdita o di sottrazione dei beni dei clienti quali quelli derivanti da abusi, frode, cattiva gestione, errori contabili o negligenza.
6. Gli intermediari tengono costantemente aggiornate le seguenti informazioni:

- a) conti interni e registrazioni che identificano tempestivamente i saldi delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari detenuti per ogni cliente;
- b) il soggetto presso cui le disponibilità liquide dei clienti sono detenute, i dati dettagliati riguardanti i conti in cui le disponibilità sono detenute e i relativi accordi;
- c) il soggetto presso cui gli strumenti finanziari sono detenuti, i dati dettagliati riguardanti i conti aperti presso terzi e i relativi accordi;
- d) informazioni dettagliate sui terzi che svolgono eventuali attività correlate ed esternalizzate nonché sulle eventuali attività esternalizzate;
- e) i soggetti chiave dell'intermediario coinvolti in processi connessi al deposito e al sub-deposito, compresi quelli che svolgono funzioni connesse alla salvaguardia dei beni dei clienti;
- f) gli accordi pertinenti per stabilire la proprietà degli strumenti finanziari dei clienti, inclusi quelli di compensazione e di garanzia.

7. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti trasmettono annualmente alla Banca d'Italia una relazione che illustra i presidi adottati dagli intermediari per assicurare il rispetto del presente regolamento e di quanto previsto dagli articoli 22 e 23, comma 4-*bis*, del TUF e dalle relative disposizioni attuative.

Articolo 25

(Deposito delle disponibilità liquide consegnate all'intermediario)

1. L'intermediario deposita, entro il giorno lavorativo successivo alla loro ricezione, le disponibilità liquide ricevute dai clienti presso un depositario abilitato in conti intestati all'intermediario depositante con l'indicazione che si tratta di beni di terzi; questi conti sono tenuti distinti da quelli dell'intermediario. Le disponibilità liquide possono essere anche investite, previo consenso del cliente, in quote di fondi del mercato monetario riconosciuti, intestate all'intermediario, con l'indicazione che si tratta di intestazioni per conto di terzi. Prima di prestare il consenso, il cliente è informato delle specificità di questo investimento rispetto al deposito delle disponibilità liquide presso un depositario abilitato.

2. Il deposito delle disponibilità liquide dei clienti presso banche del medesimo gruppo di appartenenza dell'intermediario o l'investimento in quote di fondi del mercato monetario gestiti da SGR del medesimo gruppo di appartenenza dell'intermediario non può superare il 20 per cento dell'insieme delle disponibilità liquide dei clienti; questo limite può essere superato ove ciò risponda al principio di proporzionalità, in ragione della natura, della dimensione e della complessità operativa dell'intermediario, purché sia salvaguardata la sicurezza dei beni dei clienti.

3. Il presente articolo non si applica alle banche.

Articolo 26

(Sub-deposito degli strumenti finanziari dei clienti)

Testo non modificato rispetto alle disposizioni vigenti (salvo che per alcuni aggiustamenti formali)

1. Ferma restando la responsabilità dell'intermediario nei confronti del cliente, ove quest'ultimo dia il proprio consenso, gli strumenti finanziari possono essere sub-depositati presso:

- organismi di deposito centralizzato;
 - depositari abilitati.
2. Nelle evidenze di cui all'articolo 23 relative a ciascun cliente sono indicati i soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari, nonché l'eventuale appartenenza di questi soggetti al medesimo gruppo dell'intermediario e la loro nazionalità.
 3. Presso il sub-depositario gli strumenti finanziari dei clienti sono tenuti in conti intestati all'intermediario depositante, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi.
 4. L'intermediario depositante conserva i contratti stipulati con i sub-depositari.

Articolo 27

(Utilizzo degli strumenti finanziari dei clienti)

1. Gli intermediari non concludono accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a strumenti finanziari depositati dal cliente e non utilizzano questi strumenti finanziari per conto proprio o di terzi a meno che non ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
 - a) il cliente ha prestato esplicitamente per iscritto il consenso all'uso degli strumenti finanziari al ricorrere di specifiche condizioni;
 - b) gli strumenti finanziari sono utilizzati alle condizioni per cui il cliente ha prestato il consenso.
2. Gli intermediari non concludono accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli in relazione a strumenti finanziari sub-depositati presso terzi in conti omnibus e non utilizzano questi strumenti finanziari per conto proprio o di terzi a meno, che in aggiunta alle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non ricorra anche una delle seguenti condizioni:
 - a) tutti i clienti i cui strumenti finanziari sono sub-depositati nel conto omnibus abbiano prestato esplicitamente per iscritto il consenso all'uso degli strumenti finanziari al ricorrere di specifiche condizioni;
 - b) l'intermediario ha procedure e sistemi di controllo per assicurare che siano utilizzati solo gli strumenti finanziari dei clienti che abbiano prestato il consenso.
3. Nei casi previsti dal comma 2, l'intermediario mantiene le evidenze contenenti i dati relativi al cliente che ha impartito istruzioni sull'utilizzo degli strumenti finanziari e al numero di strumenti finanziari dei clienti che hanno dato il loro consenso, anche per permettere una corretta ripartizione di eventuali perdite.
4. Gli intermediari adottano misure adeguate per prevenire l'uso non autorizzato degli strumenti finanziari dei clienti per proprio conto o per conto di terzi e, se del caso, per porvi rimedio. In questo ambito:
 - a) concludono accordi con i clienti sulle misure da adottare nel caso in cui il cliente non abbia abbastanza disponibilità sul suo conto alla data di regolamento, come il prestito dei titoli corrispondenti per conto del cliente o la chiusura delle posizioni;
 - b) monitorano attentamente la futura capacità di consegnare gli strumenti alla data di regolamento e mettono in atto misure correttive qualora ciò non fosse possibile;
 - c) monitorano attentamente e richiedono tempestivamente gli strumenti non consegnati in circolazione alla data di regolamento e successivamente.
5. Nelle operazioni di prestito titoli, l'intermediario adotta misure specifiche volte a garantire che per tutta la durata del prestito: i) il cessionario del titolo fornisce garanzie adeguate; ii) sussistono sistemi di monitoraggio dell'adeguatezza delle garanzie; iii) è mantenuto un valore delle garanzie

coerente con quello degli strumenti finanziari dei clienti.

Articolo 28

(Selezione dei depositari e dei sub-depositari)

1. A eccezione del deposito presso banche centrali, l'intermediario seleziona i depositari delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari dei clienti sulla base delle loro competenze e della loro reputazione di mercato, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui essi operano. Nell'effettuare la selezione l'intermediario valuta l'opportunità di effettuare il deposito presso due o più depositari. L'attività svolta dai depositari e sub-depositari è periodicamente monitorata, per riesaminare l'efficienza e l'affidabilità del servizio.
2. L'intermediario, se intende effettuare il sub-deposito di strumenti finanziari presso soggetti insediati in un paese il cui ordinamento disciplina il deposito di strumenti finanziari e prevede forme di vigilanza dei soggetti che prestano l'attività, sub-deposita i beni presso soggetti regolamentati e vigilati.
3. L'intermediario può sub-depositare gli strumenti finanziari dei clienti presso un soggetto insediato in un paese il cui ordinamento non prevede una regolamentazione per il deposito di strumenti finanziari, solo se è rispettata almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) gli strumenti finanziari sono detenuti dall'intermediario per conto di clienti professionali e questi chiedono per iscritto all'intermediario di sub-depositarli presso un soggetto insediato in un paese il cui ordinamento non prevede una regolamentazione del deposito di strumenti finanziari;
 - b) la natura degli strumenti finanziari e dei servizi o delle attività di investimento a essi connessi ne impone il sub-deposito presso quel soggetto.

Articolo 29

(Intermediari che non possono detenere beni dei clienti)

Testo non modificato rispetto alle disposizioni vigenti (salvo che per alcuni aggiustamenti formali)

1. L'intermediario che non può detenere, neanche in via temporanea, strumenti finanziari e disponibilità liquide dei clienti adotta schemi operativi che assicurino il rispetto di questo divieto nella prestazione dei servizi o delle attività di investimento cui è autorizzato.
2. Si assume in linea con quanto previsto dal comma 1 il modulo operativo caratterizzato dal ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
 - a) il cliente: *i)* apre, a proprio nome, un conto denominato in euro e un conto titoli presso una banca, dedicati esclusivamente al compimento delle operazioni connesse con la prestazione dei servizi di investimento da parte dell'intermediario; *ii)* fornisce le disponibilità necessarie per la prestazione dei servizi di investimento; *iii)* rilascia all'intermediario una delega a effettuare operazioni a valere sui conti solo a fronte di specifici ordini impartiti da lui stesso ovvero, nel caso di gestioni patrimoniali, nell'ambito del mandato gestorio; *iv)* può disporre dei valori presenti nei conti dandone informazione all'intermediario, a eccezione di quelli necessari al regolamento degli ordini in corso di esecuzione;
 - b) la banca presso cui sono accessi i conti indicati alla lettera a) accerta, in virtù di accordi

contrattuali, che ogni operazione che interessa il conto titoli trova contropartita nel conto denominato in euro e viceversa, a eccezione del caso in cui il cliente, con uno specifico ordine impartito all'intermediario e reso noto anche alla banca, disponga altrimenti. Resta ferma la possibilità di movimentare un singolo conto nelle ipotesi in cui lo impongano le caratteristiche tecniche delle operazioni poste in essere, come nel caso del deposito di margini;

- c) quando il cliente intende estinguere i conti o prelevare parte dei valori depositati, l'intermediario si impegna a confermare alla banca l'inesistenza di operazioni già disposte e in fase di liquidazione.

3. Resta salva la possibilità per l'intermediario di adottare schemi operativi diversi da quello indicato al comma 2. In questo caso lo schema adottato è preventivamente comunicato alla Banca d'Italia.

Articolo 30

(Responsabile degli obblighi di salvaguardia dei beni dei clienti)

1. Gli intermediari designano un responsabile unico, con adeguate competenze, per la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide dei clienti. Nel rispetto del principio di proporzionalità, il responsabile designato può anche non essere unicamente preposto a questo compito.

Articolo 31

(Agenti di cambio)

Testo non modificato rispetto alle disposizioni vigenti (salvo che per alcuni aggiustamenti formali)

1. Gli agenti di cambio che nello svolgimento della propria attività detengono beni dei clienti:

- a) inviano alla Banca d'Italia, nei termini e con le modalità dalla stessa determinati, le informazioni indicate nell'Allegato 3 relative ai beni dei clienti;
- b) incaricano una società di revisione contabile iscritta nell'apposito albo tenuto dalla Consob di accertare, con cadenza almeno trimestrale, che sia assicurato il rispetto delle disposizioni contenute nella presente Parte. A tal fine, la società di revisione provvede a riscontrare, anche sulla base degli estratti conto emessi dai depositari o sub-depositari, la consistenza delle posizioni dei singoli clienti. Copia del contratto con cui l'agente di cambio conferisce l'incarico è inviato alla Banca d'Italia entro 30 giorni dalla stipula.

2. Gli agenti di cambio che non intendono detenere neanche in via temporanea disponibilità liquide e strumenti finanziari dei clienti si attengono alle disposizioni di cui all'art. 28. A essi non si applicano le disposizioni previste dal comma 1.

PARTE 4

SGR, SICAV E SICAF

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 32 **(Definizioni)**

1. Ai fini della presente Parte si intendono per:

- “delega”: la delega come disciplinata dal Regolamento 231/2013.
- “funzioni operative essenziali o importanti”: le funzioni operative per le quali un’anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione possono compromettere gravemente la capacità del gestore di conformarsi alle condizioni e agli obblighi derivanti dalla sua autorizzazione o previsti dalla disciplina di vigilanza; ovvero i risultati finanziari, la solidità o continuità della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio;
- “gestori”: Sgr, Sicav e Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni;
- “gestori significativi”: i gestori individuati secondo le modalità indicate nell’Allegato 2, paragrafo 4;
- “gestori sottosoglia”: i gestori indicati all’articolo 35-*undecies* del TUF;
- “*prime broker*”: la banca, l’impresa di investimento o qualsiasi altro soggetto sottoposto a regolamentazione e vigilanza prudenziale che offre servizi e attività di investimento a investitori professionali principalmente per finanziare o eseguire transazioni in strumenti finanziari in contropartita e che possa altresì fornire altri servizi quali compensazione e regolamento delle operazioni, servizi di custodia, prestito titoli, tecnologia personalizzata e strutture di supporto operativo;
- “Regolamento 231/2013”: Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012 , che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;
- “servizi”: i servizi e le attività di investimento, i servizi accessori e il servizio di gestione collettiva del risparmio;;
- “sistema di gestione del rischio”: il sistema disciplinato dall’articolo 38 del Regolamento 231/2013 e dal Regolamento Banca d’Italia sulla gestione collettiva del risparmio.

Articolo 33 **(Ambito di applicazione)**

1. I gestori applicano:

- a) in relazione alla prestazione dei servizi, i Titoli II e III della presente Parte;
- b) in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva, i Titoli IV e V della presente Parte.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini:

- i requisiti generali di organizzazione, le funzioni di controllo di conformità alle norme, di gestione del rischio dell'impresa e di revisione interna sono altresì disciplinati dagli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 27 del Regolamento 565/2017;

- l'esternalizzazione è disciplinata secondo quanto previsto dall'articolo 19.

3. Nella prestazione dei servizi, i gestori applicano l'articolo 17, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, l'articolo 19, comma 4, e l'articolo 20.

Titolo II

Sistema organizzativo e governo societario

Articolo 34

(Requisiti generali di organizzazione)

1. I gestori si dotano di un'organizzazione volta ad assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale. A tal fine, essi:

- definiscono una ripartizione di compiti tra organi sociali e all'interno degli stessi tale da assicurare il bilanciamento dei poteri e un'efficace e costruttiva dialettica;
- adottano idonee cautele, statutarie e organizzative, volte a prevenire i possibili effetti pregiudizievoli sulla gestione derivanti dall'eventuale compresenza nello stesso organo sociale di due o più funzioni;
- assicurano una composizione degli organi sociali, per numero e professionalità, che consenta l'efficace assolvimento dei loro compiti;
- predispongono adeguati flussi informativi, in modo da assicurare la circolazione di informazioni tra gli organi sociali e all'interno degli stessi. A tal fine, individuano e formalizzano prassi operative in tema di procedure di convocazione degli organi sociali, periodicità delle riunioni e partecipazioni alle stesse, che garantiscano effettività e tempestività all'azione degli organi e dei loro comitati.
- realizzano percorsi formativi adeguati ad assicurare che le competenze tecniche dei componenti degli organi sociali nonché dei responsabili delle principali funzioni aziendali siano mantenute costanti e aggiornate nel tempo; in caso di nuove nomine, sono predisposti programmi di formazione specifici per agevolare l'inserimento dei nuovi componenti negli organi sociali.
- sviluppano una cultura del rischio integrata e diffusa in tutta la struttura aziendale, basata su una piena comprensione dei rischi connessi con l'attività svolta e delle loro modalità di gestione, anche tenendo conto del quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio dell'intermediario;
- adottano elevati *standard* di condotta, eventualmente attraverso l'elaborazione di specifici codici, ne verificano l'osservanza a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale e assicurano che il personale sia pienamente consapevole delle conseguenze del mancato rispetto di questi *standard*.

2. I verbali delle riunioni degli organi sociali illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

3. I requisiti organizzativi dei gestori sono disciplinati altresì dagli articoli 22, 57, 59 e 60 del

Regolamento 231/2013.

Articolo 35
(Organi sociali)

1. L'organo con funzione di supervisione strategica:

- (i) individua gli obiettivi e le strategie del gestore, definendo le politiche aziendali, incluse quelle in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali, sistema di gestione del rischio e continuità dell'attività, ne valuta periodicamente la corretta attuazione e la coerenza con l'evoluzione dell'attività e promuove la diffusione della cultura del rischio a tutti i livelli dell'organizzazione;
- (ii) approva la struttura organizzativa, ivi inclusa l'attribuzione di compiti e responsabilità, le procedure aziendali e le funzioni di controllo e ne valuta periodicamente l'adeguatezza;
- (iii) valuta che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo ed efficace.

2. L'organo con funzione di gestione:

- (i) attua le politiche aziendali, inclusa la politica di gestione del rischio, definite dall'organo con funzione di supervisione strategica e ne verifica l'adeguatezza e l'efficace implementazione;
- (ii) cura costantemente l'adeguatezza dell'assetto delle funzioni aziendali e della suddivisione dei compiti e delle responsabilità;
- (iii) definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi sociali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti;
- (iv) riferisce all'organo con funzione di supervisione strategica e all'organo di controllo periodicamente, e comunque almeno ogni due mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.

3. L'organo con funzione di controllo:

- (i) esercita i compiti e dispone dei poteri necessari al pieno ed efficace assolvimento dell'obbligo di rilevare le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti la prestazione dei servizi;
- (ii) può avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, di tutte le unità operative aventi funzioni di controllo all'interno dell'azienda.

4. I compiti e i poteri degli organi sociali sono altresì disciplinati dagli articoli 21 e 60 del Regolamento 231/2013.

5. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, gli articoli del Regolamento 231/2013 che menzionano "l'organo di gestione" e "l'alta dirigenza", come definiti ai sensi dell'articolo 1, numeri 3 e 4 del medesimo Regolamento, si intendono riferiti all'organo con funzione di supervisione strategica o all'organo con funzione di gestione, come definiti all'articolo 2, comma 1, numeri 11 e 12, del presente regolamento, in coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in materia di competenza e responsabilità dei predetti organi.

Articolo 36
(Autovalutazione degli organi sociali)

1. I gestori significativi e, in ogni caso, i gestori le cui azioni sono quotate in un mercato regolamentato o che sono controllati da una società con azioni quotate su un mercato regolamentato applicano l'articolo 13.

Articolo 37
(Composizione degli organi sociali)

1. I gestori applicano l'articolo 14, commi da 1 a 4. I gestori diversi dai gestori sottosoglia applicano anche il comma 5 del medesimo articolo.
2. I gestori significativi e, in ogni caso, i gestori le cui azioni sono quotate in un mercato regolamentato o che sono controllati da una società con azioni quotate su un mercato regolamentato applicano altresì l'articolo 14, comma 6.

Articolo 38
(Comitati endo-consiliari)

1. I gestori significativi e, in ogni caso, i gestori le cui azioni sono quotate in un mercato regolamentato o che sono controllati da una società con azioni quotate su un mercato regolamentato applicano l'articolo 15 per quanto attiene ai comitati "rischi" e "nomine". Resta fermo quanto previsto dall'articolo 44 per quanto attiene al comitato "remunerazioni".

Articolo 39
(Ruolo del Presidente)

1. I gestori applicano l'articolo 16, commi da 1 a 4. I gestori diversi dai gestori sottosoglia applicano anche il comma 5 del medesimo articolo.

Articolo 40
(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)

1. I gestori applicano l'articolo 9.

Titolo III

Requisiti organizzativo-prudenziali in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione

Articolo 41

(Disposizioni generali)

Testo non modificato rispetto alle disposizioni vigenti

1. Le disposizioni del presente Titolo e dell'Allegato 2 disciplinano gli obblighi dei gestori in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.
2. I gestori applicano le disposizioni del presente Titolo e dell'Allegato 2, ove compatibili, anche alle succursali e filiazioni estere, ovunque insediate.
3. Le disposizioni del presente Titolo e dell'Allegato 2 non si applicano ai gestori sottosoglia.

Articolo 42

(Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione)

Testo non modificato rispetto alle disposizioni vigenti

1. I gestori adottano politiche e prassi di remunerazione e incentivazione che riflettono e promuovono una sana ed efficace gestione dei rischi e che non incoraggiano un'assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio, il regolamento, lo statuto o altri documenti costitutivi degli OICVM e dei FIA gestiti. La politica di remunerazione e incentivazione è altresì coerente con i risultati economici e con la situazione patrimoniale e finanziaria del gestore e degli OICVM e dei FIA gestiti. Le politiche e prassi di remunerazione riguardano sia la componente fissa sia quella variabile della remunerazione.
2. Le politiche e le prassi di remunerazione e incentivazione dei gestori di FIA sono altresì disciplinate dall'articolo 107 del Regolamento 231/2013.

Articolo 43

(Ruolo degli organi sociali)

Testo non modificato rispetto alle disposizioni vigenti

1. L'organo con funzione di supervisione strategica elabora e riesamina, con periodicità almeno annuale, la politica di remunerazione e incentivazione ed è responsabile della sua corretta attuazione. Esso assicura, inoltre, che la politica di remunerazione e incentivazione sia adeguatamente documentata e accessibile all'interno della struttura aziendale. L'organo con funzione di supervisione strategica assolve questi obblighi con il contributo dei consiglieri non esecutivi che hanno competenze in materia di gestione del rischio e di remunerazioni.
2. L'assemblea dei soci approva la politica di remunerazione e incentivazione nei casi previsti dall'Allegato 2 e secondo quanto ivi stabilito.

Articolo 44

(Criterio di proporzionalità)

Testo non modificato rispetto alle disposizioni vigenti

1. I gestori elaborano e attuano politiche e prassi di remunerazione e incentivazione coerenti con le proprie caratteristiche, la dimensione propria e quella degli OICVM e FIA gestiti, l'organizzazione interna, la natura, la portata e la complessità delle loro attività.

2. I gestori applicano, in conformità al comma 1, le disposizioni sulle politiche di remunerazione e incentivazione alle diverse categorie di personale, secondo quanto indicato nell'Allegato 2.
3. Per identificare il personale più rilevante, i gestori svolgono un'accurata valutazione, secondo quanto indicato nell'Allegato 2.

Articolo 45 **(Comitato remunerazioni)**

Testo non modificato rispetto alle disposizioni vigenti (salvo che per alcuni aggiustamenti formali)

1. I gestori significativi e, in ogni caso, i gestori le cui azioni sono quotate in un mercato regolamentato o che sono controllati da una società con azioni quotate su un mercato regolamentato istituiscono – all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica – un comitato remunerazioni, a cui sono attribuiti i compiti individuati nell'Allegato 2.
2. Il comitato remunerazioni si compone di soli consiglieri non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. Il Presidente è scelto tra i consiglieri indipendenti. Al comitato partecipano, o forniscono supporto, esperti in tema di gestione del rischio e della liquidità.
3. I gestori, se appartenenti a un gruppo bancario o di SIM possono non istituire il comitato remunerazioni, a condizione che: a) la società capogruppo del gruppo bancario o di SIM abbia istituito un comitato remunerazioni avente ruoli, responsabilità e composizione analoghi a quelli stabiliti dal presente Regolamento; e b) la politica di remunerazione elaborata dalla società capogruppo del gruppo bancario o di SIM tenga debitamente conto delle specificità del gestore sotto il profilo operativo e assicuri il rispetto del presente regolamento.
4. La deroga di cui al comma 3 non si applica in ogni caso ai gestori le cui azioni sono quotate su un mercato regolamentato.
5. Nei gestori che non sono tenuti, ai sensi del presente articolo, a istituire un comitato remunerazioni, i compiti del comitato sono assolti dall'organo con funzione di supervisione strategica con il contributo dei consiglieri indipendenti.

Articolo 46 **(Remunerazione dei consiglieri non esecutivi, dei componenti dell'organo con funzione di controllo e dei componenti delle funzioni aziendali di controllo)**

Testo non modificato rispetto alle disposizioni vigenti

1. La remunerazione dei consiglieri non esecutivi è di norma fissa. La remunerazione variabile, ove presente, costituisce una parte non significativa della remunerazione totale.
2. La remunerazione dei componenti dell'organo con funzione di controllo è esclusivamente fissa.
3. La remunerazione del personale delle funzioni aziendali di controllo è prevalentemente fissa; la remunerazione variabile, eventuale, è coerente con il conseguimento degli obiettivi legati alle relative funzioni e indipendente dai risultati conseguiti dai settori della società soggetti al proprio controllo.
4. Alla remunerazione variabile dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 si applica quanto stabilito ai sensi dell'Allegato 2.

Titolo IV
Funzioni aziendali di controllo

Articolo 47
(Funzione di gestione del rischio)

Testo non modificato rispetto alle disposizioni vigenti

1. La funzione di gestione del rischio è disciplinata dagli articoli 39, 42 e 43 del Regolamento 231/2013.

Articolo 48
(Funzione di controllo della conformità)

Testo non modificato rispetto alle disposizioni vigenti (salvo che per alcuni aggiustamenti formali)

1. L'istituzione della funzione di controllo della conformità è disciplinata dall'articolo 61 del Regolamento 231/2013. Questa disciplina si applica, *mutatis mutandis*, anche con riferimento all'osservanza delle disposizioni normative in materia di OICVM.

Articolo 49
(Funzione di revisione interna)

Testo non modificato rispetto alle disposizioni vigenti (salvo che per alcuni aggiustamenti formali)

1. La funzione di revisione interna (*audit*) è disciplinata dall'articolo 62 del Regolamento 231/2013.

Articolo 50
(Funzioni aziendali di controllo e principio di proporzionalità)

Testo non modificato rispetto alle disposizioni vigenti (salvo che per alcuni aggiustamenti formali)

1. Conformemente al principio di proporzionalità e se è costantemente assicurata l'adeguatezza e l'efficacia del sistema dei controlli:

- a) le funzioni di gestione del rischio e di controllo della conformità possono essere accentrate in un'unica funzione;
- b) la funzione di revisione interna può non essere istituita.

2. I gestori sottosoglia possono accentrare in un'unica funzione di controllo, permanente e indipendente, le funzioni di cui al comma 1.

Titolo V

Delega

Articolo 51 **(Principi generali)**

Testo non modificato rispetto alle disposizioni vigenti (salvo che per alcuni aggiustamenti formali)

1. Il presente Titolo si applica alla delega di funzioni operative essenziali o importanti.
2. I principi generali in materia di delega di funzioni sono disciplinati dall'articolo 75 del Regolamento 231/2013. In ogni caso il gestore deve essere in grado di dimostrare che il delegato è qualificato e capace di esercitare le funzioni delegate con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. A tal fine il gestore adotta particolari cautele nel processo di selezione del delegato. Il gestore, inoltre, deve essere in grado di controllare in modo effettivo in qualsiasi momento il compito delegato, di dare in ogni momento istruzioni al delegato e di revocare la delega con effetto immediato per proteggere gli interessi dei clienti.
3. I gestori, che intendono esternalizzare funzioni aziendali operative essenziali o importanti, ne informano preventivamente la Banca d'Italia secondo lo schema Allegato n. 1. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare d'ufficio un procedimento amministrativo di divieto che si conclude nei successivi 60 giorni. Questo comma non si applica ai gestori sottosoglia.
4. La delega non ostacola l'effettiva supervisione del gestore sulle funzioni delegate, né compromette la sua capacità di agire nel miglior interesse degli OICR e dei clienti.
5. Il contratto di conferimento dell'incarico di gestione di OICR prevede che l'incarico ha una durata determinata, non ha carattere esclusivo e può essere revocato con effetto immediato dal gestore delegante, senza inficiare la continuità e la qualità del servizio prestato. A questo fine i gestori conservano la possibilità di effettuare operazioni sugli stessi mercati e strumenti finanziari per i quali è concessa la delega.
6. Della delega e dei suoi contenuti è data informazione nel prospetto d'offerta, ove previsto.

Articolo 52 **(Ragioni obiettive per la delega)**

Testo non modificato rispetto alle disposizioni vigenti

1. Il gestore è in grado di giustificare la complessiva struttura delle deleghe conferite a terzi sulla base di ragioni obiettive e documentabili. Le ragioni obiettive della delega sono indicate nell'articolo 76 del Regolamento 231/2013.

Articolo 53 **(Caratteristiche del delegato)**

Testo non modificato rispetto alle disposizioni vigenti

1. Il terzo delegato dispone di risorse ed esperienza sufficienti per eseguire i propri compiti e possiede requisiti di onorabilità adeguati. Le caratteristiche che deve possedere il delegato sono previste dall'articolo 77 del Regolamento 231/2013.

Articolo 54

(Delega della gestione del portafoglio o del rischio)

Testo non modificato rispetto alle disposizioni vigenti

1. La delega della gestione del portafoglio è conferita a intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione collettiva o di gestione di portafogli e soggetti a forme di vigilanza prudenziale. La delega è disciplinata dall'articolo 78, paragrafi 1 e 2, del Regolamento 231/2013.
2. La delega della gestione del rischio può essere conferita, oltre che ai soggetti indicati nel comma 1, anche ai soggetti abilitati autorizzati alla prestazione dei servizi e attività di investimento e sottoposti a forme di vigilanza prudenziale.
3. I gestori sottosoglia possono conferire le deleghe della gestione del rischio anche a soggetti diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2.
4. La delega della gestione del portafoglio o della gestione del rischio può essere conferita a un intermediario di un paese terzo. In questo caso, oltre ai criteri di cui al comma 1, è garantita la cooperazione fra la Banca d'Italia e la Consob e l'autorità di vigilanza dell'intermediario delegato. La delega è disciplinata dall'articolo 78, paragrafi 1 e 3, del Regolamento 231/2013.

Articolo 55

(Vigilanza efficace)

Testo non modificato rispetto alle disposizioni vigenti

1. L'esternalizzazione non può pregiudicare in alcun modo l'esercizio di una vigilanza efficace da parte della Banca d'Italia e della Consob nei confronti del gestore. Le condizioni alle quali la delega è considerata tale da rendere impossibile una vigilanza efficace sono disciplinate dall'articolo 79 del Regolamento 231/2013.

Articolo 56

(Sub-delega)

Testo non modificato rispetto alle disposizioni vigenti (salvo che per alcuni aggiustamenti formali)

1. Il soggetto delegato può subdelegare le funzioni che gli sono state delegate se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) il gestore ha fornito il previo consenso alla subdelega;
 - b) il gestore ha informato preventivamente la Banca d'Italia;
 - c) sono soddisfatti i requisiti previsti dal presente Titolo per la delega.
2. Non è ammessa la subdelega della gestione del portafoglio o della gestione del rischio:
 - a) al depositario o a un delegato del depositario;
 - b) a qualsiasi altro soggetto i cui interessi potrebbero confliggere con quelli del gestore, degli OICR o dei clienti, a meno che questo soggetto non abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento della funzione di gestione del portafoglio o di gestione del rischio dagli altri compiti potenzialmente confliggenti e i potenziali conflitti d'interesse siano stati opportunamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati secondo quanto previsto ai sensi del Regolamento emanato dalla Consob recante norme di attuazione del TUF in materia di intermediari.

Il delegato riesamina costantemente i servizi forniti da ogni subdelegato.
3. Quando il subdelegato delega a sua volta una qualsiasi delle funzioni delegategli, si applicano, *mutatis mutandis*, le previsioni sulla delega.

4. Le modalità di espressione del consenso alla subdelega e i requisiti di notifica sono disciplinati dall'articolo 81 del Regolamento 231/2013.

Articolo 57
(Società fantasma)

Testo non modificato rispetto alle disposizioni vigenti

1. Il gestore adotta e mantiene strutture, risorse e procedure adeguate per svolgere le attività per le quali è autorizzato in modo da non trasformarsi in una società fantasma.
2. Le situazioni nelle quali il gestore è ritenuto una società fantasma sono individuate, per i gestori di FIA, dall'articolo 82 del Regolamento 231/2013. Questa disposizione, ad eccezione del paragrafo 1, lettera d), si applica anche ai gestori di OICVM e ai gestori sottosoglia.

Articolo 58
(Rapporti con distributori, consulenti, prime broker e controparti)

Testo non modificato rispetto alle disposizioni vigenti

1. I gestori definiscono con apposita convenzione le misure organizzative che devono essere predisposte dai distributori per l'espletamento dei loro compiti, prevedendo in particolare:
 - a) i tempi e le modalità di trasmissione della documentazione afferente le operazioni di sottoscrizione ed estinzione dei contratti di gestione. Questi aspetti – per il cui rispetto è assunto un espresso impegno contrattuale anche ai sensi dell'articolo 1411 del codice civile – sono caratterizzati da elevati standard di sicurezza e celerità e formalizzati in schemi organizzativi che consentono in ogni momento la rilevazione dei centri di responsabilità;
 - b) ove del caso, i flussi informativi che i distributori devono indirizzare al depositario per i compiti ad esso affidati in materia di emissione e rimborso delle quote o delle azioni.
2. Quando i gestori si avvalgono di consulenti nelle decisioni di investimento concernenti proprie attività di gestione, essi mantengono la capacità di valutare le indicazioni ricevute.
3. La selezione e designazione dei *prime broker* e delle controparti sono disciplinate dall'articolo 20 del Regolamento 231/2013.

Articolo 59
(Conflitti di interesse)

Testo non modificato rispetto alle disposizioni vigenti

1. La delega della gestione del portafoglio o della gestione del rischio non può essere conferita al depositario o a un delegato del depositario.
2. La delega della gestione del portafoglio o della gestione del rischio non può nemmeno essere conferita a qualsiasi altro soggetto i cui interessi potrebbero confliggere con quelli del gestore, degli OICR o dei clienti, a meno che tale soggetto non abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento della funzione di gestione del portafoglio o di gestione del rischio dagli altri compiti potenzialmente confliggenti e i potenziali conflitti di interesse siano stati opportunamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati ai clienti. La disciplina di questi profili è contenuta nell'articolo 80 del Regolamento 231/2013.

PARTE 5
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 60
(Disposizioni finali)

(...omissis...)

X. Fino all'emanazione della normativa di attuazione degli articoli 13 del TUF e 26 del TUB, gli intermediari definiscono nei propri statuti un'unica definizione di consiglieri indipendenti, coerente con il ruolo ad essi assegnato, e ne assicurano l'effettiva applicazione.

(...omissis...)

ALLEGATO 1

Comunicazione dell'intenzione di stipulare accordi di *outsourcing*

Allegato non modificato rispetto alle disposizioni vigenti (cfr. Allegato 1 del vigente Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob)

Descrivere:

- le eventuali funzioni aziendali che si intendono affidare a soggetti esterni, specificando se questi appartengono al gruppo della SGR;
- indicare le finalità perseguite e le ragioni oggettive alla base della scelta di esternalizzare le funzioni aziendali;
- i criteri che in concreto hanno guidato alla selezione degli *outsourcer*;
- le risorse utilizzate dagli *outsourcer* e dal gestore per il loro controllo;
- i meccanismi di controllo attivati per garantire la qualità del servizio (ivi compresa la possibilità di rivolgersi ad altri soggetti tempestivamente e senza pregiudizio per la funzionalità dei servizi) e il rispetto dei vincoli di riservatezza e normativi eventualmente esistenti;
- i presidi adottati al fine di assicurare le condizioni per l'esternalizzazione previste dal Regolamento.

Indicare le misure (*Level Service Agreements*, sistema di penali, clausole risolutive espresse, ecc.) previste in caso di eventi che possano compromettere la capacità dell'*outsourcer* di fornire il servizio, ovvero al mancato rispetto dei livelli di servizio concordati. Con riferimento ai servizi informatici, indicare se vi sono previsioni specifiche atte ad assicurare la continuità del servizio, la conservazione, la sicurezza e l'integrità dei dati.

ALLEGATO 2

Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione dei gestori

Allegato non modificato rispetto alle disposizioni vigenti (cfr. Allegato 2 del vigente Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob). Per comodità, si riportano i contenuti del par. 4, richiamato nell'art. 31 del presente regolamento, ove è introdotta la nozione di “gestore significativo”.

(...omissis...)

4. Principio di proporzionalità

In applicazione del criterio di proporzionalità, i gestori osservano le presenti disposizioni con modalità appropriate alle loro caratteristiche, alle dimensioni, all'organizzazione interna, alla natura, portata e complessità delle attività svolte nonché al numero e alla dimensione degli OICVM e dei FIA gestiti ⁽⁵⁾.

Il gestore, tenendo conto di elementi specifici (es. categorie di personale a cui gli obblighi si riferiscono, caratteristiche del gestore e dei fondi gestiti), e in base a valutazioni opportunamente motivate e formalizzate, può non applicare le regole previste nei paragrafi 6.2, punti 3) e – fermo restando il rispetto dei principi ivi contenuti – 4), e 7.1, se ciò è coerente con il profilo di rischio, la propensione al rischio e la strategia del gestore e degli OICVM e dei FIA che esso gestisce. Questa possibilità non è ammessa per i gestori che sono significativi per le loro dimensioni o per le dimensioni degli OICVM e dei FIA gestiti, per la loro organizzazione interna e la natura, la portata e la complessità delle loro attività. Si considerano sempre significativi i gestori con patrimonio netto gestito pari o superiore a 5 miliardi di euro. Il patrimonio netto gestito è dato dalla somma dei patrimoni derivanti dalla gestione collettiva del risparmio e dalle gestioni di portafogli e dalla gestione di fondi pensione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ⁽⁶⁾.

Al fine di individuare le modalità di applicazione delle regole più rispondenti alle proprie caratteristiche, i gestori svolgono un'accurata valutazione; le scelte che ne discendono sono opportunamente motivate e formalizzate.

Il principio di proporzionalità si applica anche al processo di identificazione del “personale più rilevante”, per le figure che non siano già puntualmente definite ⁽⁷⁾.

(...omissis...)

⁽⁵⁾ Rilevano, in particolare: la tipologia, il numero e le dimensioni degli OICVM e dei FIA gestiti e le altre attività eventualmente svolte (es. gestioni di portafogli, gestione di fondi pensione); l'ammontare delle masse eventualmente gestite in delega o in convenzione; la circostanza che il gestore abbia azioni quotate su un mercato regolamentato; la prossimità ai livelli dimensionali dei gestori significativi (quanto maggiore è l'ammontare del patrimonio gestito, tanto più stringente deve essere l'osservanza dell'intera disciplina); gli ulteriori indici di proporzionalità individuati nei paragrafi 29 e 30 delle linee guida dell'ESMA di attuazione dell'AIFMD e nei paragrafi 25 e 26 delle linee guida dell'ESMA di attuazione della UCITS.

⁽⁶⁾ Le gestioni conferite in delega o in convenzione sono incluse nel calcolo del patrimonio netto gestito del gestore delegante o conferente; quelle effettuate in delega o in convenzione non rilevano invece ai fini del calcolo del patrimonio netto gestito del gestore delegato o conferitario, fermo restando quanto previsto dalla nota 5.

⁽⁷⁾ Il criterio di proporzionalità trova applicazione per i soggetti che non sono univocamente identificati nel paragrafo 3, quali ad esempio i responsabili delle “principali” funzioni aziendali o aree geografiche.

ALLEGATO 3

Beni dei clienti detenuti dagli agenti di cambio

Allegato non modificato rispetto alle disposizioni vigenti (cfr. Allegato del vigente Regolamento della Banca d'Italia del 29 ottobre 2007)

Informazioni da inviare periodicamente alla Banca d'Italia

Servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti:

Voce:

1. numero di contratti in essere
2. strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio
 - 2.a di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
3. strumenti finanziari di terzi presso terzi
 - 3.a di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
4. disponibilità liquide di terzi transitoriamente presso l'agente di cambio
5. disponibilità liquide di terzi presso terzi
 - 5.a di cui rivenienti da operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli

Servizio di gestione di portafogli:

Voce:

1. numero di contratti in essere
2. strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio
 - 2.a di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
3. strumenti finanziari di terzi presso terzi
 - 3.a di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
4. disponibilità liquide di terzi transitoriamente presso l'agente di cambio
5. disponibilità liquide di terzi presso terzi

5.a di cui rivenienti da operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli

Servizio di ricezione e trasmissione di ordini:

1. numero di contratti in essere
2. strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio
3. strumenti finanziari di terzi presso terzi
4. disponibilità liquide di terzi transitoriamente presso l'agente di cambio
5. disponibilità liquide di terzi presso terzi

* * *

Le informazioni vanno ripartite in funzione dei criteri di classificazione seguenti:

- a) con riferimento ai clienti depositanti, per i titoli o valori vanno indicati:
 - la natura del soggetto (banche, SIM, imprese, famiglie, ecc.);
 - la residenza (nazionale o estera);

- b) con riferimento alle controparti di mercato delle operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli effettuate per conto della clientela (sottovoci contrassegnate dalla lettera a) vanno indicate:
 - la natura della controparte (banche, SIM, imprese di investimento, ecc.);
 - la residenza (nazionale o estera);

- c) con riferimento agli strumenti finanziari della clientela vanno indicati:
 - il tipo di strumento (obbligazioni, azioni, strumenti derivati, ecc.);
 - la categoria dell'emittente (Stati, banche, imprese, ecc.);

- d) con riferimento ai soggetti terzi depositari dei titoli o dei valori va indicata la natura del soggetto (banche o imprese di investimento italiane, UE o di paesi terzi, organismi di deposito centralizzati, ecc.).

ALLEGATO 4

Sistemi interni di segnalazione delle violazioni

I sistemi interni di segnalazione delle violazioni sono definiti in linea con il principio di proporzionalità.

Essi sono strutturati in modo da garantire che le segnalazioni vengano ricevute, esaminate e valutate attraverso canali specifici, autonomi e indipendenti che differiscono dalle ordinarie linee di reporting. A questo fine, i sistemi interni di segnalazione prevedono canali alternativi a disposizione del segnalante così da assicurare che il soggetto preposto alla ricezione, all'esame e alla valutazione della segnalazione non sia gerarchicamente o funzionalmente subordinato al soggetto eventualmente segnalato, non sia esso stesso il presunto responsabile della violazione e non abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio.

I soggetti preposti alla ricezione, all'esame e alla valutazione delle segnalazioni non partecipano all'adozione degli eventuali provvedimenti decisionali, che sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali competenti.

È nominato un responsabile dei sistemi interni di segnalazione il quale assicura il corretto svolgimento del procedimento e riferisce direttamente e senza indugio agli organi aziendali le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti ⁽¹⁾.

Anche per ottemperare agli obblighi previsti dall'articolo 4-*undecies* del TUF, i sistemi interni di segnalazione delle violazioni assicurano adeguati livelli di confidenzialità delle informazioni fornite nell'ambito della segnalazione.

Le procedure relative ai sistemi interni di segnalazione indicano:

- a) i soggetti che, in conformità a quanto disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera *i-ter*, TUF ⁽²⁾, possono fare una segnalazione;
- b) gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4-*undecies*, comma 1, TUF;
- c) le modalità per le segnalazioni delle presunte violazioni e i soggetti preposti alla loro ricezione;
- d) il procedimento da avviare a seguito della segnalazione; in questo ambito sono indicati, almeno, i tempi e le fasi di svolgimento del procedimento, i soggetti coinvolti, le ipotesi in cui il responsabile dei sistemi interni di segnalazione è tenuto a fornire immediata comunicazione agli organi aziendali;
- e) le modalità attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto segnalato sono informati sugli sviluppi del procedimento;
- f) la previsione dell'obbligo per il soggetto segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione;
- g) quando il segnalante è corresponsabile delle violazioni, un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile.

⁽¹⁾ Il responsabile dei sistemi interni di segnalazione, in linea con il principio di proporzionalità, può direttamente gestire le fasi di ricezione, esame e valutazione del procedimento di segnalazione.

⁽²⁾ V. *supra*, nota 1.

Per incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione e favorire la diffusione di una cultura della legalità, sono illustrati al personale in maniera chiara, precisa e completa il procedimento di segnalazione interno, i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione. Il personale è avvertito che la disposizione di legge in base alla quale il presunto responsabile ha il diritto di ottenere, tra l'altro, l'indicazione dell'origine dei dati personali (art. 7, comma 2, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196), non trova applicazione con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione redige una relazione annuale sul corretto funzionamento dei sistemi interni di segnalazione, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute; la relazione è approvata dagli organi aziendali e messa a disposizione del personale.

Le attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni possono essere esternalizzate nel rispetto della disciplina in materia di esternalizzazione. In caso di esternalizzazione, il fornitore di servizi riferisce al responsabile dei sistemi interni di segnalazione.

**PARTE II – MODIFICHE ALLA CIRCOLARE DELLA BANCA
D’ITALIA N. 285/2013 RELATIVE ALL’AUTORIZZAZIONE ALLA
PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E OPERATIVITÀ
TRANSFRONTALIERA**

PARTE PRIMA

RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA CRD IV

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

TITOLO I

Capitolo 1

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO I – Capitolo 1

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 10 del TUB prevede che l'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.

Le presenti disposizioni disciplinano, in attuazione dell'art. 14 del TUB, l'accesso di nuovi soggetti al mercato bancario, avendo riguardo alla stabilità degli intermediari, alla concorrenza tra gli operatori e alla qualità dei servizi offerti alla clientela.

È consentita l'entrata nel mercato bancario sia a società di nuova costituzione, sia a società già esistenti, previa modifica del proprio oggetto sociale.

I soggetti che intendono svolgere attività per le quali, ai sensi delle norme applicabili, sono necessarie autorizzazioni ulteriori rispetto a quella prevista dall'art. 14 TUB, ne fanno apposita istanza, a integrazione della domanda di autorizzazione all'attività bancaria (1).

Per il rilascio dell'autorizzazione è prevista una decisione della Banca centrale europea ai sensi dell'art. 14, par. 1 dell'RMVU e dell'art. 78, par. 5 dell'RQMVU.

La Banca d'Italia e la Banca centrale europea verificano l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della banca, fra cui la capacità dell'intermediario di rimanere sul mercato in modo efficiente. Ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, si richiede:

- a) l'adozione della forma di società per azioni o di società cooperativa a responsabilità limitata;
- b) l'esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a quanto stabilito nella Sez. II;
- c) la presentazione di un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa (Sez. III), unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
- d) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni qualificate di cui all'art. 19 TUB dei requisiti previsti nel medesimo articolo e nell'art. 25 TUB (Sez. IV);
- e) il possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dall'art. 26 TUB e da altre disposizioni;
- f) l'insussistenza, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami che ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

(1) Cfr., per esempio, la Sez. VII del presente Capitolo, per l'autorizzazione alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento ai sensi dell'art. 19, co. 4 del TUF, e il Tit. VIII del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015, per lo svolgimento dell'attività di depositario ai sensi dell'art. 47 TUF.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

È altresì richiesto l'insediamento della sede legale e della direzione generale della nuova banca nel territorio della Repubblica italiana

La Banca d'Italia rigetta direttamente le domande di autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni sopra indicate non risulti garantita la sana e prudente gestione. Negli altri casi sottopone una proposta di decisione alla Banca centrale europea, che concede o nega l'autorizzazione.

Nella valutazione delle iniziative di costituzione particolare attenzione è prestata ai profili della solidità finanziaria, della qualità dei partecipanti e della professionalità degli esponenti, al fine di assicurare l'adeguata capacità di fronteggiare i rischi della fase di avvio dell'attività e, in caso di crisi, di minimizzare i costi connessi alla dispersione di valore aziendale.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dall'RMVU;
- dall'RQMVU, in particolare dalla Parte V, Tit. 1;
- dalle seguenti disposizioni del TUB:
 - art. 14, che disciplina l'autorizzazione all'attività bancaria;
 - art. 25, concernente i requisiti di onorabilità dei partecipanti, e relative disposizioni di attuazione;
 - art. 26, concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali, e relative disposizioni di attuazione;
 - artt. 53, 53-bis, 67 e 67-ter, concernenti i provvedimenti di carattere generale e particolare adottabili dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e dei gruppi bancari.
- dalle seguenti disposizioni del TUF:
 - art. 19, co. 4, concernente l'autorizzazione delle banche italiane all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento;
 - art. 19, co. 4-bis, e art. 20-bis, co. 4, che disciplinano, rispettivamente, la decadenza e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento da parte delle banche italiane.

Vengono inoltre in rilievo:

- la CRD IV;
- il CRR;
- la MIFID2;
- il MIFIR;
- il d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato in attuazione della direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- il decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze – Presidente del CICR del 27 luglio 2011, n. 675, per la disciplina delle partecipazioni in banche, capogruppo, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento;
- l'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale disciplina le partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari;

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si intende per:

- “*banche di garanzia collettiva*”, le banche costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci (2);
- “*esponenti aziendali*”, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca;
- “*capitale iniziale*”: la somma dei titoli rappresentativi di partecipazioni al capitale sociale per l'ammontare versato e delle riserve computabili nel capitale primario di classe 1 (3);
- “*filiazione di banca estera*”, la banca italiana controllata anche indirettamente da una banca estera oppure da soggetti, persone fisiche o giuridiche, che controllano la banca estera;
- “*partecipazione indiretta*”, ai sensi dell'art. 22 TUB, la partecipazione al capitale di banche acquisita o comunque posseduta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
- “*partecipazione qualificata*”: ai sensi dell'art. 19 TUB, la partecipazione che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sull'intermediario finanziario o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento;
- “*stretti legami*”: i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che: 1) controlla la banca; 2) è controllato dalla banca; 3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca; 4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle società già esistenti o appositamente costituite che, al fine di esercitare l'attività bancaria, richiedano l'autorizzazione di cui all'art. 14 TUB.

(2) Cfr. art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

(3) Cfr. CRR, Parte Due, Titolo I, Capo 2.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione all'attività bancaria ai sensi dell'art. 14, co. 2, TUB* (Sez. V, par. 3, e Sez. VI; termine: 180 giorni);
- *autorizzazione all'esercizio dei servizi e attività di investimento ai sensi dell'art. 19, co. 4 TUF* (Sez. VII, par. 4; termine: 180 giorni);
- *proroga del termine per l'inizio dell'operatività* (Sez. V, par. 5; termine: 60 giorni);
- *revoca dell'autorizzazione bancaria ai sensi dell'art. 14, co. 3-bis, TUB* (Sez. V, par. 5, e Sez. VI, par. 1; termine: 120 giorni);
- *revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e attività di investimento ai sensi dell'art. 20-bis, co. 4, TUF* (Sez. VII, par. 5; termine: 120 giorni).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione II – Capitale minimo

SEZIONE II

CAPITALE MINIMO

1. Ammontare del capitale iniziale

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria, l'ammontare minimo del capitale iniziale è stabilito in:

- 10 milioni di euro per le banche in forma di società per azioni, per le banche popolari e per le banche di garanzia collettiva;
- 5 milioni di euro per le banche di credito cooperativo.

I limiti indicati tengono conto, da un lato, dell'esigenza di non ostacolare l'accesso al mercato di nuovi operatori e, dall'altro, di assicurare adeguati mezzi finanziari alle banche nella fase d'inizio dell'attività.

Nelle banche popolari, la partecipazione di ciascun socio al capitale non può superare i limiti previsti ai sensi dell'art. 30 TUB. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a 2 euro (2).

Nelle banche di credito cooperativo, ciascun socio può sottoscrivere capitale fino a un ammontare massimo di 100.000 euro (3). Il valore nominale di ciascuna azione deve essere compreso tra 25 euro e 500 euro (4).

Nel caso in cui il capitale iniziale comprenda anche conferimenti in natura, questi non possono eccedere i tre decimi dell'ammontare complessivo del capitale. Tale limite non si applica ai conferimenti in natura effettuati nell'ambito di un medesimo gruppo bancario.

La Banca d'Italia, in relazione alla natura dei beni e dei crediti conferiti e alle esigenze di vigilanza, può richiedere anche l'applicazione della procedura prevista dalla Sez. VI, par. 3, in materia di accertamento del patrimonio di società già esistenti che intendono svolgere l'attività bancaria.

2. Caratteristiche e movimentazione del conto corrente indisponibile

I conferimenti in denaro sono integralmente depositati dai sottoscrittori a mezzo bonifico o assegno circolare non trasferibile presso un unico conto corrente bancario indisponibile intestato alla costituenda banca.

Nel caso in cui si applichi la disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, di cui agli artt. 93-*bis* e ss. TUF, il conto corrente è lo stesso indicato nel prospetto di offerta redatto ai sensi del reg. Consob n. 11971 del 1999.

Il conto può essere utilizzato unicamente per le suddette operazioni di accredito; nessun'altra operazione sul conto è consentita.

(2) Art. 29, co. 2, TUB.

(3) Art. 34, co. 4, TUB.

(4) Art. 33, co. 4, TUB.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione II – Capitale minimo

Le somme depositate non possono essere trasferite presso altro conto corrente, ancorché dotato di medesime caratteristiche, né essere consegnate agli amministratori prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Se l'iscrizione nel registro delle imprese non ha luogo entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione oppure nel caso in cui il procedimento di autorizzazione si concluda con un provvedimento di diniego, le somme depositate sono restituite ai sottoscrittori mediante bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile.

La banca depositaria non dà seguito a eventuali richieste di movimentazione diverse da quelle consentite.

Restano fermi gli obblighi di verifica della clientela e di segnalazione di operazioni sospette di cui al d.lgs. n. 231/2007.

SEZIONE III

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

1. Contenuto del programma di attività

Gli amministratori della banca predispongono un programma per l'attività iniziale del nuovo soggetto. Il documento contiene almeno le seguenti informazioni.

1.1 Descrizione delle linee di sviluppo dell'operatività

Il documento indica gli obiettivi di sviluppo, le attività programmate e le strategie funzionali alla loro realizzazione.

In particolare, descrive:

- le finalità e gli obiettivi di sviluppo dell'iniziativa (“*mission e obiettivi aziendali*”);
- il livello di rischio tollerato (“*tolleranza al rischio*” o “*appetito per il rischio*”);
- le caratteristiche dell'operatività che si intende avviare (ad esempio: tipologia dei finanziamenti, altre attività che verrebbero svolte, tipologia di clientela servita) (“*attività*”);
- l'area geografica e il mercato di riferimento in cui la nuova banca intende operare nonché il posizionamento, incluse le quote di mercato attese (“*mercato di riferimento e posizionamento*”);
- i canali di distribuzione utilizzati (“*rete*”).

1.2 Previsioni sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale

Con riferimento a ciascuno dei primi tre esercizi, il documento contiene:

- le previsioni sull'andamento dei volumi di attività, articolate – ove rilevante – per aree geografiche/mercati, tipologia di attività, classi di clientela, canali distributivi;
- l'evoluzione qualitativa e quantitativa del portafoglio crediti e le relative previsioni di svalutazione, tenuto conto della rischiosità media delle aree geografiche/mercati di insediamento e delle classi di clientela servite;
- la struttura e lo sviluppo dei costi e dei ricavi, per l'intera banca e per ogni succursale che essa intende aprire nel primo triennio;
- i costi di distribuzione dei prodotti e la politica di determinazione dei prezzi;
- gli investimenti programmati e le relative coperture finanziarie;
- i prospetti previsionali relativi allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario.

Il documento contiene, inoltre, un'analisi della sostenibilità patrimoniale del programma di attività; in tale ambito sono predisposti, per il primo triennio di attività, prospetti contenenti:

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione III – Programma di attività

- la composizione e l'evoluzione dei fondi propri;
- il calcolo dei requisiti minimi obbligatori, con evidenza delle attività ponderate per il rischio;
- la stima del fabbisogno patrimoniale a fronte dei rischi rilevanti sottoposti a valutazione nell'ambito del processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP);
- il calcolo della riserva di conservazione del capitale e, se previste, della riserva di capitale anticiclica e della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

Al fine della corretta stima dei fabbisogni patrimoniali, si tiene conto della mappatura dei rischi e dei presidi organizzativi e di controllo dei rischi illustrati nella relazione sulla struttura organizzativa (cfr. Allegato A).

Il documento prefigura anche scenari avversi rispetto alle ipotesi di base formulate e descrive i relativi impatti economici e patrimoniali, rappresentandone gli effetti sui profili prudenziali; in tale ambito, sono individuate le azioni di rafforzamento patrimoniale necessarie, con la stima dei relativi oneri.

1.3 Relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa

Il documento contiene una relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa, sulla base dello schema previsto nell'Allegato A. La relazione è accompagnata dai regolamenti relativi ai principali processi aziendali (es. regolamento interno, credito, finanza, ecc.).

2. Tutoring

Nel programma di attività possono essere presentate soluzioni organizzative che comportino forme di collaborazione e supporto (tutoring) della banca costituenda da parte di altri operatori bancari, eventualmente accompagnate da rapporti partecipativi.

Tali soluzioni possono riguardare, ad esempio, il supporto operativo e commerciale nelle seguenti attività: il disegno e la realizzazione del sistema dei controlli interni; la prestazione di servizi di investimento (ad esempio attività di back office e di produzione dei prodotti finanziari); il governo e la gestione del rischio di liquidità; la formazione del personale.

Le soluzioni di tutoring sono disciplinate mediante appositi contratti, da trasmettere in sede di presentazione dell'istanza, di cui la Banca d'Italia e la Banca centrale europea tengono conto nella valutazione della domanda di autorizzazione. I contratti assicurano un supporto stabile e continuativo per un periodo non inferiore all'orizzonte temporale del programma di attività.

In caso di esternalizzazione di funzioni aziendali, restano ferme le specifiche disposizioni previste dalla normativa di vigilanza.

3. Valutazioni della Banca centrale europea e della Banca d'Italia

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia valutano il programma di attività in un'ottica di sana e prudente gestione dell'intermediario e possono richiedere le modifiche a ciò necessarie.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione III – Programma di attività

A tali fini valutano:

- la coerenza delle informazioni contenute e l'attendibilità delle previsioni formulate;
- l'adeguatezza del programma ad assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario nonché il rispetto delle disposizioni prudenziali per tutto l'arco temporale di riferimento;
- l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli interni.

Vengono inoltre in rilievo le eventuali forme di tutoring da parte di altri intermediari bancari.

Nelle valutazioni, particolare attenzione è riservata a che l'iniziativa sia tale da configurare un operatore adeguatamente strutturato sotto il profilo organizzativo e commerciale, dotato di risorse tecniche e umane qualitativamente e quantitativamente adeguate a presidiare i rischi tipici dell'attività bancaria.

SEZIONE IV

ASSETTO PROPRIETARIO

1. Partecipanti

I soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate in una banca devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 25 TUB e relative disposizioni di attuazione (1).

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia, con l'obiettivo di tutelare la sana e prudente gestione, valutano inoltre la qualità e la solidità finanziaria di tali soggetti sulla base dei criteri e nei modi previsti dalle disposizioni di attuazione del Tit. II, Capo III TUB (2). Possono altresì assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi natura – anche familiari o associativi – tra partecipanti e altri soggetti tali da compromettere le condizioni sopra indicate.

Forma inoltre oggetto di valutazione ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che detengono una partecipazione, anche non qualificata, nella banca.

Nell'effettuare tali verifiche, la Banca centrale europea e la Banca d'Italia utilizzano le informazioni e i dati in loro possesso e possono avvalersi di notizie riservate derivanti dalla collaborazione con altre autorità pubbliche e autorità di vigilanza italiane o estere.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia possono richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione della banca.

2. Strutture di gruppo

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia valutano che la struttura del gruppo di appartenenza della banca non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza consolidata e sulla banca stessa.

A tal fine, si tiene conto sia dell'articolazione del gruppo sia dell'idoneità dei soggetti che ne fanno parte a garantire la sana e prudente gestione della banca. Qualora al gruppo appartengano società insediate all'estero, si valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte in questi paesi siano tali da consentire l'esercizio di una effettiva azione di vigilanza.

(1) Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

(2) In tale contesto, viene anche valutata la capacità del detentore di una partecipazione qualificata di fornire ulteriori risorse di capitale nei primi anni di operatività o in situazioni di stress. È analizzata, altresì, la sostenibilità del livello di *leverage* sottostante l'investimento.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione V – Autorizzazione all'attività bancaria per le società di nuova costituzione

SEZIONE V

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA PER LE SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE

1. Domanda di autorizzazione

I promotori, prima della stipula dell'atto costitutivo, informano la Banca d'Italia della propria iniziativa, illustrandone le caratteristiche. Sin dal momento dell'avvio dell'iniziativa possono essere richiesti alla Banca d'Italia – anche presso la Filiale territorialmente competente – chiarimenti di carattere normativo per dar corso ai progetti di costituzione di nuove banche.

Nell'atto costitutivo i soci indicano il sistema di amministrazione e controllo adottato e nominano i membri degli organi aziendali della banca (1). Il versamento del capitale sociale deve essere di ammontare non inferiore a quello minimo stabilito dalle presenti disposizioni (cfr. Sez. II).

Prima della presentazione della domanda di autorizzazione, gli esponenti aziendali sono tenuti a predisporre la documentazione dalla quale risulta il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza (2).

Dopo la stipula dell'atto costitutivo e prima di dare corso al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese, l'organo con funzione di supervisione strategica delibera la presentazione alla Banca d'Italia della domanda di autorizzazione all'attività bancaria.

L'istanza a firma del legale rappresentante è presentata alla Banca d'Italia tramite posta elettronica certificata. Alla domanda sono allegati:

- a. l'atto costitutivo e lo statuto sociale (3);
- b. il programma di attività, previsto dalla Sez. III;
- c. l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale della banca, ordinati in base alle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali. Per le partecipazioni indirette va specificato il soggetto per il tramite del quale si detiene la partecipazione;
- d. la documentazione richiesta nella Sez. IV per la verifica dei requisiti di onorabilità e della qualità dei soggetti che acquisiscono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate nella banca;
- e. l'attestazione del versamento del capitale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato;
- f. informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale della banca;

(1) Al fine di semplificare l'iter procedurale, potrà essere valutata l'opportunità che nell'atto costitutivo venga conferita all'organo con funzione di supervisione strategica o al suo presidente la delega per apportare le modifiche all'atto stesso eventualmente richieste dalla Banca centrale europea per il rilascio dell'autorizzazione.

(2) I requisiti sono quelli stabiliti ai sensi dell'art. 26 TUB e relative disposizioni di attuazione. Per le modalità di verifica e documentazione dei requisiti si fa rinvio al Titolo II, Capitolo 2, della Circolare n. 229.

(3) Nell'atto costitutivo deve essere indicata l'ubicazione della direzione generale, precisando se distinta dalla sede legale.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione V – Autorizzazione all'attività bancaria per le società di nuova costituzione

- g. la descrizione, anche mediante grafici, del gruppo societario di appartenenza;
- h. il verbale della riunione nel corso della quale l'organo con funzione di supervisione strategica ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza degli esponenti aziendali nonché l'insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'art. 36, D.L. n. 201/2011 (*interlocking*).

La documentazione indicata alle lett. d), e), h), deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione. La società informa prontamente la Banca d'Italia in ordine a eventuali variazioni intervenute nelle attestazioni di cui ai citati punti. I soci delle banche di credito cooperativo e delle banche di garanzia collettiva dei fidi devono inoltre attestare di avere nel territorio di competenza della costituenda banca la residenza, la sede oppure di operarvi con carattere di continuità. Tale attestazione deve risultare da dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel caso di banche di credito cooperativo, alla domanda di autorizzazione sono allegati anche:

- a. l'attestazione dell'impegno di aderire a un gruppo bancario cooperativo;
- a. l'attestazione, da parte della capogruppo, dell'idoneità della banca istante a soddisfare i requisiti per l'ammissione al gruppo previsti dal contratto di coesione (4).

Gli amministratori di banche di credito cooperativo possono presentare la domanda di autorizzazione per il tramite della capogruppo del gruppo bancario cooperativo cui intendono aderire. In tal caso la capogruppo – verificata la completezza della documentazione ricevuta – trasmette la domanda alla Banca d'Italia unitamente agli allegati sopra elencati.

2. Istruttoria della Banca centrale europea e della Banca d'Italia

La Banca d'Italia non rigetta la domanda di autorizzazione per l'esercizio dell'attività bancaria e predispone un progetto di decisione della Banca centrale europea – notificato anche al richiedente – se verifica l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della banca.

A tal fine, viene verificata la sussistenza dei seguenti presupposti:

- a. adozione della forma di società per azioni oppure di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
- b. presenza della sede legale e della direzione generale della banca nel territorio della Repubblica italiana;
- c. esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello indicato nella Sez. II;
- d. presentazione, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, di un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa;
- e. possesso da parte dei partecipanti qualificati della banca dei requisiti previsti dall'art. 25 TUB (cfr. Sez. IV);

(4) Cfr. Parte terza, Capitolo 5, Sezione III, par. 3.1.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione V – Autorizzazione all'attività bancaria per le società di nuova costituzione

- f. possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previsti dall'art. 26 TUB (6), e insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011;
- g. insussistenza di impedimenti all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza con riferimento al gruppo di appartenenza della banca e/o a eventuali stretti legami tra la banca, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti.

Inoltre, si valutano:

- a. il programma di attività in un'ottica di sana e prudente gestione dell'intermediario (cfr. Sez. III);
- b. la qualità e la solidità finanziaria di coloro che detengono una partecipazione qualificata e l'idoneità del gruppo di appartenenza della banca a garantire la sana e prudente gestione (cfr. Sez. IV).

La Banca d'Italia può richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a integrazione della documentazione indicata al par. 1. Tali notizie possono anche essere richieste direttamente alla capogruppo del gruppo bancario cooperativo qualora la domanda di autorizzazione venga presentata per il tramite della stessa.

In sede di rilascio dell'autorizzazione, la Banca centrale europea può fornire indicazioni affinché le linee di sviluppo dell'operatività assicurino il rispetto delle regole prudenziali e delle esigenze di sana e prudente gestione.

3. Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'attività bancaria è rilasciata o negata entro 180 giorni dalla data di ricevimento da parte della Banca d'Italia della domanda, corredata della richiesta documentazione.

La decisione di autorizzazione è comunque adottata dalla Banca centrale europea entro dodici mesi dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione regolare e completa.

4. Iscrizione all'albo e altri adempimenti

La banca inoltra alla Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione della società nel registro delle imprese (7). A decorrere da tale data, la Banca d'Italia iscrive la banca all'albo di cui all'art. 13 TUB (8).

(6) Si rammenta che ai sensi dell'art. 1, commi 3-*bis* e 3-*ter* TUB, le norme del medesimo Testo Unico che fanno riferimento: i) "al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti"; ii) "al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti".

(7) L'iscrizione nel registro delle imprese non è consentita in mancanza dell'autorizzazione di cui alle presenti disposizioni. Qualora l'iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la mancanza o l'invalidità dell'autorizzazione, la Banca d'Italia è legittimata a proporre istanza per la cancellazione della società dal registro delle imprese (cfr. art. 223-*quater* disp. att. codice civile).

(8) Cfr. Capitolo 4, Sez. II, par. 2.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione V – Autorizzazione all'attività bancaria per le società di nuova costituzione

La banca invia, altresì, copia del certificato attestante l'adesione a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia, ai sensi dell'art. 96 TUB. La banca è inoltre tenuta ad aderire a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela previsto dall'art. 128-*bis* TUB.

Successivamente all'iscrizione all'albo, la banca comunica alla Banca d'Italia l'avvio della propria operatività. Prima di avviare l'operatività con assegni o nel comparto delle carte di pagamento, la nuova banca è tenuta ad assolvere gli obblighi previsti dalla disciplina della Centrale di Allarme Interbancaria.

5. Decadenza e revoca dell'autorizzazione

La decadenza dell'autorizzazione è dichiarata qualora la banca non abbia iniziato a operare entro il termine di un anno dal rilascio dell'autorizzazione oppure vi rinunci espressamente entro lo stesso termine.

In presenza di giustificati motivi, su richiesta della banca interessata presentata almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, può essere consentito un limitato periodo di proroga per l'inizio dell'operatività, di norma non superiore a 3 mesi.

Fermi restando i casi di revoca consentiti dall'ordinamento, l'autorizzazione è revocata nei casi previsti dall'art. 14, co. 3-*bis*, del TUB.

Le pronunce di decadenza e i provvedimenti di revoca sono adottati dalla Banca centrale europea secondo quanto previsto dall'RQMVU.

La società a cui sia stata revocata l'autorizzazione modifica l'oggetto sociale per escludere lo svolgimento dell'attività bancaria, oppure dispone la liquidazione. Restano applicabili le disposizioni del Tit. IV, Capo I, Sez. III TUB.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione VI – Autorizzazione all'attività bancaria per le società già esistenti

SEZIONE VI

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA PER LE SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI

1. Procedura di autorizzazione

Le società già esistenti che intendono svolgere l'attività bancaria adottano la delibera con la quale viene modificato l'oggetto sociale e sono apportate le altre modifiche statutarie necessarie.

La domanda di autorizzazione all'attività bancaria è inviata dopo l'approvazione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e prima che di tale atto venga richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese (1).

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle stesse condizioni stabilite per le società di nuova costituzione (cfr. Sez. V).

Per ciò che concerne l'iscrizione all'albo e gli altri adempimenti nonché la disciplina della decadenza e revoca dell'autorizzazione, si rinvia alle disposizioni di cui alla Sez. V, parr. 4 e 5.

2. Programma di attività

Nel programma di attività, oltre a quanto previsto alla Sez. III, la società deve descrivere:

- le attività svolte in precedenza, allegando i bilanci degli ultimi tre esercizi;
- le iniziative che intende adottare, e i relativi tempi di attuazione, per adeguare le risorse umane e tecniche all'esercizio dell'attività bancaria.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia, nell'ambito delle valutazioni inerenti al programma di attività, accertano che le attività finanziarie che la società intende svolgere non violino le riserve di attività previste dalla legge e può chiedere la dismissione di determinati settori di attività o limitarne l'articolazione territoriale. Nelle valutazioni, particolare attenzione è riservata alle attività svolte in precedenza e ai risultati economici conseguiti.

3. Accertamento dell'esistenza del patrimonio e altre verifiche

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d'Italia può richiedere una verifica in ordine alla funzionalità complessiva della struttura aziendale nonché all'esistenza e all'ammontare del patrimonio della società. A tal fine, la Banca d'Italia può disporre l'accesso di propri ispettori oppure richiedere alla società una perizia da parte di soggetti terzi.

(1) L'iscrizione nel registro delle imprese non è consentita in mancanza dell'autorizzazione di cui alle presenti disposizioni. Qualora l'iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la mancanza o l'invalidità dell'autorizzazione, la Banca d'Italia è legittimata a proporre istanza per la cancellazione della società dal registro delle imprese (cfr. art. 223-*quater* disp. att. codice civile).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione VI – Autorizzazione all'attività bancaria per le società già esistenti

La Banca d'Italia, con riferimento al tipo di attività svolta dalla società, può indicare ulteriori aspetti che devono formare oggetto della perizia e di cui deve essere dato conto nella relazione.

SEZIONE VII

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

1. Premessa

La presente Sezione fissa le procedure e le condizioni che le banche italiane devono osservare per essere autorizzate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del TUF e nel rispetto del riparto di competenze previsto dall'RMVU e dall'RQMVU (1).

2. Domanda di autorizzazione

Le banche costituenti che intendono prestare servizi e attività di investimento presentano alla Banca d'Italia apposita domanda di autorizzazione, a firma del legale rappresentante, contestualmente alla domanda di autorizzazione all'attività bancaria (2).

La domanda indica i servizi e le attività per i quali è richiesto il rilascio dell'autorizzazione ed è corredata della delibera assunta in proposito dall'organo con funzione di supervisione strategica, della relazione illustrativa di cui all'Allegato B e dell'attestazione dell'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 59 TUF.

Nella delibera sono analiticamente indicate le valutazioni effettuate dall'istante in ordine all'economicità dell'iniziativa, con particolare riguardo all'analisi dei costi che l'azienda dovrà sostenere per svolgere i servizi e le attività di investimento.

3. Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione è valutata l'idoneità della struttura tecnico-organizzativa aziendale ad assicurare il rispetto della disciplina dei servizi e delle attività di investimento (3) e la sana e prudente gestione della banca. È sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 19, co. 4, del TUF.

L'autorizzazione è rilasciata, *mutatis mutandis*, secondo quanto previsto alla Sez. V, par. 3.

4. Domanda di autorizzazione, o di estensione della stessa, all'esercizio di servizi e attività di investimento successivamente al rilascio dell'autorizzazione bancaria

Quando l'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività d'investimento, con o senza servizi accessori, è richiesta successivamente al rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria,

(1) Cfr., in particolare, Art. 78(5) RQMVU.

(2) In tal caso, si applica la disciplina dei procedimenti amministrativi connessi (cfr. art. 1 del Regolamento del 25 giugno 2008).

(3) In particolare, nel caso di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione o di sistemi organizzati di negoziazione, il rispetto dei requisiti di cui alla Parte III del TUF.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione VII – Autorizzazione all'esercizio di servizi e attività di investimento

ovvero quando le banche intendono ampliare il numero di servizi e attività d'investimento per i quali sono già state autorizzate, esse presentano alla Banca d'Italia la relativa domanda.

Alla domanda e alla sua valutazione, si applicano, *mutatis mutandis*, la disciplina prevista ai parr. 2 e 3. La banca allega un nuovo programma di attività ai sensi della Sez. III.

La Banca d'Italia può esentare la banca dal fornire le informazioni e la documentazione di cui è già in possesso.

5. Decadenza e revoca dall'autorizzazione

Le pronunce di decadenza e i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività d'investimento sono adottati, rispettivamente, ai sensi degli artt. 19, co. 4-*bis*, e 20-*bis*, co. 4, del TUF. Si applica l'ipotesi di proroga di cui alla Sez. V, par. 5.

Le pronunce di decadenza e i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione, di cui all'art. 20-*bis*, co. 2, del TUF, possono riguardare anche solo alcuni dei servizi e attività d'investimento cui la banca è autorizzata. In questi casi la banca modifica l'oggetto sociale per escludere l'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento.

Le pronunce di decadenza e i provvedimenti di revoca sono adottati in accordo al riparto di competenze previsto dall'RQMVU. Prima dell'adozione, è sentita la Consob.

6. Obblighi informativi

Le banche comunicano senza indugio alla Banca d'Italia le date di inizio, di eventuale interruzione e di riavvio dell'esercizio di ogni servizio e attività di investimento autorizzati.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Sezione VIII – Filiazioni di banche estere

SEZIONE VIII

FILIAZIONI DI BANCHE ESTERE

1. Filiazioni di banche comunitarie

Per il rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria nei confronti di filiazioni di banche comunitarie si applicano le disposizioni contenute nelle Sezioni da I a VII.

In tali casi, la Banca centrale europea rilascia l'autorizzazione previa consultazione delle autorità dello Stato d'origine della banca comunitaria, ai sensi dell'art. 16 CRD IV.

2. Filiazioni di banche extracomunitarie

Per il rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria a filiazioni di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni contenute nelle Sezioni da I a VII. La Banca centrale europea e la Banca d'Italia, ai fini di una sana e prudente gestione della banca da autorizzare, valutano le seguenti condizioni:

- che nello Stato d'origine della banca che costituisce la filiazione vi sia una regolamentazione tale da non impedire un esercizio efficace delle funzioni di vigilanza con riferimento al gruppo di appartenenza della banca di origine e ad eventuali stretti legami tra la filiazione, i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti;
- che esistano accordi in materia di scambio di informazioni oppure non vi siano ostacoli allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza dello Stato d'origine della banca che costituisce la filiazione;
- che lo Stato d'origine della banca che costituisce la filiazione non sia considerato “non cooperativo” dalla *Financial Action Task Force* (FATF) o non abbia adottato misure coerenti con le raccomandazioni emanate da quest'ultima;
- che le autorità di vigilanza dello Stato d'origine abbiano manifestato il preventivo consenso alla costituzione in Italia di una filiazione da parte della banca da esse vigilata;
- che le autorità di vigilanza dello Stato d'origine abbiano fornito un'attestazione in ordine alla solidità patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del gruppo bancario di appartenenza.

La Banca centrale europea e la Banca d'Italia possono limitare l'ambito operativo della filiazione bancaria se sussistono esigenze di vigilanza.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Allegato A – Schema della relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa

Allegato A

SCHEMA DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PARTE I

Sistema di amministrazione e controllo

Nell'ambito del generale progetto di governo societario (1), indicare fra l'altro il sistema di amministrazione e controllo adottato, con particolare riferimento alle soluzioni organizzative scelte per assicurare l'efficienza dell'azione aziendale, la dialettica nel processo decisionale, la professionalità, composizione e funzionalità degli organi, il presidio dei conflitti d'interesse e delle operazioni con parti correlate, nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dalla Banca d'Italia.

PARTE II

Struttura organizzativa e sistema dei controlli interni

1. Descrivere (anche mediante grafico) l'organigramma/fuzionigramma aziendale (includendo anche l'eventuale rete periferica, con indicazione dei nominativi dei preposti alle varie unità, nonché il tipo di rapporto esistente con detti preposti o altri collaboratori diretti o indiretti della società).
2. Descrivere le deleghe attribuite ai vari livelli dell'organizzazione aziendale, i relativi limiti operativi, le modalità di controllo del delegante sull'azione del delegato.
3. Per le funzioni aziendali di controllo:
 - descrivere l'articolazione del sistema dei controlli interni, evidenziando i compiti e le prerogative attribuite alle diverse funzioni nonché le modalità organizzative adottate per assicurare il rispetto della disciplina in materia di sistema dei controlli interni;
 - nell'ambito dei gruppi bancari, in caso di accentramento, in tutto o in parte, delle funzioni di controllo mediante esternalizzazione delle stesse dalle società controllate alla capogruppo, descrivere i presidi adottati per evitare l'introduzione di elementi di fragilità connessi con la minore vicinanza delle funzioni aziendali di controllo ai punti operativi che generano i rischi;
 - fornire adeguati ragguagli informativi su: oggetto, metodologie e frequenza dei controlli sui rischi assunti o assumibili nei diversi ambiti di operatività della banca e i flussi informativi che devono essere assicurati agli organi aziendali; indicatori e strumenti a supporto dell'attività di analisi; regolamenti interni;

(1) Cfr. "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" del 4 marzo 2008 e le relative linee applicative dell'11 gennaio 2012. Come previsto dalle richiamate disposizioni, non sono tenute a presentare il progetto di governo societario le costituenti banche di credito cooperativo il cui statuto sia conforme allo statuto-tipo dell'Associazione di categoria.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Allegato A – Schema della relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa

- definire la dotazione quali-quantitativa di personale, indicando i responsabili delle funzioni aziendali di controllo e i relativi requisiti di professionalità.
4. Per le funzioni di controllo esternalizzate:
- descrivere la politica aziendale in materia di esternalizzazione con particolare riferimento all'esternalizzazione delle funzioni aziendali di controllo ove consentita dalla disciplina in materia di sistema dei controlli interni;
 - descrivere il profilo professionale dell'*outsourcer* individuato, allegando alla relazione l'accordo redatto ai sensi della disciplina in materia di sistema dei controlli interni;
 - illustrare i presidi organizzativi idonei ad assicurare agli *outsourcer* una piena accessibilità a tutte le informazioni utili per la valutazione dei processi e dei rischi nei limiti dei compiti affidati;
 - descrivere le modalità e la frequenza con cui gli organi aziendali verificano l'attività di controllo esternalizzata;
 - individuare il ruolo di referente per le attività esternalizzate, assicurandone l'autonomia e l'indipendenza;
 - definire frequenza e contenuto dei flussi informativi.
5. Con riferimento alla rete distributiva:
- indicare il numero delle succursali e descriverne i relativi ambiti operativi, la dotazione tecnica e di risorse umane, il profilo professionale del responsabile della struttura;
 - illustrare il numero di soggetti esterni di cui si avvale per la distribuzione dei prodotti, allegando alla relazione un'attestazione circa l'iscrizione di tali soggetti ai rispettivi albi;
 - descrivere le modalità di coordinamento, monitoraggio e controllo dei canali distributivi previsti, indicando la struttura responsabile a livello centralizzato e i relativi flussi informativi.

PARTE III

Gestione dei rischi

Descrivere le strutture coinvolte nel processo ICAAP e le relative modalità, periodicità e responsabilità di svolgimento di tale processo.

Descrivere il processo di gestione dei rischi e i presidi organizzativi approntati per identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e comunicare ai livelli appropriati ciascuna tipologia di rischio rilevante. Per ciascuna delle categorie di rischio indicate di seguito fornire le relative informazioni.

Rischio di credito e controparte

- 1 Descrivere le politiche di credito seguite (target di clientela, fissazione dei tassi, ecc.).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Allegato A – Schema della relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa

- 2 Descrivere il processo che presiede all'erogazione dei crediti, indicando i criteri utilizzati per la misurazione del rischio di credito e le fonti informative e tecniche di supporto alla valutazione del merito di credito, trasmettendo il relativo regolamento dal quale risultino in particolare i soggetti a vario titolo coinvolti.
- 3 Descrivere le competenze deliberative nella fase di concessione del credito, classificazione delle esposizioni deteriorate, svalutazione e imputazione delle perdite a conto economico.
- 4 Descrivere i meccanismi di controllo e coordinamento adottati in caso di delega alle succursali di compiti istruttori, con particolare riferimento alle attività relative alla valutazione del merito creditizio.
- 5 Descrivere gli strumenti e le modalità di monitoraggio del portafoglio crediti e le procedure di recupero crediti utilizzate.
- 6 Descrivere, se rilevante, il processo di gestione e controllo del rischio di controparte.

Rischio di mercato

- 1 Indicare le tipologie di rischio di mercato rilevanti per la banca.
- 2 Descrivere le procedure di controllo utilizzate con riferimento alle diverse tipologie di rischio di mercato e al rischio di cambio.
- 3 Indicare i limiti operativi imposti, i criteri per la loro determinazione e le procedure previste in caso di supero dei medesimi.

Rischio di liquidità

- 1 Descrivere il processo di gestione e controllo del rischio di liquidità, indicando gli strumenti di misurazione e monitoraggio utilizzati e i relativi compiti e responsabilità delle diverse funzioni aziendali coinvolte.
- 2 Descrivere sinteticamente le procedure predisposte per le situazioni di emergenza.

Altri rischi

- 1 Descrivere i presidi organizzativi e di controllo per assicurare il rispetto della disciplina in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
- 2 Indicare il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio (RAA) e descriverne il profilo professionale.
- 3 Effettuare la mappatura degli adempimenti operativi a carico degli addetti ai vari livelli e le procedure informatiche predisposte per l'osservanza della normativa.
- 4 Definire i vari livelli di responsabilità nell'ambito degli adempimenti relativi alla normativa di cui ai punti precedenti, con particolare riferimento agli adempimenti inerenti all'alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI) e la segnalazione delle operazioni sospette.
- 5 Illustrare le iniziative di formazione per il personale.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Allegato A – Schema della relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa

- 6 Descrivere i presidi organizzativi approntati per garantire il rispetto della disciplina in materia di trasparenza e correttezza delle relazioni con la clientela, anche con riferimento alle procedure adottate per la trattazione dei reclami.
- 7 Descrivere i presidi organizzativi approntati e i contratti di assicurazione stipulati per mitigare i diversi rischi operativi.
- 8 Descrivere le specifiche procedure poste in essere nel caso di utilizzo di reti distributive informatiche (es. internet).
- 9 Indicare le altre tipologie di rischi censite (es. rischio operativo, rischio strategico, rischio reputazionale, rischio tecnologico, rischio di *outsourcing*, ecc.).

PARTE IV

Sistemi informativi e sicurezza informatica

Descrivere le caratteristiche del sistema informativo in relazione alle proprie esigenze operative e al fabbisogno informativo degli organi aziendali per assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali e definire il sistema di gestione della sicurezza informatica. A tal fine descrivere:

- 1 i ruoli e le responsabilità attribuiti agli organi e alle funzioni aziendali in materia di sviluppo e gestione dei sistemi informativi, con particolare riferimento all'organizzazione della funzione ICT;
- 2 il processo di analisi del rischio informatico e la sua interazione con il rischio operativo;
- 3 il sistema di gestione della sicurezza informatica, con particolare riferimento: alla *policy* di sicurezza informatica; alle misure adottate per assicurare la sicurezza dei dati e il controllo degli accessi, incluse quelle dedicate alla sicurezza dei servizi telematici per la clientela; alla gestione dei cambiamenti e degli incidenti di sicurezza; alla disponibilità delle informazioni e dei servizi ICT;
- 4 il sistema di gestione dei dati;
- 5 le politiche di esternalizzazione di sistemi e servizi ICT, con particolare riferimento all'esternalizzazione di sistemi informativi critici.

PARTE V

Continuità operativa

Descrivere sinteticamente il piano di continuità operativa, con particolare riferimento ai presidi adottati per garantire la continuità operativa dei processi a rilevanza sistemica, se rilevanti per la banca.

Allegato B

SCHEMA DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL'ESERCIZIO DI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

La relazione attiene alla verifica del potenziale rispetto dei requisiti in materia di:

- organizzazione e gestione per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento (“servizi e attività”);
- correttezza e trasparenza dei comportamenti nella prestazione dei servizi e delle attività.

La relazione è ripartita in due sezioni e integra i dati e le informazioni relativi all'operatività aziendale forniti con il programma d'attività (Sez. III, par. 1.1 e 1.2), nonché le informazioni contenute nella relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa (Sez. III, par. 1.3).

Sezione A

La relazione concerne:

- la descrizione dei fattori strategici, di mercato e di prodotto presi in considerazione ai fini dell'avvio dei servizi e delle attività oggetto dell'istanza di autorizzazione;
- l'impatto sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria atteso dallo svolgimento dei servizi e delle attività d'investimento, nonché degli eventuali servizi accessori e delle attività connesse e strumentali (le stime, che devono riferirsi ad un triennio, vanno effettuate anche ipotizzando scenari di mercato avversi). In particolare, vanno analiticamente indicati volumi, costi operativi e risultati economici, con specifica evidenza delle ipotesi sulle quali si basano le proiezioni aziendali, nonché i riflessi sulla situazione patrimoniale derivanti dalla prestazione dei servizi e delle attività;
- la descrizione della struttura organizzativa e degli interventi organizzativi necessari al fine di assicurare il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di prestazione dei servizi e delle attività d'investimento da parte delle banche, anche con riferimento all'eventuale ricorso ad agenti collegati. In tale ambito sono, in particolare, forniti ragguagli sugli aspetti di seguito indicati:
 1. investimenti attuati, in corso di attuazione e/o programmati (ammontare, finalità e tempi di realizzazione previsti);
 2. la descrizione delle unità organizzative della banca/del gruppo coinvolte nella prestazione dei servizi e attività (riferimento alla normativa interna con la quale vengono formalizzati compiti e responsabilità), delle modalità operative e delle procedure che si intendono adottare. In caso di *outsourcing* di funzioni operative essenziali o importanti, descrivere le funzioni esternalizzate e le misure adottate per mitigare i relativi rischi;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Allegato B – Schema della relazione illustrativa sull'esercizio di servizi e attività d'investimento

3. livello di integrazione del sistema informativo relativamente agli applicativi di front office, *back office* e contabilità nonché ampiezza delle aree di manualità;
4. incidenza sull'organico complessivo delle risorse assegnate alle unità coinvolte nella prestazione dei servizi e attività (eventuale piano di assunzioni e relativo stato di attuazione, oppure indicazione del personale da impiegare per lo svolgimento dei servizi e attività di cui si richiede l'autorizzazione; iniziative di formazione destinate al personale da adibire alla prestazione dei servizi e attività attuati e programmati);
5. presidi di controllo di 1°, 2° e 3° livello previsti in relazione alla prestazione dei nuovi servizi e attività; strutture e risorse dedicate. Specifici riferimenti sono resi sulle modalità di controllo dell'attività fuori sede (in particolare, indicare tipologia e periodicità dei controlli a distanza e in loco nonché delle eventuali verifiche di *customer satisfaction* finalizzate a instaurare un contatto diretto con la clientela servita da canali distributivi alternativi agli sportelli);
6. sistema di reporting, con indicazione dei relativi destinatari (organi sociali, alta direzione, funzioni di controllo, altre funzioni).

Sezione B

La relazione contiene:

- l'illustrazione di ciascuno dei servizi e delle attività per i quali si richiede l'autorizzazione: tipologie di operazioni previste (ivi compresi gli strumenti finanziari da commercializzare); mercati e tipologia di clientela di riferimento; sedi individuate per l'esecuzione degli ordini; informazioni sui servizi accessori che saranno eventualmente esercitati congiuntamente ai servizi e alle attività di investimento di cui si richiede l'autorizzazione;
- informazioni sull'eventuale intenzione di ricorrere ad agenti collegati per l'offerta di servizi e attività d'investimento;
- l'indicazione dei canali distributivi che verrebbero utilizzati (con specifica indicazione dell'eventuale ricorso all'offerta fuori sede e/o a strumenti di comunicazione a distanza, ovvero del ricorso a pratiche di vendita abbinata) e degli eventuali ambiti in cui verrebbe adottata la modalità *execution only*. La descrizione delle relative modalità organizzative finalizzate ad assicurare il rispetto delle regole di condotta, con particolare riferimento all'offerta fuori sede / promozione e collocamento a distanza;
- la politica di remunerazione adottata per la commercializzazione di servizi, attività e prodotti finanziari, anche con riferimento all'eventuale offerta fuori sede;
- la descrizione delle aree operative (anche con riferimento a circostanze connesse con l'articolazione del gruppo di appartenenza) in cui potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse con indicazione dei soggetti rilevanti; le misure adottate al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni normative in materia di operazioni personali e le misure idonee ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse, anche in caso di offerta o consulenza da parte della banca di prodotti di propria emissione;
- la descrizione delle misure adottate al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni normative in materia di incentivi, anche nell'eventualità in cui la banca presti il servizio di

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 1 – Autorizzazione all'attività bancaria

Allegato B – Schema della relazione illustrativa sull'esercizio di servizi e attività d'investimento

consulenza su base indipendente o produca o disponga la produzione di ricerche in materia di investimento;

- le procedure volte ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami;
- l'illustrazione dei presidi (contrattuali, organizzativi, procedurali e di controllo) predisposti al fine di minimizzare il rischio che l'attività concretamente svolta da dipendenti e collaboratori a contatto con la clientela sfoci nella prestazione del servizio di consulenza (solo nell'ipotesi in cui l'istanza non contempra la prestazione di tale servizio);
- l'illustrazione della natura delle strategie di negoziazione algoritmica e dei parametri o limiti di negoziazione a cui il sistema è soggetto, nonché delle misure e dei controlli dei sistemi e del rischio volti a garantire che i sistemi di negoziazione siano resilienti e rispettino i requisiti gestionali previsti dalle norme applicabili;
- la descrizione delle regole, procedure e dispositivi adottati per assicurare il rispetto dei requisiti relativi alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione e/o di un sistema organizzato di negoziazione;
- la descrizione delle misure adottate relative alla creazione, offerta e distribuzione dei prodotti finanziari agli investitori (cd. *product governance*);
- la descrizione delle procedure finalizzate all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento e al rispetto delle regole di trasparenza e correttezza.

Per la prestazione dei servizi di esecuzione di ordini / ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli, la relazione descrive:

1. le procedure che garantiscono l'indirizzamento dell'ordine del cliente verso la sede di esecuzione migliore (ad es. adozione di un algoritmo di *execution policy*);
2. le modalità individuate per il controllo dell'efficacia delle relative strategie di esecuzione / trasmissione degli ordini;
3. le misure adottate al fine di dimostrare ai clienti che ne dovessero far richiesta di aver eseguito gli ordini in conformità delle predette strategie.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

TITOLO I

Capitolo 3

BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE IN ITALIA

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO I - Capitolo 3

BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE IN ITALIA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

La materia è regolata:

- dall’RMVU;
- dall’RQMVU, in particolare dalla Parte II, Tit. 3;
- dalle seguenti disposizioni del TUB:
 - art. 13, che prevede, tra l'altro, l'iscrizione delle succursali di banche comunitarie all'albo;
 - art. 15, co. 3, che disciplina l'insediamento in Italia delle succursali di banche comunitarie;
 - art. 16, co. 3 e 5, riguardanti la libera prestazione di servizi delle banche comunitarie in Italia;
 - art. 17, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare l'esercizio in Italia di attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte di banche comunitarie;
 - art. 18, co. 2 e 5, che disciplina il mutuo riconoscimento delle società finanziarie e il potere di adottare provvedimenti straordinari nei confronti delle stesse;
 - art. 51, 54, co. 3, e 55 che disciplinano rispettivamente la vigilanza informativa, la vigilanza ispettiva e i controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie da parte della Banca d'Italia;
 - art. 79, in tema di provvedimenti straordinari;
 - Tit. IV, Capo I, Sez. III-*bis* sul riconoscimento delle procedure di risanamento e liquidazione delle banche operanti in ambito comunitario;
- dalle seguenti disposizioni del TUF:
 - art. 7-*quater*, che disciplina i poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari comunitari;
 - art. 29-*bis*, che disciplina lo stabilimento delle succursali e il regime di libera prestazione di servizi e attività d’investimento da parte di banche comunitarie in Italia;
- dal regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione del 4 giugno 2014 che integra la CRD IV per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione relative alle

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

informazioni da notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi;

- dal regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione del 27 agosto 2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le notifiche relative all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi ai sensi della CRD IV;
- dal regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016, che specifica le informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi ai sensi della MIFID2;
- dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni ai sensi della MIFID2.

Vengono inoltre in rilievo:

- la CRD IV, in particolare il Tit. V e le disposizioni transitorie del Tit. XI, Capo 1;
- la MIFID2, in particolare il Titolo II, Capitolo 3;
- il regolamento delegato (UE) 524/2014 della Commissione del 12 marzo 2014, che specifica le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente;
- il regolamento di esecuzione (UE) 620/2014 della Commissione del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante;
- il decreto del Ministro del tesoro n. 436659 del 28 dicembre 1992 relativo ai controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie.

I rinvii alle disposizioni europee inseriti nelle note a piè di pagina del presente Capitolo sono puramente orientativi, per agevolare la composizione del quadro normativo complessivo.

2. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “*banche comunitarie*”, le banche di cui all’art. 1, co. 2, lett. b), ovvero che hanno la sede legale e l’amministrazione centrale negli Stati membri dell’UE. A questi ultimi sono equiparati gli altri Stati membri dello Spazio economico europeo;
- “*attività ammesse al mutuo riconoscimento*”, le attività di cui all’art. 1, co. 2, lett. f), TUB;
- “*servizi e attività di investimento*”, i servizi e le attività di cui all’art. 1, co. 5 del TUF;
- “*succursale*”, la struttura di cui all’art. 4, par. 1, punto 17 CRR, tenuto conto del Cap. 5, Sez. I, par. 5 (*Linee di orientamento*);
- “*agente collegato*”, la persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola banca per conto della quale opera, promuove servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari (1);

- *"prestazione di servizi senza stabilimento"*, lo svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie, ivi incluso l'esercizio di servizi e attività d'investimento, nel territorio della Repubblica e in mancanza di succursali o di agenti collegati ai sensi dell'art. 29-bis, co. 1 TUF, con o senza un'organizzazione temporanea. Le modalità operative che ricadono in tali fattispecie sono individuate nel Cap. 6, Sez. I, par. 2;
- *"ufficio di rappresentanza"*, una struttura che la banca utilizza esclusivamente per svolgere attività promozionale e di studio dei mercati.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche comunitarie e alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18, co. 2, TUB.

4. Procedimenti amministrativi

Si indicano qui di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione all'esercizio di attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 17 TUB* (Sez. II, par. 3; termine: 120 giorni);
- *provvedimenti straordinari ai sensi dell'art. 79 TUB* (Sez. IV; termine: 90 giorni);
- *provvedimenti ingiuntivi ai sensi dell'art. 7-quater TUF* (Sez. IV; termine: 90 giorni).

(1) Cfr. art. 1, co. 5-septies.2, TUF.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione II – Succursali in Italia di banche comunitarie

SEZIONE II

STABILIMENTO IN ITALIA DI BANCHE COMUNITARIE

1. Primo insediamento (1)

Le comunicazioni concernenti il primo insediamento in Italia da parte di banche comunitarie sono trasmesse alla Banca d'Italia (2)(3), salvo il caso di ricorso ad agenti collegati ai sensi dell'art. 29-bis, co. 1, del TUF.

La banca comunitaria avvia l'operatività in Italia dopo avere espletato gli adempimenti previsti da leggi e disposizioni amministrative vigenti in Italia per l'apertura di sedi secondarie di società estere e dopo che la succursale è stata iscritta all'albo di cui all'art. 13 TUB (4).

L'avvio dell'operatività è comunicato alla Banca d'Italia (5).

L'avvio dell'operatività e le successive variazioni della succursale di primo insediamento sono registrati nell'archivio G.I.A.V.A. a cura della Banca d'Italia (6).

Per l'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento, le banche comunitarie possono ricorrere ad agenti collegati stabiliti in Italia, ai sensi dell'articolo 29-bis, co. 1 del TUF e delle disposizioni attuative della Consob.

2. Modifiche alle informazioni comunicate (7)

Le modifiche alle informazioni previste all'art. 35, par. 2, lettere b), c) o d), CRD IV, inclusa l'apertura di un insediamento successivo, sono comunicate alla Banca d'Italia che, se necessario, indica alla banca comunitaria le condizioni da rispettare.

In caso di ricorso ad agenti collegati stabiliti in Italia per l'esercizio di servizi e attività d'investimento, si applica quanto previsto ai sensi dell'art. 29-bis, co. 1, del TUF e delle disposizioni attuative della Consob.

(1) Cfr. art. 35 CRD IV; art. 13, par. 1-3 e art. 14 RQMVU.

(2) Se predisposta in formato elettronico, la comunicazione è inviata alla casella bank.passport@bancaditalia.it; se predisposta in forma cartacea, essa è indirizzata a Via Nazionale, 91 00184 Roma (cfr. art. 3, par. 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione).

(3) Cfr. artt. 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione.

(4) Cfr. Capitolo 4, Sez. II, par. 2.

(5) In caso di insediamento contemporaneo di più succursali la banca comunitaria identifica nella comunicazione la succursale principale, deputata ad intrattenere i rapporti con l'autorità competente (c.d. succursale di primo insediamento).

(6) Cfr. Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul "Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR".

(7) Cfr. art. 36, par. 3, CRD IV; art. 13, par. 4 RQMVU; art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione; artt. 8 e 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione II – Succursali in Italia di banche comunitarie

3. Attività esercitabili

Le succursali, nel rispetto delle norme di interesse generale vigenti in Italia, possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento indicate nella comunicazione iniziale dell'autorità dello Stato d'origine o nelle successive modifiche.

Le succursali possono anche esercitare in Italia attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento previa autorizzazione e al verificarsi delle seguenti condizioni:

- le attività in questione sono effettivamente esercitate dalla banca nello Stato d'origine;
- l'autorità competente dello Stato d'origine è stata informata dell'intenzione della banca comunitaria di svolgere in Italia tali attività attraverso la succursale.

La banca comunitaria allega alla domanda di autorizzazione la documentazione attestante il soddisfacimento delle condizioni sopra elencate.

Nella valutazione della domanda, si tiene conto della circostanza che queste attività possono essere esercitate dalle banche italiane.

4. Disposizioni applicabili

Le disposizioni applicabili alle succursali di banche comunitarie sono riportate nell'Allegato A.

5. I controlli

Nei limiti fissati dalle disposizioni europee, è verificata l'osservanza da parte delle succursali di banche comunitarie delle disposizioni richiamate al par. 4, con facoltà di effettuare ispezioni previa consultazione dell'autorità competente dello Stato d'origine (8).

La situazione di liquidità delle succursali è valutata, in collaborazione con le autorità competenti dello Stato d'origine, anche ai fini degli interventi da effettuare direttamente o per il tramite di quelle autorità.

6. Uffici di rappresentanza

Gli uffici di rappresentanza in Italia di banche comunitarie non sono sottoposti alle disposizioni previste ai parr. 1, 3, 4, 5 e 6.

(8) Dopo l'ispezione, sono comunicati all'autorità dello Stato d'origine le informazioni ottenute e i risultati pertinenti per la sua valutazione dei profili di rischio della banca o per la stabilità del sistema finanziario italiano. Si rammenta inoltre che, se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia procede direttamente ad accertamenti ispettivi presso le succursali di banche comunitarie o concorda altre modalità di verifica (art. 54, co. 3 TUB).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione II – Succursali in Italia di banche comunitarie

7. Procedure per le segnalazioni

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 1 con riferimento alla succursale di primo insediamento, le banche comunitarie comunicano le informazioni relative alle succursali e agli uffici di rappresentanza in Italia mediante l'apposita procedura informatica "G.I.A.V.A." (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi) (9).

(9) Cfr. Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul "Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR".

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione III – Prestazione di servizi senza stabilimento in Italia

SEZIONE III

PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO IN ITALIA (1)

Le comunicazioni concernenti l'esercizio del diritto alla libera prestazione di servizi da parte delle banche comunitarie – in relazione alle attività ammesse al mutuo riconoscimento – sono trasmesse alla Banca d'Italia, salvo il caso di ricorso ad agenti collegati ai sensi dell'art. 29-bis, co. 2, del TUF (2).

Le banche comunitarie operanti in Italia in regime di prestazione di servizi senza stabilimento sono soggette alle disposizioni contraddistinte nell'Allegato A dai numeri 6, 7, 8, 10, 18, 21 e 22.

Le banche comunitarie possono esercitare in Italia senza stabilimento anche attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento previa autorizzazione e al verificarsi delle seguenti condizioni:

- le attività in questione siano effettivamente esercitate dalla banca nello Stato d'origine;
- l'autorità competente dello Stato d'origine sia stata informata dell'intenzione della banca comunitaria di svolgere in Italia tali attività attraverso la libera prestazione di servizi.

Alla domanda di autorizzazione la banca comunitaria allega la documentazione attestante il soddisfacimento delle condizioni sopra elencate.

Nella valutazione della domanda, si tiene conto della circostanza che queste attività possono essere esercitate dalle banche italiane.

(1) Cfr. art. 39 CRD IV; artt. 15 e 16 RQMVU.

(2) Se predisposta in formato elettronico, la comunicazione è inviata alla casella bank.passport@bancaditalia.it; se predisposta in forma cartacea, essa è indirizzata a Via Nazionale, 91 00184 Roma (cfr. art. 3, par. 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione).

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione IV – Provvedimenti straordinari

SEZIONE IV

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI E INGIUNTIVI

La Banca d'Italia adotta le misure di cui all'art. 79 del TUB, ed esercita i poteri ingiuntivi di cui all'art. 7-*quater* del TUF.

I provvedimenti adottati sono comunicati alla banca comunitaria e, nel caso di succursale, anche ai responsabili di quest'ultima. Restano fermi gli altri obblighi di comunicazione a carico della Banca d'Italia previsti dall'art. 79 del TUB e dall'art. 7-*quater* del TUF.

I destinatari possono richiedere, con istanza motivata, un riesame della situazione ed eventualmente la revoca dei provvedimenti. Le determinazioni sono comunicate nel termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione V – Società finanziarie comunitarie ammesse al mutuo riconoscimento

SEZIONE V

SOCIETÀ FINANZIARIE COMUNITARIE AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO

Le società finanziarie con sede legale in uno Stato comunitario che intendono esercitare in Italia attività ammesse al mutuo riconoscimento – attraverso una propria succursale o in regime di libera prestazione di servizi – sono tenute all'osservanza della procedura di comunicazione prevista alle Sezioni II e III (1).

La comunicazione è accompagnata da un attestato delle autorità competenti dello Stato d'origine che certifica la sussistenza di tutte le condizioni, di seguito elencate, per l'applicazione del mutuo riconoscimento:

- la o le imprese madri della società finanziaria sono autorizzate come banche nello Stato d'origine;
- la o le imprese madri detengono almeno il 90% dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della società finanziaria;
- la o le imprese madri soddisfano le autorità competenti circa la prudente gestione della società finanziaria e si sono dichiarate garanti in solido degli impegni presi dalla società stessa, con l'assenso delle autorità competenti dello Stato d'origine;
- la società finanziaria è inclusa effettivamente, in particolare per le attività che intende svolgere in Italia, nella vigilanza su base consolidata alla quale è sottoposta l'impresa madre o ciascuna delle imprese madri, ai sensi della CRD IV e del CRR;
- lo statuto della società finanziaria consente l'esercizio delle attività che essa intende svolgere in Italia;
- le attività in questione sono già effettivamente esercitate dalla società finanziaria nello Stato d'origine.

Le società finanziarie sono soggette alle disposizioni di interesse generale che regolano in Italia i rispettivi settori di attività, secondo le stesse modalità previste alle Sezioni II e III. In particolare, in tali disposizioni sono comprese le norme ad esse applicabili del d.lgs. 231/2007 e quelle concernenti l'invio di dati e informazioni nonché quelle riguardanti la conduzione di accertamenti ispettivi. Non si applicano ovviamente le norme in materia di vigilanza prudenziale.

Per quanto attiene ai provvedimenti straordinari, si applicano le disposizioni previste alla Sez. IV.

(1) La comunicazione dell'autorità competente dello Stato d'origine va inviata alla Banca d'Italia, Servizio Regolamentazione e Analisi macroprudenziale. Una volta insediata, la succursale intrattiene rapporti con la Filiale della Banca d'Italia situata nel capoluogo della provincia di insediamento. Per le società finanziarie presenti in Italia con più succursali la Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente è quella presente nel capoluogo di provincia della succursale principale.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Sezione VI – Esercizio delle discrezionalità nazionali

SEZIONE VI

ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITÀ NAZIONALI

In applicazione dell'art. 152 CRD IV, le succursali di banche comunitarie trasmettono alla Banca d'Italia le segnalazioni di vigilanza richiamate nell'Allegato A.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Allegato A – Disposizioni applicabili

Allegato A

DISPOSIZIONI APPLICABILI (1)

Numero identificativo	Riferimento		Materia
<i>Disposizioni di politica monetaria</i>			
1			Disposizioni in materia di riserva obbligatoria del regolamento (CE) n. 1745/2003 ed altre disposizioni di politica monetaria eventualmente emanate
<i>Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 285)</i>			
2	Parte Terza	Cap. 7, Sez. II, par. 4	Centrale dei rischi
3	Parte Prima, Tit. I	Cap. 4	Albo delle banche e dei gruppi bancari
4	Parte Prima, Tit. IV	Cap. 3	Il sistema dei controlli interni
5	Parte Prima, Tit. IV	Cap. 5	La continuità operativa
5 bis	Parte Terza	Cap. 9	Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex L. 130/1999
<i>Istruzioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 229)</i>			
6	Tit. I	Cap. 4	Abusivismo
7	Tit. III	Cap. 2	Succursali di banche e società finanziarie, con esclusivo riferimento alle disposizioni in materia di attività bancaria a domicilio del cliente
8	Tit. III	Cap. 5	Cessione di rapporti giuridici a banche (ad eccezione dei parr. 2 e 3 della Sez. II)
9	Tit. V	Cap. 1	Particolari operazioni di credito (Sezioni I, II e III)
10	Tit. V	Cap. 3	Raccolta in titoli delle banche, relativamente alle Sezioni I, II e III

(1) L'elencazione delle fonti normative di cui al presente Allegato ha valore esclusivamente indicativo. Rimangono ferme le disposizioni del TUB, del TUF e le altre disposizioni comunque applicabili alle banche comunitarie e ivi non richiamate.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Allegato A – Disposizioni applicabili

Numero identificativo	Riferimento		Materia
11	Tit. V	Cap. 4	Assegni circolari, titoli speciali dei banchi meridionali
12	Tit. X	Cap. 2	Proroga dei termini legali e convenzionali
<i>Matrice dei conti (Circolare n. 272)</i>			
13	Avvertenze generali	par. A.6	Filiali italiane di banche estere
<i>Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati (Circolare n. 286)</i>			
13 bis	Disposizioni di carattere generale		Obblighi segnaletici delle filiali italiane di banche estere – Filiali di banche comunitarie
<i>Altre disposizioni</i>			
14			Regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002 in materia di <i>Funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento</i>
16			Regolamento della Banca d'Italia adottato ai sensi dell'art. 6, co. 1, TUF
17			Indicazioni operative del 27 maggio 2009 per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa
18			Disposizioni previste ai sensi del Tit. VI TUB
19			Circolare n. 262 (Cap. 4, par. 1)
20			Comunicazione del 7 giugno 2011 recante le istruzioni per gli intermediari sulla nuova segnalazione sugli organi sociali (Or.So.)
21			Provvedimento del 3 maggio 2016 in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa e successive modifiche e integrazioni

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 3 – Banche e società finanziarie comunitarie in Italia

Allegato A – Disposizioni applicabili

Numero identificativo	Riferimento		Materia
22			Nell'esercizio in Italia dei servizi di investimento, le norme del TUF, in quanto applicabili
23			Disciplina in tema di contrasto del riciclaggio di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ai relativi provvedimenti attuativi
24			Disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 146 TUB, volte ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili
25			Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015, Titolo VIII (Depositario di OICR e di Fondi pensione)
26			Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul "Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR"

Allo scopo di effettuare i controlli di propria competenza nonché di garantire la completezza delle informazioni che riguardano il mercato italiano, la Banca d'Italia si riserva la facoltà di chiedere alle succursali di banche comunitarie i medesimi dati e documenti previsti per le banche autorizzate in Italia, relativi alle operazioni effettuate in Italia. In particolare, la Banca d'Italia può richiedere i dati e le informazioni utili ai fini della rilevazione, prevista della legge 7 marzo 1996, n. 108 "Disposizioni in materia d'usura", dei tassi effettivi globali medi praticati dalla banca comunitaria sul territorio italiano.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 5 – Stabilimento all'estero di banche e società finanziarie italiane

TITOLO I

Capitolo 5

STABILIMENTO ALL'ESTERO DI BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 5 – Stabilimento all'estero di banche e società finanziarie italiane

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO I - Capitolo 5

STABILIMENTO ALL'ESTERO DI BANCHE E SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

La materia è regolata:

- dall'RMVU;
- dall'RQMVU, in particolare dalla Parte II, Tit. 3; dalle seguenti disposizioni del TUB:
 - art. 15, co. 1 e 2, che disciplinano lo stabilimento delle succursali di banche italiane negli Stati comunitari e in quelli extracomunitari;
 - art. 18, che estende la disciplina delle succursali e della libera prestazione di servizi alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento;
 - art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
 - art. 53-bis, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53, co. 1;
 - art. 67-ter, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare, che possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario;
 - art. 78 TUB, che prevede la possibilità, per la Banca d'Italia, di ordinare la chiusura di succursali di banche italiane per violazioni di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, nonché per irregolarità di gestione;
- dall'art. 29 TUF, che disciplina lo stabilimento delle succursali e il regime di libera prestazione di servizi e attività d'investimento da parte di banche italiane negli Stati comunitari e in quelli extracomunitari;
- dal regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione del 4 giugno 2014 che integra la CRD IV per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi;
- dal regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione del 27 agosto 2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 5 – Stabilimento all'estero di banche e società finanziarie italiane

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

procedure per le notifiche relative all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi ai sensi della CRD IV.

- dal regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016, che specifica le informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi ai sensi della MIFID2.
- dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni ai sensi della MIFID2.

Vengono inoltre in rilievo:

- la CRD IV, in particolare il Tit. V e le disposizioni transitorie del Tit. XI, Capo 1;
- la MIFID2, in particolare il Titolo II, Capitolo 3;
- il regolamento delegato (UE) 524/2014 della Commissione del 12 marzo 2014, che specifica le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente;
- il regolamento di esecuzione (UE) 620/2014 della Commissione del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante.

I rinvii alle disposizioni europee inseriti nelle note a piè di pagina del presente Capitolo sono puramente orientativi, per agevolare la composizione del quadro normativo complessivo.

2. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “*Stati comunitari*”, gli Stati di cui all'art. 1, co. 1, lett. g), TUB, ovvero gli Stati membri dell'UE. A questi sono equiparati gli altri Stati membri dello Spazio economico europeo;
- “*attività ammesse al mutuo riconoscimento*”, le attività di cui all'art. 1, co. 2, lett. f), TUB;
- “*servizi e attività di investimento*”, i servizi e le attività di cui all'art. 1, co. 5 del TUF;
- “*ufficio di rappresentanza*”, la struttura descritta nel Cap. 3, Sez. I, par. 2;
- “*agente collegato*”, il soggetto definito al Cap. 3, Sez. I, par. 2.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle:

- banche italiane e alle capogruppo di gruppi bancari;
- società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18, co. 1, TUB.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 5 – Stabilimento all'estero di banche e società finanziarie italiane

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

4. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *divieto allo stabilimento di succursali in Stati comunitari ai sensi dell'art. 15, co. 1, TUB* (Sez. II, par. 4; termine: 60 giorni);
- *divieto allo stabilimento in Stati comunitari mediante agenti collegati ai sensi dell'art. 29, co. 1, TUF* (Sez. II, par. 4; termine: 60 giorni);
- *divieto allo stabilimento in Stati comunitari di succursali di società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi degli artt. 18, co. 1 e 15, co. 1, TUB* (Sez. III; termine: 60 giorni);
- *divieto alla modifica dell'operatività delle succursali e degli agenti collegati precedentemente comunicata ai sensi degli artt. 15, 18 TUB, o dell'art. 29, co. 1, TUF* (Sez. II, par. 4; termine: 30 giorni);
- *autorizzazione allo stabilimento di succursali in Stati extracomunitari ai sensi dell'art. 15, co. 2, TUB* (Sez. IV, par. 1; termine: 120 giorni);

5. Linee di orientamento

Nella definizione di “succursale” posta all'art. 4, par. 1, punto 17 CRR si ritiene rientrino gli sportelli ad operatività particolare (ad esempio, stagionali o saltuari) e, viceversa, non rientrino:

- a. le apparecchiature di "home banking" nonché gli sportelli automatici (ATM e POS) presso i quali non è presente personale della banca;
- b. gli uffici amministrativi anche quando ad essi ha accesso la clientela;
- c. i punti operativi temporanei presso fiere, mercati, mostre e manifestazioni a carattere occasionale.

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 5 – Stabilimento all'estero di banche e società finanziarie italiane

Sezione II – Succursali di banche in Stati comunitari

SEZIONE II

STABILIMENTO DI BANCHE IN STATI COMUNITARI

1. Primo insediamento

Le banche espletano gli adempimenti previsti dalle norme europee (1), nonché gli adempimenti eventualmente previsti dalle leggi e disposizioni amministrative vigenti nello Stato ospitante per l'apertura di sedi secondarie di società estere.

2. Modifiche delle informazioni comunicate

Le banche già insediate in uno Stato comunitario comunicano alla Banca d'Italia la modifica delle informazioni previste ai sensi dell'art. 35, par. 2, CRDIV e dell'art. 35, parr. 7 e 10, della MIFID2 (2), inclusa l'intenzione di procedere all'apertura di ulteriori succursali.

3. Attività esercitabili

Le succursali e gli agenti collegati di banche italiane possono esercitare negli Stati comunitari le attività indicate nella comunicazione all'autorità dello Stato ospitante, o in quelle successive di modifica.

Se la banca intende svolgere attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento, l'esercizio di queste è sottoposto, oltre al rispetto delle disposizioni vigenti e agli adempimenti previsti nell'ordinamento dello Stato ospitante, anche all'invio da parte della banca di un'apposita comunicazione preventiva all'autorità competente di quest'ultimo.

4. Interventi delle autorità competenti (3)

Lo stabilimento di una succursale e l'impiego di agenti collegati per l'esercizio di servizi e attività d'investimento, o le modifiche alla loro operatività, possono essere vietati per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della banca e del gruppo bancario di appartenenza. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che si possono incontrare nel garantire

(1) Cfr. art. 11, par. 1-2 e art. 17 RQMVU; art. 3 del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione; art. 4, 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione. Nel caso di utilizzo di agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato ospitante per l'esercizio di servizi e attività di investimento, si applicano il regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017.

(2) Cfr. art. 11, par. 5 RQMVU; art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione; art. 8 e 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione. Nel caso di utilizzo di agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato ospitante per l'esercizio di servizi e attività di investimento, si applicano il regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017.

(3) Cfr. art. 11, par. 3-4 RQMVU; art. 4, par. 1-2 del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione; art. 8, par. 1-2 e art. 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 5 – Stabilimento all'estero di banche e società finanziarie italiane

Sezione II – Succursali di banche in Stati comunitari

l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero (4). Nei casi di impiego di agenti collegati, il provvedimento di divieto è adottato sentita la Consob.

Nel provvedimento sono chiariti gli aspetti tecnici che lo motivano e illustrati i problemi che la banca o il gruppo bancario deve risolvere per poter procedere.

5. Procedure per le segnalazioni

Le banche comunicano le informazioni relative alle succursali mediante l'apposita procedura informatica "G.I.A.V.A." (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi) (5).

(4) Si rammenta che alle succursali all'estero si applicano le disposizioni in materia di sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa del Titolo IV, Capitoli 3, 4 e 5.

(5) Cfr. Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul "Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR".

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 5 – Stabilimento all'estero di banche e società finanziarie italiane

Sezione III – Stabilimento in Stati comunitari di succursali di società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento

SEZIONE III

STABILIMENTO IN STATI COMUNITARI DI SUCCURSALI DI SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO

1. Condizioni per lo stabilimento della succursale

Una società finanziaria italiana può svolgere in uno Stato comunitario attività ammesse al mutuo riconoscimento attraverso lo stabilimento di una succursale se sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- è controllata da una o più banche italiane;
- le banche che la controllano detengono almeno il 90% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;
- la banca o le banche controllanti si sono dichiarate garanti in solido degli impegni presi dalla società nello Stato nel quale intende operare;
- è inclusa nella vigilanza consolidata alla quale è sottoposta la banca o le banche controllanti;
- il suo statuto consente l'esercizio delle attività che intende svolgere in ambito comunitario e queste attività sono già effettivamente esercitate in Italia.

2. Procedura per lo stabilimento e interventi

Le società finanziarie che intendano svolgere in uno Stato comunitario attività ammesse al mutuo riconoscimento attraverso lo stabilimento di una succursale seguono la procedura indicata nella Sez. II.

Le società finanziarie comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia ogni modifica riguardante le condizioni previste per lo stabilimento della succursale.

La Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di succursali comunitarie o modifiche alla loro operatività come previsto nella Sez. II, par. 4 (2).

(2) Qualora la società non appartenga a un gruppo bancario, le valutazioni attengono al complesso delle banche partecipanti. In tal caso, ai fini della vigilanza consolidata le attività di rischio della finanziaria sono attribuite in parti uguali alle banche controllanti che si sono dichiarate garanti in solido. Se le banche stesse, ai sensi dell'art. 1298, co. 2, del codice civile, stabiliscono diversamente la ripartizione del rischio connesso con la prestazione della garanzia, l'attribuzione delle attività di rischio ai fini della vigilanza consolidata avviene sulla base degli accordi intervenuti fra le banche garanti.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 5 – Stabilimento all'estero di banche e società finanziarie italiane

Sezione IV – Succursali di banche in Stati extracomunitari

SEZIONE IV

SUCCURSALI DI BANCHE IN STATI EXTRACOMUNITARI

Le banche possono stabilire succursali in Stati extracomunitari previa autorizzazione della Banca d'Italia.

La domanda di autorizzazione contiene informazioni riguardanti:

- lo Stato nel cui territorio la banca intende stabilire una succursale;
- l'inquadramento dell'iniziativa nella complessiva strategia di espansione all'estero;
- le attività che la banca intende effettuare nello Stato estero;
- la struttura organizzativa che assumerà la succursale;
- il recapito della succursale;
- i nominativi e un curriculum informativo dei dirigenti responsabili della succursale;
- l'ammontare del fondo di dotazione della succursale, ove richiesto.

Per le banche appartenenti a gruppi bancari, la domanda è inoltrata dalla capogruppo. Nei gruppi bancari e nelle banche non appartenenti a gruppo, comunque con fondi propri inferiori a 1 miliardo di euro, la comunicazione deve contenere indicazioni che dimostrino l'esistenza di positivi rapporti già in essere con clientela che risiede o opera nello Stato extracomunitario prescelto.

La Banca d'Italia può richiedere un parere sull'iniziativa all'autorità competente dello Stato extracomunitario.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

- all'esistenza, nello Stato extracomunitario, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati, anche in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- all'inesistenza di ostacoli all'accesso alle informazioni presso la succursale da parte della casa madre italiana e della Banca d'Italia, anche attraverso accordi in materia di scambio di informazioni con l'autorità di vigilanza competente dello Stato ospitante ovvero attraverso l'espletamento di controlli *in loco*.

L'autorizzazione può essere negata per gli stessi motivi per cui può essere vietato lo stabilimento di una succursale comunitaria (cfr. Sezione II, par. 4). Il provvedimento chiarisce gli aspetti tecnici che lo motivano e illustra i problemi che la banca o il gruppo bancario deve risolvere per poter procedere.

I provvedimenti decadono se, nel termine di dodici mesi, le relative iniziative non hanno avuto attuazione oppure la banca vi rinuncia espressamente entro lo stesso termine.

Le banche comunicano le informazioni relative alle succursali mediante l'apposita procedura informatica "G.I.A.V.A." (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi) (1).

(1) Cfr. Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul "Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR".

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 5 – Stabilimento all'estero di banche e società finanziarie italiane

Sezione V – Uffici di rappresentanza

SEZIONE V

UFFICI DI RAPPRESENTANZA

Le banche possono aprire uffici di rappresentanza all'estero.

L'apertura di uffici di rappresentanza all'estero è sottoposta alle procedure previste dall'autorità competente dello Stato ospitante.

Le banche comunicano le informazioni relative agli uffici di rappresentanza mediante l'apposita procedura informatica "G.I.A.V.A." (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi) (1).

(1) Cfr. Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul "Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR".

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 6 – Prestazione di servizi all'estero senza stabilimento delle banche e delle società finanziarie italiane

TITOLO I

Capitolo 6

PRESTAZIONE DI SERVIZI ALL'ESTERO SENZA STABILIMENTO DELLE BANCHE E DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 6 – Prestazione di servizi all'estero senza stabilimento delle banche e delle società finanziarie italiane

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO I - Capitolo 6

PRESTAZIONE DI SERVIZI ALL'ESTERO SENZA STABILIMENTO DELLE BANCHE E DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE ITALIANE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

La materia è regolata:

- dall'RMVU;
- dall'RQMVU, in particolare dalla Parte II, Tit. 3; dalle seguenti disposizioni del TUB:
 - art. 16, co. 1 e 2, che consente alle banche italiane di esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento negli Stati comunitari e in quelli extracomunitari senza stabilirvi succursali;
 - art. 18, co. 1, che consente alle società finanziarie italiane che rispondono a determinati requisiti di svolgere in altri Stati comunitari le attività ammesse al mutuo riconoscimento in regime di libera prestazione di servizi;
 - art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
 - art. 53-bis, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53, co. 1;
 - art. 67-ter, che attribuisce alla Banca d'Italia, tra l'altro, il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare, che possono essere indirizzati anche a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario;
- dall'art. 29 TUF, che disciplina lo stabilimento delle succursali e il regime di libera prestazione di servizi e attività d'investimento da parte di banche italiane negli Stati comunitari e in quelli extracomunitari.
- dal regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione del 4 giugno 2014 che integra la CRD IV per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi;
- dal regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione del 27 agosto 2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 6 – Prestazione di servizi all'estero senza stabilimento delle banche e delle società finanziarie italiane

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

procedure per le notifiche relative all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi ai sensi della CRD IV;

- dal regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016, che specifica le informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi ai sensi della MIFID2;
- dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni ai sensi della MIFID2.

Viene inoltre in rilievo:

- la CRD IV, in particolare il Tit. V e le disposizioni transitorie del Tit. XI, Capo 1;
- la MIFID2, in particolare il Titolo II, Capitolo 3;
- il regolamento delegato (UE) 524/2014 della Commissione del 12 marzo 2014, che specifica le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente;
- il regolamento di esecuzione (UE) 620/2014 della Commissione del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante.

I rinvii alle disposizioni europee inseriti nelle note a piè di pagina del presente Capitolo sono puramente orientativi, per agevolare la composizione del quadro normativo complessivo.

2. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “*Stati comunitari*”, gli Stati di cui all’art. 1, co. 1, lett. g), TUB, ovvero gli Stati membri dell’UE. A questi sono equiparati gli altri Stati membri dello Spazio economico europeo;
- “*attività ammesse al mutuo riconoscimento*”, le attività di cui all’art. 1, co. 2, lett. f), TUB;
- “*servizi e attività di investimento*”, i servizi e le attività di cui all’art. 1, co. 5, TUF;
- “*succursale*”, la struttura di cui all’art. 4, par. 1, punto 17 CRR, tenuto conto del Cap. 5, Sez. I, par. 5 (*Linee di orientamento*);
- “*agente collegato*”, il soggetto definito al Cap. 3, Sez. I, par. 2;
- “*prestazione di servizi senza stabilimento*”, lo svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie, ivi incluso l’esercizio di servizi e attività d’investimento, nel territorio di uno Stato estero e in mancanza di succursali o di agenti collegati ai sensi dell’art. 29, co. 1 TUF, con o senza un'organizzazione temporanea (1).

Servizi prestati per posta o mediante altri mezzi di comunicazione (ad esempio, telefonici o telematici) rientrano nella disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento al ricorrere simultaneamente delle seguenti condizioni:

(1) Si è in presenza di prestazione di servizi senza stabilimento anche quando l'offerta dei servizi viene effettuata mediante l'effettiva presenza nel territorio dello Stato ospitante di personale incaricato dal prestatore in modo occasionale.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 6 – Prestazione di servizi all'estero senza stabilimento delle banche e delle società finanziarie italiane

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- a) il servizio venga fornito in seguito ad un'iniziativa commerciale, rivolta dal prestatore a soggetti residenti o aventi sede all'estero, che non si limiti alla sola promozione ma contenga un invito a concludere il contratto;
- b) l'offerta di servizi preceda lo spostamento fisico del prestatore per la conclusione degli atti o il contratto inerente la prestazione del servizio possa essere concluso a distanza, cioè senza la contemporanea presenza del prestatore del servizio e del destinatario.

Restano esclusi dalla disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento, e sono pertanto liberamente effettuabili, servizi diversi prestati senza spostamento del prestatore nello Stato del destinatario, per i quali non ricorrono le condizioni di cui sopra.

Sono esclusi dalla disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento e rientrano invece nella disciplina dell'operatività mediante insediamento di succursali:

- a) i servizi resi dalle banche con sportelli automatici (ATM), installati nello Stato ospitante, presso i quali è presente personale della banca (2);
- b) i servizi prestati mediante il ricorso a soggetti terzi diversi dal proprio personale per i quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - o operino in via esclusiva per un'unica banca;
 - o abbiano il potere di negoziare affari con terzi;
 - o possano obbligare la banca;
 - o agiscano in via continuativa.

I servizi prestati mediante intermediari indipendenti per i quali non ricorrano congiuntamente tutte le condizioni previste per l'insediamento di succursali rientrano nella disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle:

- banche italiane e alle capogruppo di gruppi bancari;
- società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18, co. 1, TUB.

4. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *divieto alla prestazione di servizi senza stabilimento in Stati comunitari ai sensi degli artt. 53-bis o 67-ter TUB* (Sez. II, par. 4; termine: 30 giorni);
- *autorizzazione alla prestazione di servizi senza stabilimento in Stati extracomunitari ai sensi dell'art. 16, co. 2, TUB* (Sez. II, par. 3; termine: 120 giorni).

(2) I servizi resi dalle banche con sportelli automatici (ATM) presso i quali non sia presente personale della banca rientrano nella disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 6 – Prestazione di servizi all'estero senza stabilimento delle banche e delle società finanziarie italiane

Sezione II – Procedure per la prestazione di servizi senza stabilimento

SEZIONE II

PROCEDURE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO

1. Banche italiane in Stati comunitari

Per esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in regime di libera prestazione di servizi, le banche espletano gli adempimenti previsti dalle norme europee (1).

Se la banca intende svolgere attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento, l'esercizio di queste è sottoposto, oltre al rispetto delle disposizioni vigenti e agli adempimenti previsti nell'ordinamento dello Stato ospitante, anche all'invio di un'apposita comunicazione preventiva all'autorità competente di quest'ultimo.

2. Società finanziarie italiane ammesse al mutuo riconoscimento in Stati comunitari

Una società finanziaria con sede legale in Italia può svolgere in uno Stato comunitario attività ammesse al mutuo riconoscimento, in regime di libera prestazione di servizi, se sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- è controllata da una o più banche italiane;
- le banche che la controllano detengono almeno il 90% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;
- la banca o le banche controllanti si sono dichiarate garanti in solido degli impegni presi dalla società nello Stato nel quale intende operare;
- è inclusa nella vigilanza consolidata alla quale è sottoposta la banca o le banche controllanti;
- il suo statuto consente l'esercizio delle attività che intende svolgere in ambito comunitario e queste attività sono già effettivamente esercitate in Italia.

Le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento si attengono alla procedura di notifica indicata al par. 1; esse comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia ogni modifica riguardante le condizioni previste per l'esercizio della libera prestazione di servizi.

3. Banche italiane in Stati extracomunitari

Le banche italiane possono operare senza stabilimento in uno Stato extracomunitario, nel rispetto delle disposizioni ivi vigenti, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

Per le banche appartenenti a gruppi bancari, la domanda di autorizzazione è inoltrata dalla capogruppo.

(1) Cfr. art. 12 e 17 RQMVU; art. 5 del regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione; art. 3, par. 2 e art. 11-12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione. Nel caso di utilizzo di agenti collegati stabiliti in Italia per l'esercizio di servizi e attività di investimento in altri Stati comunitari, si applicano, anche in relazione alle modifiche alle informazioni comunicate, il regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 6 – Prestazione di servizi all'estero senza stabilimento delle banche e delle società finanziarie italiane

Sezione II – Procedure per la prestazione di servizi senza stabilimento

La domanda di autorizzazione contiene informazioni riguardanti:

- lo Stato nel cui territorio la banca intende esercitare le attività;
- le attività che la banca si propone di svolgere nello Stato estero;
- le modalità con le quali prevede di operare.

La Banca d'Italia può richiedere un parere sull'iniziativa all'autorità competente dello Stato extracomunitario.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

- all'esistenza, nello Stato extracomunitario, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati, anche in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- all'inesistenza di ostacoli all'accesso alle informazioni presso la struttura temporanea da parte della casa madre italiana e della Banca d'Italia, anche attraverso accordi in materia di scambio di informazioni con l'autorità di vigilanza competente dello Stato ospitante ovvero attraverso l'espletamento di controlli *in loco*.

L'autorizzazione può essere negata per gli stessi motivi per cui può essere vietata la prestazione di servizi senza stabilimento in Stati comunitari (cfr. par. 4).

4. Interventi delle autorità competenti

La prestazione di servizi senza stabilimento in Stati comunitari, anche mediante agenti collegati, può essere vietata per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della banca, della società finanziaria o del gruppo bancario di appartenenza (4). Nel provvedimento sono chiariti gli aspetti tecnici che lo motivano e illustrati i problemi da risolvere per poter procedere alla prestazione di servizi senza stabilimento.

4) Quando la società finanziaria non appartiene a un gruppo bancario, le valutazioni attengono al complesso delle banche partecipanti. In tal caso, ai fini della vigilanza consolidata le attività di rischio della finanziaria sono attribuite in parti uguali alle banche controllanti che si sono dichiarate garanti in solido. Se le banche stesse, ai sensi dell'art. 1298, co. 2, del codice civile, stabiliscono diversamente la ripartizione del rischio connesso con la prestazione della garanzia, l'attribuzione delle attività di rischio ai fini della vigilanza consolidata avviene sulla base degli accordi intervenuti fra le banche garanti.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

TITOLO I

Capitolo 7

BANCHE EXTRACOMUNITARIE IN ITALIA

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO I – Capitolo 7

BANCHE EXTRACOMUNITARIE IN ITALIA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Nel presente Capitolo, coerentemente con quanto previsto dal TUB e – in relazione all’esercizio di servizi e attività di investimento - dal TUF, sono compendiate le disposizioni che le banche extracomunitarie devono rispettare in Italia in materia di apertura di succursali e uffici di rappresentanza, di prestazione di servizi senza stabilimento, di operatività e di vigilanza prudenziale.

Le succursali di banche extracomunitarie sono autorizzate in Italia ai sensi dell’art. 14, co. 4 del TUB . Nel contesto dell’MVU, esse sono sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia (1) e si applicano loro, in generale, le stesse regole di vigilanza e lo stesso regime prudenziale validi per le banche italiane (2), nonché le norme di volta in volta applicabili in ragione dell’attività svolta (3).

Ai fini dell’autorizzazione rilevano, in particolare, l’inesistenza di impedimenti a un esercizio efficace delle funzioni di vigilanza da parte della Banca d’Italia, l’esistenza nello Stato d’origine della banca extracomunitaria di una regolamentazione e di controlli di vigilanza adeguati (anche in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo), l’esistenza di accordi (ovvero l’inesistenza di ostacoli) per lo scambio di informazioni fra la Banca d’Italia e le autorità di vigilanza dello Stato d’origine, le condizioni di reciprocità nonché le eventuali limitazioni all’operatività della succursale autonomamente decise dalla banca extracomunitaria.

Il trattamento di vigilanza delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell’Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione" tiene conto delle forme di reciproca collaborazione che, nell’ambito del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, hanno condotto all’armonizzazione dei principali strumenti prudenziali.

(1) Nel “considerando” n. 28 RMVU si osserva che “è opportuno lasciare alle autorità nazionali i compiti di vigilanza non attribuiti alla BCE, in particolare ... esercitare la vigilanza sugli enti creditizi dei paesi terzi che aprono una succursale o che prestano servizi transfrontalieri nell’Unione”.

(2) L’art. 47, par. 1, CRD IV stabilisce che “gli Stati membri non applicano alle succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale in un paese terzo ... un trattamento più favorevole di quello cui sono sottoposte le succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale nell’Unione”. Cfr. Disposizioni Introduttive, Ambito di Applicazione, Sezione II, nonché la Sezione VIII del presente Capitolo. Cfr. anche considerando 23, CRD IV e considerando 109, MIFID2.

(3) Cfr., in particolare, la Sezione VII, sui servizi e attività d’investimento.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del TUB:

- art. 7, co. 7, che consente alla Banca d'Italia, nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, di scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati extracomunitari, fermo restando che le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia da un altro Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite;
- art. 14, co. 4, che disciplina lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria;
- art. 15, co. 4, che disciplina lo stabilimento in Italia di succursali da parte di banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con una succursale;
- art. 16, co. 4, che disciplina la prestazione di servizi senza stabilimento delle banche extracomunitarie in Italia;
- art. 26, concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali;
- art. 53 che detta disposizioni in materia di vigilanza regolamentare;
- art. 54, co. 1 e 4, che prevedono, rispettivamente, il potere della Banca d'Italia di svolgere ispezioni presso succursali di banche extracomunitarie e di concordare con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di banche insediate nei rispettivi territori, a condizione di reciprocità;
- art. 78, che conferisce alla Banca d'Italia il potere di emanare provvedimenti straordinari nei confronti delle banche autorizzate in Italia;
- art. 96, co. 3, che prevede che le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia aderiscano ad un sistema di garanzia dei depositanti italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente;
- art. 96-ter, co. 1, lett. e), che prevede che la Banca d'Italia verifichi l'equivalenza della tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia.

La materia è altresì disciplinata:

- dal MIFIR;
- dall'art. 7-ter, TUF, che disciplina i poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari extracomunitari;
- dall'art. 19, co. 4, TUF, che disciplina l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento da parte delle succursali di banche extracomunitarie;
- dall'art. 19, co. 4-ter, e dall'art. 20-bis, co. 5, TUF, che disciplinano rispettivamente la decadenza e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento da parte delle banche extracomunitarie;

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- dall’art. 29-ter TUF, riguardante la prestazione in Italia dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori da parte delle banche extracomunitarie;
- dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Presidente del CICR, n. 242826 del 9 agosto 1993, che fissa i criteri generali per la valutazione delle domande di apertura di succursali in Italia da parte di banche extracomunitarie;
- dall’art. 9 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2006, relativo al recepimento della nuova disciplina sul capitale delle banche.

Vengono inoltre in rilievo:

- il considerando n. 28 RMVU;
- il considerando n. 43 MIFIR;
- gli art. 46, 47 CRD IV.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- “*banche extracomunitarie*”, le banche che hanno la sede legale in Stati terzi ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. c), TUB e dell’art. 1, co. 1, lett. g), TUF, ovvero in Stati che non fanno parte dell’UE. Agli Stati membri dell’UE sono equiparati gli altri Stati dello Spazio economico europeo;
- “*attività ammesse al mutuo riconoscimento*”, le attività di cui all’art. 1, co. 2, lett. f), TUB;
- “*servizi e attività di investimento*”, i servizi e le attività di cui all’art. 1, co. 5, TUF;
- “*succursale*”, la struttura di cui all’art. 4, par. 1, punto 17 CRR, tenuto conto del Cap. 5, Sez. I, par. 5 (*Linee di orientamento*);
- “*prestazione di servizi senza stabilimento*”, lo svolgimento di operazioni bancarie e finanziarie, ivi incluso l’esercizio di servizi e attività di investimento, nel territorio della Repubblica e in mancanza di succursali, con o senza un’organizzazione temporanea. Le modalità operative che ricadono in tali fattispecie sono individuate nel Cap. 6, Sez. I, par. 2;
- “*responsabili della succursale*”, i due principali esponenti della prima succursale in Italia di una banca extracomunitaria;
- “*ufficio di rappresentanza*”, la struttura descritta nel Cap. 3, Sez. I, par. 2.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche extracomunitarie.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

- *autorizzazione all'insediamento della prima succursale di banche extracomunitarie ai sensi dell'art. 14, co. 4 TUB e, ove richiesto, all'esercizio di servizi e attività d'investimento ai sensi degli artt. 19, co. 4 e 29-ter, co. 1 del TUF (Sez. II, par. 5 e Sez. VII, par. 1; termine: 120 giorni);*
- *attestazione dell'equivalenza della tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri ai sensi dell'art. 96-ter, co. 1, lett. c) (Sez. II, par. 4; termine: 90 giorni);*
- *attestazione dell'equivalenza della tutela offerta dai sistemi di indennizzo esteri ai sensi dell'art. 60, co. 2 TUF (Sez. VII, par. 1; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione all'apertura di succursali da parte di banche extracomunitarie già insediate in Italia ai sensi dell'art. 15, co. 4 TUB (Sez. III, par. 1; termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione alla prestazione di servizi senza stabilimento ai sensi dell'art. 16, co. 4 TUB e, ove applicabile, dell'art. 29-ter, co. 6 del TUF (Sez. IV e Sez. VII, par. 2 e 3; termine: 90 giorni);*
- *modifiche all'autorizzazione iniziale alla prestazione di servizi e attività d'investimento ai sensi degli artt. 19, co. 4 e 29-ter, co. 1 del TUF o dell'art. 29-ter, co. 6 del TUF (Sez. VII, par. 3; termine: 120 giorni)*
- *revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 14, co. 4 TUB (Sez. V; termine: 120 giorni);*
- *revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 15, co. 4 TUB (Sez. V; termine: 120 giorni);*
- *revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 16, co. 4 TUB (Sez. V; termine: 120 giorni);*
- *revoca dell'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento ai sensi dell'art. 20-bis, co. 5, TUF (Sez. VII, par. 4; termine: 120 giorni);*
- *provvedimenti straordinari ai sensi dell'art. 78 TUB (Sez. VIII, par. 3; termine: 90 giorni);*
- *provvedimenti ingiuntivi ai sensi dell'art. 7-ter TUF (Sez. VIII, par. 3; termine: 90 giorni).*

SEZIONE II

**PRIMO INSEDIAMENTO DI SUCCURSALI
E UFFICI DI RAPPRESENTANZA**

1. Condizioni per l'autorizzazione allo stabilimento della prima succursale

Lo stabilimento della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, verificata l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della succursale, fra cui la capacità della stessa di rimanere sul mercato in modo efficiente e di osservare le disposizioni di vigilanza applicabili in regione delle attività svolte. A tal fine sono valutate le seguenti condizioni ed elementi:

- presenza della sede legale e della direzione generale della banca nel territorio dello Stato extracomunitario;
- esistenza di un fondo di dotazione della succursale non inferiore a 10 milioni di euro;
- presentazione di un programma concernente l'attività iniziale della succursale, secondo quanto stabilito al par. 2;
- possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità da parte dei responsabili della succursale, secondo quanto stabilito al par. 3;
- consenso preventivo dell'autorità di vigilanza dello Stato d'origine all'apertura della succursale in Italia e allo svolgimento delle attività scelte dalla banca extracomunitaria. Nel caso di attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento è necessaria anche l'attestazione che tali attività sono effettivamente svolte nello Stato d'origine;
- attestazione dell'autorità di vigilanza dello Stato d'origine in ordine alla solidità patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della banca extracomunitaria e del gruppo di appartenenza;
- impegno della banca extracomunitaria a far aderire la succursale italiana ad un sistema di garanzia dei depositanti italiano ovvero ad uno estero la cui equivalenza a quelli italiani sia verificata dalla Banca d'Italia.
- inesistenza di impedimenti a un esercizio efficace delle funzioni di vigilanza con riferimento al gruppo di appartenenza della banca extracomunitaria e/o a eventuali stretti legami tra la banca extracomunitaria, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti;
- esistenza nello Stato d'origine della banca extracomunitaria di una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza, anche su base consolidata, e in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- esistenza di accordi per lo scambio di informazioni ovvero inesistenza di ostacoli allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza dello Stato d'origine della banca extracomunitaria che chiede lo stabilimento della succursale;

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione II – Primo insediamento di succursali e uffici di rappresentanza

- eventuali limitazioni all'operatività della succursale autonomamente decise dalla banca extracomunitaria.

L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto della condizione di reciprocità.

2. Programma di attività

Il programma di attività della succursale è redatto tenendo presenti le dimensioni e la complessità operativa che la banca extracomunitaria si propone di farle assumere e le disposizioni di cui al Cap. 1, Sez. III, par. 1. Nel documento, particolare attenzione è riservata alle informazioni relative:

- a) alle linee di sviluppo dell'operatività. In tale ambito la società illustra i settori di intervento, le operazioni e i servizi che la succursale intende svolgere nell'ambito delle attività di cui all'art. 1, co. 2, lett. f), del TUB (cd. "attività ammesse al mutuo riconoscimento").

In particolare, vanno specificate le aree economiche e territoriali di intervento nonché la tipologia di clientela cui la banca extracomunitaria intende rivolgersi sia nell'attività di raccolta (mercato al dettaglio, all'ingrosso, interbancario, ecc.) sia in quella di impiego (finanziamenti alle famiglie, alle imprese, ecc.);

- b) alle previsioni sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale. La banca extracomunitaria redige una relazione riguardante i primi tre esercizi da cui risultino:
 - o l'ammontare degli investimenti che essa intende effettuare per impiantare la struttura tecnico-organizzativa della succursale e le relative coperture finanziarie;
 - o le dimensioni operative che la succursale si propone di raggiungere;
 - o i risultati economici attesi;
 - o l'entità e la composizione dei fondi propri e l'entità dei requisiti in materia di fondi propri;
 - o gli ulteriori mezzi finanziari, in aggiunta al fondo di dotazione, di cui la succursale può disporre per lo svolgimento dell'attività in Italia.
- c) alla struttura tecnico-organizzativa e il sistema di controlli interni – in particolare quelli preposti alla gestione e al controllo del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo – che la succursale intende adottare per conseguire gli obiettivi prefissati e per raggiungere le dimensioni previste.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione II – Primo insediamento di succursali e uffici di rappresentanza

3. Requisiti e criteri di idoneità dei responsabili della succursale

I responsabili della prima succursale di una banca extracomunitaria devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti agli esponenti delle banche italiane ai sensi dell'art. 26 TUB e delle relative norme di attuazione (2).

Il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza è verificato dall'organo amministrativo, o altro organo equivalente, della banca extracomunitaria; tale verifica deve risultare da apposito verbale da trasmettere unitamente alla domanda di autorizzazione.

Con riferimento al requisito della professionalità, nel verbale sono indicate le attività esercitate dai soggetti che saranno posti alla direzione della succursale, con i relativi periodi di svolgimento, nonché la documentazione su cui è basata la valutazione (*curriculum vitae*, dichiarazione degli enti o società di appartenenza, ecc.); per l'esame del possesso del requisito di onorabilità si fa riferimento alla documentazione in uso nello Stato di appartenenza.

L'organo amministrativo, o altro organo equivalente, della banca extracomunitaria è responsabile della attendibilità della documentazione esaminata; la Banca d'Italia si riserva la facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione sulla quale sono basate le valutazioni effettuate.

Il possesso dei requisiti non va comprovato se l'autorità di vigilanza dello Stato d'origine della banca extracomunitaria attesta che la regolamentazione nazionale già prevede per i responsabili delle succursali il possesso di specifici requisiti.

4. Domanda di autorizzazione (3)

La domanda di autorizzazione, a firma del legale rappresentante, è presentata alla Banca d'Italia tramite posta elettronica certificata. La domanda attesta il rispetto delle condizioni ed elementi di cui al par. 1 e riporta i seguenti elementi informativi:

- a. denominazione completa (compresa la denominazione legale e qualsiasi altra denominazione commerciale utilizzata); struttura giuridica; indirizzo della sede legale e, ove diverso, indirizzo della direzione generale; recapiti (numeri telefonici e di telefax, nonché indirizzo di posta elettronica); sito internet se disponibile; numero di identificazione nazionale, se disponibile; codice identificativo della persona giuridica (*legal entity identifier* — LEI) e codice identificativo d'azienda (*business identifier code* — BIC), se disponibili;
- b. recapiti della persona responsabile della domanda (compresi il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica);

(2) Cfr. la Circolare n. 229, Tit. II, Cap. 2.

(3) Per quanto attiene l'esercizio di servizi e attività di investimento, la domanda presentata ai sensi del presente paragrafo è integrata in accordo alla Sez. VII, par. 1.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione II – Primo insediamento di succursali e uffici di rappresentanza

- c. elenco, redatto sulla base delle definizioni normative vigenti, delle attività che la banca extracomunitaria intende fornire;
- d. nome e indirizzo dell'autorità competente responsabile della vigilanza dell'impresa nello Stato extracomunitario (qualora più di un'autorità sia competente per la vigilanza, le informazioni sui rispettivi ambiti di competenza);
- e. data in cui la succursale intende avviare le proprie attività;
- f. sistema di garanzia dei depositanti al quale la banca extracomunitaria intende far aderire la succursale ai sensi dell'art. 96, co. 3, TUB (4);
- g. elenco dei documenti allegati.

Alla domanda sono allegati:

- a. il programma di attività (cfr. par. 2);
- b. copia dello statuto e dell'atto costitutivo della banca extracomunitaria, certificati come vigenti dalla competente autorità dello Stato d'origine in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda;
- c. copia dei bilanci, eventualmente anche consolidati, relativi agli ultimi tre esercizi, accompagnata da una nota sintetica nella quale è descritta l'articolazione in succursali e filiazioni nonché l'operatività della banca extracomunitaria o del gruppo di appartenenza;
- d. la descrizione, anche mediante grafici, del gruppo societario di appartenenza, con l'identificazione di tutte le entità regolamentate all'interno del gruppo e nominativi delle autorità di vigilanza competenti, nonché la descrizione del rapporto tra le entità finanziarie e le eventuali entità non finanziarie del gruppo;
- e. copia del verbale di verifica dei requisiti e criteri di idoneità relativamente ai potenziali responsabili della succursale, oppure l'attestazione da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato d'origine indicata al par. 3;
- f. l'attestazione dell'autorità di vigilanza dello Stato d'origine dalla quale risultino: (i) il consenso all'apertura della succursale in Italia e allo svolgimento delle attività scelte dalla banca extracomunitaria; (ii) la solidità patrimoniale, l'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della banca extracomunitaria e del gruppo di appartenenza; (iii) l'effettivo esercizio nello Stato d'origine, da parte della banca extracomunitaria, delle attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento;
- g. un parere legale sull'assenza nello Stato extracomunitario di disposizioni che precludono la capacità della succursale della banca extracomunitaria di rispettare gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi del TUB, del TUF ove applicabile, e delle relative norme di attuazione, o contenuti in atti dell'UE direttamente applicabili;
- h. l'attestazione del versamento del fondo di dotazione della succursale rilasciata dalla direzione generale della banca italiana presso la quale il versamento stesso è stato effettuato.

(4) Se la banca extracomunitaria intende aderire a un sistema di garanzia estero equivalente, presenta apposita domanda di attestazione dell'equivalenza alla Banca d'Italia, Unità di risoluzione e gestione delle crisi, ai sensi dell'art. 96-ter, co. 1, lett. c) del TUB.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione II – Primo insediamento di succursali e uffici di rappresentanza

La documentazione indicata alle lettere e) e h) deve avere data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di presentazione della domanda di autorizzazione; la banca extracomunitaria informa prontamente la Banca d'Italia in ordine a eventuali variazioni intervenute in proposito.

Le banche extracomunitarie aventi sede in Stati diversi da quelli indicati nell'Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione" devono, inoltre, far conoscere alla Banca d'Italia la disciplina vigente nello Stato d'origine in materia di adeguatezza patrimoniale.

5. Istruttoria della Banca d'Italia e rilascio dell'autorizzazione

La Banca d'Italia valuta la documentazione presentata e il rispetto delle condizioni ed elementi di cui al par. 1. Il programma di attività è valutato in un'ottica di sana e prudente gestione e, se necessario, la Banca d'Italia ne può chiedere la modifica o limitare l'ambito operativo della succursale per esigenze di vigilanza prudenziale (5). A tali fini, sono valutati:

- la coerenza delle informazioni contenute e l'attendibilità delle previsioni formulate nel programma;
- l'adeguatezza del programma ad assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario nonché il rispetto delle disposizioni prudenziali per tutto l'arco temporale di riferimento;
- l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli interni.

Nelle valutazioni, particolare attenzione è riservata a che l'iniziativa sia tale da configurare una succursale adeguatamente strutturata sotto il profilo organizzativo e commerciale, dotata di risorse tecniche e umane qualitativamente e quantitativamente adeguate a presidiare i rischi tipici dell'attività bancaria e finanziaria.

Nel caso in cui la banca extracomunitaria intenda esercitare attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento, la Banca d'Italia, nella valutazione della domanda di autorizzazione, tiene conto della circostanza che dette attività possano essere esercitate dalle banche italiane.

La Banca d'Italia si riserva di svolgere ispezioni presso la banca italiana cui è stato versato il fondo di dotazione della succursale, al fine di verificare l'effettiva sussistenza dello stesso, e può richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a integrazione della documentazione indicata al par. 4.

L'autorizzazione è rilasciata o negata entro 120 giorni dalla data di ricevimento da parte della Banca d'Italia della domanda, corredata della documentazione richiesta.

6. Iscrizione all'albo ed avvio dell'operatività

Prima di avviare l'operatività in Italia, la banca extracomunitaria:

- invia copia alla Banca d'Italia del certificato attestante l'adesione al sistema di garanzia dei depositanti italiano ovvero estero equivalente ai sensi dell'art. 96, co. 3, TUB;

(5) Cfr. l'art. 3, co. 2, del decreto del Ministro del tesoro n. 242826 del 9 agosto 1993.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione II – Primo insediamento di succursali e uffici di rappresentanza

- espleta gli adempimenti previsti dalle leggi e disposizioni amministrative vigenti in Italia per l'apertura di sedi secondarie di società estere e inoltra alla Banca d'Italia i certificati attestanti la data di iscrizione della succursale nel registro delle imprese (6). A decorrere da tale data, la Banca d'Italia iscrive la succursale all'albo di cui all'art. 13 TUB (7).

Successivamente all'iscrizione all'albo e all'invio del certificato di adesione al sistema di garanzia, la succursale comunica alla Banca d'Italia l'avvio dell'operatività (8).

L'avvio dell'operatività e le successive variazioni della succursale di primo insediamento sono registrate nell'archivio G.I.A.V.A. a cura della Banca d'Italia (9).

7. Primo insediamento di uffici di rappresentanza

Le banche extracomunitarie che intendano aprire un ufficio di rappresentanza in Italia ne danno comunicazione preventiva alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente (10).

La comunicazione contiene informazioni riguardanti:

- l'attività che si intende svolgere. In proposito, si precisa che presso l'ufficio di rappresentanza non possono essere svolte attività rientranti nella definizione di prestazione di servizi senza stabilimento (cfr. Sez. I, par. 3);
- il recapito;
- la data prevista di apertura;
- i nominativi dei responsabili dell'ufficio.

Alla comunicazione è allegata copia dello statuto della banca extracomunitaria e un'attestazione delle autorità competenti dello Stato d'origine che dimostri che la banca extracomunitaria ha adempiuto alle formalità eventualmente previste dalla disciplina dello Stato d'origine.

L'ufficio di rappresentanza inizia a operare trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia (11), a pena di decadenza, fatto salvo quanto previsto alla Sez. V.

La Banca d'Italia può esercitare sull'ufficio di rappresentanza controlli ispettivi volti a verificare che esso non svolga di fatto attività bancarie.

(6) L'iscrizione nel registro delle imprese non è consentita in mancanza dell'autorizzazione di cui alle presenti disposizioni. Qualora l'iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la mancanza o l'invalidità dell'autorizzazione, la Banca d'Italia è legittimata a proporre istanza per la cancellazione della succursale dal registro delle imprese (cfr. art. 223-*quater* disp. att. codice civile).

(7) Cfr. Capitolo 4, Sez. II, par. 2.

(8) In caso di insediamento contemporaneo di più succursali la banca extracomunitaria identifica nella comunicazione la succursale principale, deputata ad intrattenere rapporti con l'autorità competente (c.d. succursale di primo insediamento).

(9) Cfr. Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul "Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR".

(10) Tale comunicazione viene effettuata utilizzando il modello descritto nell'Allegato B del presente Capitolo.

(11) La Banca d'Italia informa la banca extracomunitaria istante del ricevimento della richiesta.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione II – Primo insediamento di succursali e uffici di rappresentanza

Le banche extracomunitarie segnalano mediante l'apposita procedura informatica "G.I.A.V.A." (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi) l'inizio dell'attività e le successive modifiche dei dati relativi agli uffici di rappresentanza (12).

(12) Cfr. Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul "nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR".

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione III – Succursali e uffici di rappresentanza di banche extracomunitarie già insediate in Italia

SEZIONE III

**SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE
GIÀ INSEDIATE IN ITALIA**

1. Succursali

Le banche extracomunitarie già insediate in Italia procedono all'apertura di ulteriori succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

Nella domanda vanno indicate le seguenti informazioni inerenti la nuova succursale:

- l'attività che intende svolgere;
- il recapito;
- la data prevista di apertura;
- i nominativi dei responsabili.

La Banca d'Italia valuta le domande di autorizzazione tenendo conto del permanere delle condizioni richieste per lo stabilimento della prima succursale, previste alla Sez. II, e dell'adeguatezza della situazione tecnico-organizzativa di essa.

Ai fini della presente disciplina non si ritiene già insediata in Italia la banca extracomunitaria che abbia un ufficio di rappresentanza. Le banche che intendano trasformare un ufficio di rappresentanza in una succursale si attengono a quanto previsto dalla disciplina sull'autorizzazione all'insediamento della prima succursale. In tal caso la Banca d'Italia, nel rilasciare l'autorizzazione, verifica anche la correttezza dei comportamenti tenuti dall'ufficio di rappresentanza.

In caso di simultanea apertura di più succursali le banche extracomunitarie inviano una relazione illustrativa degli obiettivi sottesi alla strategia di operatività.

La domanda di autorizzazione relativa all'apertura di nuove succursali va inviata dalla banca extracomunitaria utilizzando il modello descritto nell'Allegato B. Le segnalazioni successive vanno inviate alla Banca d'Italia mediante l'apposita procedura informatica G.I.A.V.A. (cfr. Sez. VI).

2. Uffici di rappresentanza

Le banche extracomunitarie che intendano aprire in Italia ulteriori uffici di rappresentanza dopo il primo si attengono, in ogni caso, alla procedura di cui alla Sez. II, par. 7. Non è richiesto l'invio dello statuto della banca.

SEZIONE IV

PRESTAZIONE DI SERVIZI SENZA STABILIMENTO (1)

Le banche extracomunitarie che intendono prestare servizi senza stabilimento in Italia richiedono preventivamente l'autorizzazione della Banca d'Italia. La domanda, a firma del legale rappresentante, è presentata tramite posta elettronica certificata e indica gli elementi informativi di cui alla Sezione II, par. 4. Alla domanda sono inoltre allegati:

- un programma di attività dal quale risultino le attività che la banca extracomunitaria si propone di svolgere e le modalità con le quali intende operare (cfr., in quanto compatibile, Sez. II, par. 2);
- un'attestazione rilasciata dall'autorità di vigilanza dello Stato d'origine concernente: (i) l'assenso all'iniziativa in Italia e allo svolgimento delle attività scelte dalla banca extracomunitaria; (ii) la solidità patrimoniale, l'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della banca extracomunitaria e del gruppo di appartenenza; (iii) l'effettivo esercizio nello Stato d'origine da parte della banca extracomunitaria delle attività indicate nella domanda;
- i documenti di cui alle lettere b), d) e g) della Sez. II, par. 4.

Nell'esame delle domande, la Banca d'Italia valuta il rispetto delle eventuali condizioni di autorizzazione previste dalla legge in ragione dell'attività svolta e tiene conto dei seguenti elementi:

- l'inesistenza di impedimenti a un esercizio efficace delle funzioni di vigilanza con riferimento al gruppo di appartenenza della banca extracomunitaria e/o a eventuali stretti legami tra la banca extracomunitaria, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti;
- l'esistenza nello Stato d'origine della banca extracomunitaria di una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza, che comprenda anche l'attività svolta all'estero, e in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- l'esistenza di accordi per lo scambio di informazioni ovvero l'inesistenza di ostacoli allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza dello Stato d'origine della banca extracomunitaria;
- l'esercizio delle attività con le stesse modalità previste per le banche italiane e la possibilità per queste di svolgerle, a condizioni di reciprocità, nello Stato d'origine della banca extracomunitaria.

L'autorizzazione può essere subordinata all'esistenza di vincoli all'attività di raccolta del risparmio presso il pubblico. Nel caso in cui la banca extracomunitaria intenda esercitare attività diverse da quelle ammesse al mutuo riconoscimento, la Banca d'Italia, nella valutazione della domanda di autorizzazione, tiene conto della circostanza che dette attività possano essere esercitate dalle banche italiane.

(1) Per quanto attiene l'esercizio di servizi e attività di investimento, la domanda presentata ai sensi della presente Sezione è integrata in accordo alla Sez. VII, par. 2.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione IV – Prestazione di servizi senza stabilimento

La Banca d'Italia può richiedere ogni dato o documento ritenga necessario per l'osservazione dell'attività svolta sul territorio italiano.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione V – Decadenza delle autorizzazioni e chiusura di succursali e uffici di rappresentanza

SEZIONE V

DECADENZA DALLE AUTORIZZAZIONI, REVOCA E CHIUSURA DI SUCCURSALI E UFFICI DI RAPPRESENTANZA

Ai provvedimenti di autorizzazione rilasciati ai sensi delle Sezioni precedenti si applica, *mutatis mutandis*, la disciplina prevista al Cap.1, Sez. V, par. 5.

In presenza di giustificati motivi, nel caso di apertura di uffici di rappresentanza e su richiesta della banca extracomunitaria interessata, presentata almeno 30 giorni prima della scadenza del termine previsto alla Sez. II, par. 7, può essere consentito un limitato periodo di proroga per l'inizio dell'operatività, di norma non superiore a tre mesi.

Le banche extracomunitarie possono procedere autonomamente alla chiusura di succursali e uffici di rappresentanza dandone comunicazione mediante l'apposita procedura informatica "G.I.A.V.A.".

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione VI – PROCEDURE PER LE SEGNALAZIONI

SEZIONE VI

PROCEDURE PER LE SEGNALAZIONI

Per le banche extracomunitarie, l'avvio dell'operatività e le successive variazioni della succursale di primo insediamento in Italia, sono registrate nell'archivio G.I.A.V.A. a cura della Banca d'Italia.

Per l'insediamento di successive succursali e uffici di rappresentanza in Italia, le banche extracomunitarie effettuano la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia utilizzando il modello descritto nell'Allegato B.

Le banche extracomunitarie utilizzano l'apposita procedura informatica "G.I.A.V.A." per le segnalazioni successive relative alle succursali e agli uffici di rappresentanza (1).

(1) Cfr. Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul "Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR".

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione VII – Autorizzazione all'esercizio di servizi e attività di investimento

SEZIONE VII

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (1)

1. Esercizio di servizi e attività di investimento tramite stabilimento di succursale

L'esercizio tramite succursale di attività o servizi di investimento da parte di una banca extracomunitaria è autorizzato (2) dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, nell'ambito del procedimento previsto all'art. 14, co. 4 del TUB, se ricorrono le condizioni previste all'art. 29-ter, co. 1 del TUF.

La domanda di autorizzazione e i relativi allegati di cui alla Sez. II, par. 4 sono integrati per fare riferimento anche ai servizi e le attività d'investimento che la banca extracomunitaria intende svolgere. Alla domanda sono allegate la relazione illustrativa prevista al Cap. 1, Allegato B e l'attestazione di adesione a un sistema di indennizzo degli investitori ai sensi dell'art. 60 TUF (3).

La banca extracomunitaria, autorizzata in Italia mediante succursale, può operare in altri Stati comunitari ai sensi dell'art. 47, parr. 1 e 3, del MIFIR. Ad essa si applicano le procedure per l'esercizio del diritto alla libera prestazione di servizi da parte delle banche italiane previste al Cap. 6, Sez. I.2.

2. Esercizio in Italia di servizi e attività di investimento senza stabilimento

L'esercizio di servizi e attività di investimento senza stabilimento in Italia da parte di banche extracomunitarie può avvenire, esclusivamente nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto, ai sensi:

- a. dell'art. 46, par. 1 del MIFIR, quando sussiste una decisione della Commissione europea ai sensi dell'art. 47, par. 1 del MIFIR;
- b. dell'art. 47, par. 3, del MIFIR, tramite succursali stabilite in altri Stati comunitari, quando sussiste una decisione della Commissione europea ai sensi dell'art. 47, par. 1 del MIFIR;
- c. dell'art. 29-ter, co. 6, del TUF, nell'ambito del procedimento previsto all'art. 16, co. 4 del TUB, quando non sussiste una decisione della Commissione europea ai sensi dell'art. 47, par. 1, del MIFIR.

(1) In accordo a quanto disposto dall'art. 42 MIFID2 e dall'art. 47, par. 3 del MIFIR, i servizi e attività d'investimento prestati da banche extracomunitarie non sono considerati erogati in Italia e l'art. 29-ter del TUF conseguentemente non si applica, quando essi sono avviati su esclusiva iniziativa di un cliente stabilito o situato in Italia.

L'iniziativa di tale cliente non dà diritto alla banca extracomunitaria di commercializzare nuove categorie di prodotti, servizi e attività di investimento al cliente medesimo, salvo che ai sensi dell'art. 29-ter TUF e in accordo alla presente Sezione. Cfr. Considerando n. 43 MIFIR, Considerando nn. 103 e 111 MIFID2 e art. 4(1)(9), MIFID2.

(2) Cfr. art. 19, co. 4, TUF.

(3) Se la banca extracomunitaria intende aderire a un sistema di indennizzo estero equivalente, presenta apposita domanda di attestazione dell'equivalenza alla Banca d'Italia, Unità di risoluzione e gestione delle crisi, ai sensi dell'art. 60, co. 2, del TUF.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione VII – Autorizzazione all'esercizio di servizi e attività di investimento

Nei casi di cui alla lettera b), la succursale di una banca extracomunitaria, autorizzata in un altro Stato comunitario, può operare in Italia purché la Banca d'Italia sia stata preventivamente informata dall'autorità dello Stato comunitario in cui è stabilita la succursale. Si applicano le procedure per l'esercizio del diritto alla libera prestazione di servizi da parte delle banche comunitarie previste al Cap. 3, Sez. III.

Nei casi di cui alla lettera c), la domanda di autorizzazione e i relativi allegati di cui alla Sez. IV sono integrati per fare riferimento anche i servizi e le attività d'investimento che la banca extracomunitaria intende svolgere. Alla domanda è allegata la relazione illustrativa prevista al Cap. 1, Allegato B.

3. Modifiche all'autorizzazione iniziale

Quando l'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività d'investimento è richiesta successivamente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi della Sez. II, ovvero quando le banche extracomunitarie intendono ampliare il numero di servizi e attività d'investimento per i quali sono già state autorizzate, esse presentano alla Banca d'Italia la relativa domanda ai sensi dell'art. 19, co. 4 e dell'art. 29-ter, co. 1 del TUF. Alla domanda si applica, *mutatis mutandis*, la disciplina prevista al par. 1.

Nei casi di cui alla lettera c) del par. 2, quando l'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività d'investimento è richiesta successivamente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi della Sezione IV, ovvero quando le banche extracomunitarie intendono ampliare il numero di servizi e attività d'investimento per i quali sono già state autorizzate, esse presentano alla Banca d'Italia la relativa domanda ai sensi dell'art. 29-ter, co. 6, del TUF. Si applica, *mutatis mutandis*, la disciplina prevista per la lett. c) del par. 2.

La Banca d'Italia può esentare la banca extracomunitaria dal fornire le informazioni e la documentazione di cui è già in possesso.

4. Decadenza e revoca dall'autorizzazione

Le pronunce di decadenza e i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività d'investimento sono adottati, rispettivamente, ai sensi degli artt. 19, comma 4-ter, e 20-bis, comma 5 del TUF. Si applica, *mutatis mutandis*, la disciplina contenuta nel Cap. 1, Sez. VII, par. 5.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Sezione VII – Vigilanza

SEZIONE VIII

VIGILANZA

1. Disposizioni applicabili alle succursali

Le disposizioni applicabili alle succursali di banche extracomunitarie sono riportate nell'Allegato A.

2. Disposizioni applicabili alla prestazione di servizi senza stabilimento

Le banche extracomunitarie che operano in Italia in regime di prestazione di servizi senza stabilimento sono soggette alle disposizioni riportate nell'Allegato A fatta eccezione per quelle contraddistinte dai numeri 1, 2, 3, 8, 15, 20, 29, 30, 36, 40, 42.

3. Provvedimenti straordinari e ingiuntivi

La Banca d'Italia adotta le misure di cui all'art. 78 del TUB (1) ed esercita i poteri ingiuntivi di cui all'art. 7-ter del TUF.

I provvedimenti adottati sono comunicati alla banca extracomunitaria e, nel caso di succursale, anche ai responsabili di quest'ultima.

I destinatari possono richiedere, con istanza motivata, un riesame della situazione ed eventualmente la revoca dei provvedimenti. Le determinazioni sono comunicate nel termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda.

4. Obblighi informativi

Se le banche extracomunitarie autorizzate ai sensi dell'art. 16, co. 4, del TUB e dell'art. 29-ter, co. 6, del TUF intendono effettuare mutamenti rilevanti (2) al programma d'attività comunicato in sede di autorizzazione, ne danno comunicazione alla Banca d'Italia con almeno 90 gg di preavviso.

Nel caso di autorizzazione all'esercizio di servizi e attività d'investimento, le banche extracomunitarie comunicano senza indugio alla Banca d'Italia le date di inizio, di eventuale interruzione e di riavvio dell'esercizio di ogni servizio e attività autorizzati.

(1) Si applica, in quanto compatibile, quanto previsto al Tit. VIII, Cap. 2 della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999.

(2) Nel caso di mutamenti che comportino la prestazione di ulteriori servizi e attività d'investimento rispetto a quelli già autorizzati, si applica la Sezione VII, par. 3.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Allegato A – Disposizioni applicabili

Allegato A

DISPOSIZIONI APPLICABILI (1)

Numero identificativo	Riferimento	Materia
<i>Disposizioni di politica monetaria</i>		
1		Disposizioni in materia di riserva obbligatoria del regolamento (CE) n. 1745/2003 ed altre disposizioni di politica monetaria eventualmente emanate
<i>Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 285)</i>		
2	Parte Terza Cap. 6, Sez. II par. 4	Centrale dei rischi
3	Parte Prima, Tit. I	Albo delle banche e dei gruppi bancari
3-bis	Parte Prima, Tit. I	Esercizio di servizi e attività d'investimento
4	Parte Prima, Tit. II	Riserve di capitale (2)
5	Parte Prima, Tit. III	Processo di controllo prudenziale (3)
6	Parte Prima, Tit. III	Informativa al pubblico Stato per Stato
7	Parte Prima, Tit. IV	Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione
8	Parte Prima, Tit. IV	Il sistema dei controlli interni (4)
9	Parte Prima, Tit. IV	Il sistema informativo (5)

(1) L'elencazione delle fonti normative di cui al presente Allegato ha valore esclusivamente indicativo. Rimangono ferme le disposizioni del TUB, del TUF e le altre disposizioni comunque applicabili alle banche extracomunitarie ed ivi non richiamate.

(2) Ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione".

(3) Ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione".

(4) Ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione".

(5) Ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione". Queste ultime si attengono esclusivamente a quanto previsto dalla Sezione VII, par. 1 "Sicurezza dei pagamenti via internet".

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Allegato A – Disposizioni applicabili

10	Parte Prima, Tit. IV	Cap. 5	La continuità operativa
11	Parte Prima, Tit. IV	Cap. 6	Governo e gestione del rischio di liquidità
12	Parte Seconda		CRR e norme per la sua applicazione in Italia (6)
13	Parte Terza	Cap. 1	Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (7)
14	Parte Terza	Cap. 2	Comunicazioni alla Banca d'Italia
15	Parte Terza	Cap. 6	Vigilanza informativa
16	Parte Terza	Cap. 7	Vigilanza ispettiva
16 bis	Parte Terza	Cap. 8	Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999
<i>Istruzioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 229)</i>			
17	Tit. I	Cap. 4	Abusivismo
18	Tit. II	Cap. 2	Requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti delle banche e delle società finanziarie capogruppo ai sensi dell'art. 26 TUB
19	Tit. III	Cap. 4	Fusioni e scissioni
20	Tit. III	Cap. 5	Cessione di rapporti giuridici a banche
21	Tit. IV	Cap. 10	Investimenti in immobili
22	Tit. IV	Cap. 11	Sistema dei controlli interni, compiti del collegio sindacale (8)
23	Tit. V	Cap. 1	Particolari operazioni di credito (Sezioni I, II e III)
25	Tit. V	Cap. 3	Raccolta in titoli delle banche

(6) Ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione", in materia di grandi esposizioni, il limite alle esposizioni verso un singolo cliente o gruppo di clienti connessi è tuttavia pari al capitale ammissibile della succursale (il limite individuale si applica, di conseguenza, anche al complesso dei rapporti che le succursali italiane di banche extracomunitarie hanno con la casa madre, con le sue filiali e con le società da questa controllate).

(7) Ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione".

(8) È in vigore la sola Sez. V "Emissione e gestione di assegni bancari e postali".

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Allegato A – Disposizioni applicabili

26	Tit. V	Cap. 4	Assegni circolari, titoli speciali dei banche meridionali
27	Tit. V	Cap. 6	Gestione dei fondi pensione e istituzione di fondi pensione aperti da parte di banche
28	Tit. VIII	Cap. 2	Provvedimenti straordinari
29	Tit. X	Cap. 2	Proroga dei termini legali e convenzionali
<i>Matrice dei conti</i> (Circolare n. 272)			
30	Avvertenze generali	par. A.6	Filiali italiane di banche estere
<i>Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche</i> (Circolare n. 263)			
31	Tit. V	Cap. 5	Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (9)
<i>Altre disposizioni</i>			
32			Regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002 in materia di <i>Funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento</i>
33			Regolamento della Banca d'Italia adottato ai sensi dell'art. 6, co. 1, TUF
34			Indicazioni operative del 27 maggio 2009 per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa
35			Disposizioni previste ai sensi del Tit. VI TUB
36			Circolare n. 262 (Cap. 4, par. 2)
37			Comunicazione del 7 giugno 2011 recante le istruzioni per gli intermediari sulla nuova segnalazione sugli organi sociali (Or.So.)
38			Provvedimento del 3 maggio 2016 in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa e successive modifiche e integrazioni

(9) Ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede negli Stati indicati nell'allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione" della Circolare n. 285.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Allegato A – Disposizioni applicabili

39			Disciplina in tema di contrasto del riciclaggio di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e ai relativi provvedimenti attuativi
40			Disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura
41			Disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 146 TUB, volte ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili
42			Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015, Titolo VIII (Depositario di OICR e di Fondi pensione)
43			Comunicazione del 30 aprile 2015 recante le istruzioni per gli intermediari sul “Nuovo archivio elettronico delle succursali di banche, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica e dei dati anagrafici relativi agli OICR”
44			Il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 136, che dà attuazione alla direttiva 2013/34/UE in tema di conti annuali e consolidati; il d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, relativo all'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo I – Accesso al mercato e struttura

Capitolo 7 – Banche extracomunitarie in Italia

Allegato B – Operatività delle banche extracomunitarie in Italia

Allegato B



ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DELLE BANCHE
(Comunicazione preventiva)

pagina

1

Alla Banca d'Italia

Protocollo B.I.

Sez. 1 La presente comunicazione si riferisce a: 1 <input type="checkbox"/> Succursale 2 <input type="checkbox"/> Ufficio di rappresentanza	Sez. 2 Motivo della comunicazione: 1 <input type="checkbox"/> Comunicazione preventiva n.
Sez. 3 BANCA SEGNALANTE _____ <input type="text" value=""/> (Codice A.B.I.) SEDE LEGALE _____	
Sez. 4 IDENTIFICAZIONE DELLA SUCCURSALE O DELL'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA COMUNE DI INSEDIAMENTO _____ <input type="text" value=""/> (oppure CITTÀ e STATO ESTERO in chiaro) (Sigla Prov.) <input type="text" value=""/> (Codice comune B.I.) FRAZIONE _____ LOCALITÀ _____ INDIRIZZO _____ <input type="text" value=""/> (C.A.P.) C.A.B. succursale <input type="text" value=""/>	

pagina

